Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale,, n. 250 del 26 ottobre 2001 - Serie generale

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 26 ottobre 2001** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

N. 241

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Atti internazionali entrati in vigore per l'Italia nel periodo 16 giugno-15 settembre 2001 non soggetti a legge di autorizzazione alla ratifica.

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Atti internazionali entrati in vigore per l'Italia nel periodo 16 giugno-15 settembre 2001 non soggetti a legge di autorizzazione alla ratifica

(Pubblicazione disposta ai sensi dell'art. 4 della legge n. 839 dell'11 dicembre 1984)

Vengono qui riprodotti i testi originali degli accordi entrati in vigore per l'Italia nel periodo 16 giugno-15 settembre 2001 non soggetti a legge di autorizzazione alla ratifica ai sensi dell'art. 80 della Costituzione o al decreto del Presidente della Repubblica di esecuzione, pervenuti al Ministero degli affari esteri entro il 15 giugno 2001.

L'elenco di detti accordi risulta dalla tabella n. 1.

In tale tabella sono indicati anche gli accordi entrati in vigore precedentemente al 15 giugno 2001, i cui testi originali non erano in possesso del Ministero degli affari esteri in tale data.

Eventuali altri accordi entrati in vigore nel periodo 16 giugno-15 settembre 2001 i cui testi non sono ancora pervenuti al Ministero degli affari esteri saranno pubblicati nel prossimo supplemento trimestrale alla *Gazzetta Ufficiale* datato 15 gennaio 2002.

Quando tra i testi facenti fede non è contenuto un testo in lingua italiana, si è pubblicato sia il testo in lingua straniera facente fede, sia il testo in lingua italiana se esistente come testo ufficiale. In mancanza del quale si è pubblicata una traduzione non ufficiale in lingua italiana del testo facente fede.

Per comodità di consultazione è stata altresì predisposta la tabella n. 2 nella quale sono indicati gli Atti internazionali soggetti a legge di autorizzazione alla ratifica entrati in vigore per l'Italia recentemente, per i quali non si riproduce il testo, essendo lo stesso già stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* (di cui si riportano, per ciascun accordo, gli estremi).

TABELLA N. 1

ATTI INTERNAZIONALI ENTRATI IN VIGORE PER L'ITALIA NEL PERIODO 16 GIUGNO-15 SETTEMBRE 2000 NON SOGGETTI A LEGGE DI AUTORIZZAZIONE ALLA RATIFICA

Data, luogo della firma, titolo	Data di entrata in vigore	Pagina
930. 6 giugno 1996, Algeri Accordo di consolidamento tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica algerina democratica e popolare, con due allegati. (*).	5 aprile 2001	9
931. 19 settembre 1997, Roma Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Moldova concernente i servizi aerei, con annessa tabella delle rotte.	18 giugno 2001	47
932. 1° ottobre 1998, Baku Protocollo sulla cooperazione tra il Ministero degli affari esteri della Repubblica italiana ed il Ministero degli affari esteri della Repubblica dell'Azerbaijan.	1° ottobre 1998	87
933. 30 novembre 1998, Mosca Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Federazione russa per l'istituzione e l'attività di un Istituto italiano di cultura a Mosca e di un centro russo di scienza e cultura a Roma.	22 giugno 2001	91
934. 6 luglio 1999, Lima Protocollo applicativo della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Perù in materia di adozione internazionale di minori.	1° maggio 2001	101
935. 2 novembre 1999, Basilea Convenzione tra il Ministero dei trasporti e della navigazione della Repubblica italiana e il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni concernente la garanzia della capacità delle principali linee che collegano la nuova ferrovia transalpina svizzera (NFTA) alla rete italiana ad alta capacità (RAC), con tre allegati.	23 maggio 2001	131
936. 23 febbraio 2000, Roma Protocollo addizionale all'Accordo sui servizi aerei tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Moldova.	18 giugno 2001	145

Segue: TABELLA N. 1

Data, luogo della firma, titolo	Data di entrata in vigore	Pagina
937. 28 marzo 2000, Tunisi — Protocollo di Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica tunisina sulle condizioni e modalità di concessione di un credito di aiuto supplementare di sessanta miliardi di lire.	8 maggio 2001	149
938. 21 maggio 1999-4 aprile 2000, Roma — Scambio di note costituenti un Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Croazia per l'esenzione dal visto di accreditamento per i titolari di passaporto diplomatico e di servizio.	10 aprile 2000	159
939. 7 aprile 2000, Roma — Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Senegal di consolidamento del debito (Club di Parigi del 17.06.1998), con allegati. (*).	1° marzo 2001	165
940. 8 maggio 2000, Vilnius — Memorandum d'Intesa sulla cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Lituania nel campo della veterinaria.	24 luglio 2001	177
941. 19 maggio 2000, Ancona — Protocollo d'Intesa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Croazia per lo stabilimento di un comune sistema VTS nel Mare Adriatico, con annesso.	16 maggio 2001	185
942. 19 maggio 2000, Ancona — Protocollo d'Intesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Croazia sullo stabilimento di un sistema comune di rotte e di uno schema di separazione del traffico nelle parti settentrionale e centrale del Mare Adriatico, con annesso e carta.	16 maggio 2001	195
943. 26 giugno 2000, Roma — Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica indiana in materia di cooperazione turistica.	26 giugno 2000	205

Segue: TABELLA N. 1

Data, luogo della firma, titolo	Data di entrata in vigore	Pagina
944. 15 settembre 2000, Addis Abeba. Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica Federale Democratica di Etiopia sull'attuazione del progetto «Partecipazione al progetto sul settore dei fertilizzanti in Etiopia».	15 settembre 2000	211
945. 21 settembre 2000, San Marino. Accodo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di San Marino per lo smaltimento secondo metodi ecologicamente corretti dei rifiuti speciali e dei rifiuti pericolosi, prodotti in territorio sammarinese.	21 giugno 2001	225
946. 21 settembre 2000, San Marino. Accodo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di San Marino per il recupero secondo metodi ecologicamente corretti dei rifiuti speciali e dei rifiuti pericolosi, prodotti in territorio sammarinese.	15 giugno 2001	233
947. 9 ottobre 2000, Roma. Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Bulgaria sulla ristrutturazione del debito bulgaro (Club di Parigi del 13 aprile 1994), con allegati. (*).	29 marzo 2001	241
948. 23 novembre 2000, Porto Principe. Accordo per la gestione dei «Fondi di Contropartita» generati da aiuti bilaterali della cooperazione italiana fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Haiti.	23 novembre 2000	249
949. 6 dicembre 2000, Roma. Memorandum d'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica libanese in materia di conversione di patenti di guida con tre allegati.	9 giugno 2001	259
950. 12 dicembre 2000, Asmara. Accordo tecnico fra lo Stato di Eritrea e la Repubblica italiana sullo status delle scuole italiane di Asmara e del suo personale.	12 dicembre 2000	267

Segue: TABELLA N. 1

Data, luogo della firma, titolo	Data di entrata in vigore	Pagina
951.		
13 dicembre 2000, Roma		
Memorandum di Intesa tra la Repubblica italiana e la grande Giamahiria araba libica popolare socialista sullo sminamento.	13 dicembre 2000	283
952.		
7 febbraio 2001, Wellington		
Accordo in materia di vacanze lavoro tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Nuova Zelanda.	7 febbraio 2001	287
953.		
19 febbraio 2001, Roma		
Accordo di conversione del debito tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica araba d'Egitto, con due annessi.	9 luglio 2001	293
954.		
1-14 marzo 2001, Roma		
Scambio di lettere costituenti un Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese per l'estradizione di Gérard Weinfass ai sensi dell'articolo 5 della Convenzione europea di estradizione del 13.12.1957.	14 marzo 2001	307
955.		
18 aprile-11 maggio 2001, Tirana		
Scambio di lettere tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Albania modificativo dell'allegato all'Accordo di consolidamento del debito estero dell'Albania del 12 ottobre 2000 in applicazione del Club di Parigi del 14 ottobre 1999, con allegato. (*).	11 maggio 2001	313

(*) (Non riprodotti per motivi tecnici).

TABELLA N. 2

ATTI INTERNAZIONALI SOGGETTI A LEGGE DI AUTORIZZAZIONE ALLA RATIFICA O APPROVATI CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA RECENTEMENTE ENTRATI IN VIGORE

Data, luogo della firma, titolo	Data di entrata in vigore
Convenzione consolare tra la Repubblica italiana e la Repubblica algerina democratica e popolare, con allegati scambi di lettere effettuati ad Algeri il 2 marzo 1999 (Algeri, 10 giugno 1992) *(Vedi legge 16 marzo 2001, n. 115 pubblicata nella* G.U. *n. 87 del 13 aprile 2001, supplemento ordinario n. 83).*	1° settembre 2001 *G.U.* n. 201 del 30 agosto 2001
Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Slovenia concernente l'esercizio del servizio ferroviario attraverso la frontiera di Stato, con due allegati (Roma, 22 giugno 1995) *(Vedi legge 16 giugno 1997, n. 200 pubblicata nella* G.U. *n. 155 del 5 luglio 1997, supplemento ordinario n. 137/L).*	27 giugno 2001 *G.U.* n. 188 del 14 agosto 2001
Accordo tra il Ministero della difesa della repubblica italiana ed il Ministero della difesa della Federazione russa sulla cooperazione nel campo della difesa (Roma, 14 novembre 1996) *(Vedi legge 14 ottobre 1999, n. 398 pubblicata nella* G.U. *n. 259 del 4 novembre 1999, supplemento ordinario n. 191/L).*	31 marzo 2000 *G.U.* n. 183 dell'8 agosto 2001
Memorandum d'intesa tra il Ministero della difesa della Repubblica italiana e il Ministero della difesa della Repubblica del Cile sulla cooperazione nel campo della difesa e dei materiali per la difesa (Roma, 8 aprile 1997) *(Vedi legge 20 dicembre 2000, n. 405 pubblicata nella* G.U. *n. 8 dell'11 gennaio 2001).*	1° agosto 2001 *G.U.* n. 208 del 7 settembre 2001
Accordo di collaborazione culturale e scientifica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Uzbekistan (Tashkent, 3 maggio 1997) *(Vedi legge 18 febbraio 1999, n. 56 pubblicata nella* G.U. *n. 58 dell'11 marzo 1999).*	8 maggio 2001 *G.U.* n. 202 del 31 agosto 2001
Accordo di coproduzione e relazioni cinematografiche fra la Repubblica italiana e la Repubblica Portoghese, con allegato (Lisbona, 19 settembre 1997) *(Vedi legge 18 febbraio 1999, n. 58 pubblicata nella* G.U. *n. 58 dell'11 marzo 1999).*	27 luglio 2000 *G.U.* n. 6 del 9 gennaio 2001
Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica Ceca per lo sviluppo della cooperazione economica (Praga, 4 novembre 1997) *(Vedi legge 15 novembre 2000, n. 350 pubblicata nella* G.U. *n. 279 del 29 novembre 2000).*	8 febbraio 2001 *G.U.* n. 101 del 3 maggio 2001
Emendamento al Protocollo sulle sostanze che riducono lo strato di ozono, adottato durante la IX Conferenza delle Parti (Montreal, 15-17 novembre 1997) *(Vedi legge 17 febbraio 2001, n. 35 pubblicata nella* G.U. *n. 55 del 7 marzo 2001).*	30 luglio 2001 *G.U.* n. 137 del 15 giugno 2001
Accordo di collaborazione nel campo della cultura, dell'istruzione e della scienza fra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo macedone (Skopje, 21 gennaio 1998) *(Vedi legge 22 giugno 2000, n. 190 pubblicata nella* G.U. *n. 160 dell'11 luglio 2000).*	4 maggio 2001 *G.U.* n. 150 del 30 giugno 2001

Segue: TABELLA N. 2

Data, luogo della firma, titolo	Data di entrata in vigore
Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Estonia sulla cooperazione nel campo della difesa (Roma, 26 marzo 1998) *(Vedi legge 22 giugno 2000, n. 194 pubblicata nella* G.U. *n. 162 del 13 luglio 2000).*	9 febbraio 2001 *G.U.* n. 71 del 26 marzo 2001
Trattato generale di amicizia e cooperazione privilegiate tra la Repubblica italiana e la Repubblica argentina, con protocollo aggiuntivo per regolamentare le consultazioni politiche ad alto livello e protocollo esecutivo per l'istituzione di un pogramma economico, entrambi firmati a Roma il 29 marzo 1999 (Buenos Aires, 6 aprile 1998) *(Vedi legge 2 febbraio 2001, n. 20 pubblicata nella* G.U. *n. 44 del 22 febbraio 2001).*	13 aprile 2001 *G.U.* n. 133 dell'11 giugno 2001
Scambio di note tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica d'Austria sul riconoscimento reciproco di titoli e gradi accademici, con allegata lista dei titoli e gradi accademici corrispondenti (Vienna, 28 gennaio 1999) *(Vedi legge 10 ottobre 2000, n. 322 pubblicata nella* G.U. *n. 261 dell'8 novembre 2000, supplemento ordinario n. 183/L).*	1° marzo 2001 *G.U.* n. 150 del 30 giugno 2001
Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Federazione russa sui trasporti internazionali di viaggiatori e merci su strada, con protocollo (Mosca, 16 marzo 1999) *(Vedi legge 16 marzo 2001, n. 111 pubblicata nella* G.U. *n. 86 del 12 aprile 2001, supplemento ordinario n. 81/L).*	27 luglio 2001 *G.U.* n. 183 dell'8 agosto 2001
Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Federazione russa per l'assistenza italiana nella distruzione degli stock di armi chimiche nella Federazione russa (Mosca, 20 gennaio 2000) *(Vedi legge 17 febbraio 2001, n. 34 pubblicata nella* G.U. *n. 54 del 6 marzo 2001).*	14 giugno 2001 *G.U.* n. 202 del 31 agosto 2001

AVVISO DI RETTIFICA

La pagina 8 del supplemento ordinario alla «*Gazzetta Ufficiale*» n. 165 del 18 luglio 2001 - Serie generale - deve considerarsi sostituita dalla presente:

Data, luogo della firma, titolo	Data di entrata in vigore
Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica islamica del Pakistan sulla promozione e protezione degli investimenti (Islamabad, 19 luglio 1997) *(Vedi legge 16 marzo 2001, n. 116 pubblicata nella* G.U. *n. 87 del 13 aprile 2001).*	22 giugno 2001 *G.U.* n. 154 del 5 luglio 2001
Accordo tra il Ministero della difesa della Repubblica italiana e il Ministero della difesa della Ucraina sulla cooperazione nel campo della difesa (Roma, 17 marzo 1998) *(Vedi legge 27 gennaio 2000, n. 12 pubblicata nella* G.U. *n. 33 del 10 febbraio 2000).*	5 gennaio 2001 *G.U.* n. 59 del 12 marzo 2001
Convenzione sull'aiuto alimentare del 1999, con allegati (Londra, 13 aprile 1999) *(Vedi legge 29 dicembre 2000, n. 413 pubblicata nella* G.U. *n. 14 del 18 gennaio 2001).*	21 marzo 2001 *G.U.* n. 119 del 24 maggio 2001

930.

Algeri, 6 giugno 1996

Accordo di consolidamento tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica algerina democratica e popolare, con due allegati *(Non riprodotti per motivi tecnici)*

(Entrata in vigore: 5 aprile 2001)

ACCORD DE CONSOLIDATION ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ITALIENNE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

Le Gouvernement de la République Italienne et le Gouvernement de la République Algérienne dans l'ésprit d'amitié et de coopération économique existant entre les deux Pays et en application des dispositions du Procès Verbal signé a Paris le 21 Juillet 1995 entre l'Algérie et les Pays participants au "Club de Paris", sont convenus de ce qui suit sur la consolidation de la dette extérieure de l'Algérie:

ARTICLE I

Le présent Accord concerne la consolidation:

a) des dettes du Gouvernement algérien ou de son secteur public ou bénéficiant d'une garantie du Gouvernement algérien ou de son secteur public,
- en **principal et intérêts contractuels**, dues entre le 1er Juin 1995 et le 31 mai 1996 et non réglées et,
- en **principal**, dues entre le 1er Juin 1996 et le 31 Mai 1998 et non réglées,

se rapportant aux fournitures de biens et services, à l'exécution de travaux ainsi qu'aux opérations financières prévoyant un règlement échelonné sur une période supérieure à un an, ayant fait l'objet d'un contrat ou d'une convention financière conclus **avant le 30 Septembre 1993** et bénéficiant d'une garantie de l'Etat italien par l'entremise de la Sezione Speciale per l'Assicurazione del Credito all'Esportazione, ci-après dénommée **"SACE" (Annexe A)**;

b) des dettes,
- en **principal et intérêts contractuels**, dues entre le 1er Juin 1995 et le 31 mai 1996 et non réglées et,
- en **principal**, dues entre le 1er Juin 1996 et le 31 Mai 1998 et non réglées,

résultant des prêts d'aide publique au développement relatifs aux conventions financières conclues entre MEDIOCREDITO CENTRALE et la BANQUE ALGERIENNE DE DEVELOPPEMENT avant le 30 Septembre 1993 **(Annexe B)**.

Les montants indiqués dans les Annexes **A** et **B** pourront être modifiés d'un commun accord entre les Parties signataires du présent Accord.

ARTICLE II

Les dettes visées au précedent Article I seront remboursées et transférées par le Gouvernement algérien (ci après denommé **"Gouvernement"**), par l'entremise de la Banque d'Algérie à la "SACE", en ce qui concerne les dettes indiquées au paragraphe **a)** et au **MEDIOCREDITO CENTRALE** en ce qui concerne les dettes indiquées au paragraphe **b)**, dans les devises prévues dans les contrats et conventions financières respectifs, comme suit:

30.11.1999	0,43%
31.5.2000	0,60%
30.11.2000	0,78%
31.5.2001	0,98%
30.11.2001	1,19%
31.5.2002	1,41%
30.11.2002	1,65%
31.5.2003	1,90%
30.11.2003	2,17%
31.5.2004	2,46%
30.11.2004	2,76%
31.5.2005	3,09%
30.11.2005	3,43%
31.5.2006	3,80%
30.11.2006	4,19%
31.5.2007	4,60%
30.11.2007	5,04%
31.5.2008	5,50%
30.11.2008	6,00%
31.5.2009	6,52%
30.11.2009	7,07%
31.5.2010	7,65%
30.11.2010	8,27%
31.5.2011	8,92%
30.11.2011	9,59%

ARTICLE III

1) Le "**Gouvernement**" s'engage à rembourser et à transférer respectivement à la "**SACE**" et au **MEDIOCREDITO CENTRALE,** sur le montant consolidé au titre du présent Accord, des intérêts de consolidation dont le taux est ainsi défini;

- 9,94% p.a. pour les dettes libéllées en lires italiennes,
- 6,80% p.a. pour les dettes libéllées en dollars US,
- 7,10% p.a. pour les dettes libéllées en francs français,
- 6,95% p.a. pour les dettes libéllées en marcs allemands

et visées au paragraphe **a)** de l'Article I

- 1,70% p.a. pour les dettes mentionnées au paragraphe **b)** du même Article I.

2) Ces taux d'intérêt s'appliquent et se subsituent aux taux prévus par les contrats et conventions originaux , à partir des dates d'échéance contractuelle jusqu'au règlement total des dettes consolidées au titre du présent Accord.

3) Les intérêts seront réglés dans les devises indiquées dans les contrats ou conventions financières en versements semestriels le 31 Mai et 30 Novembre de chaque année, la première échéance étant fixée le 30 Juin 1996.

ARTICLE IV

Le "**Gouvernement**" s'engage à rembourser et à transférer, les échéances dues et non réglées à la date du 21 Juillet 1995, au titre des prêts accordés ou garantis par le Gouvernement italien ou ses organismes appropriés, et n'entrant pas dans le champ d'application du présent Accord le plus tôt possible et en tout cas , au plus tard le 30 Juin 1996.

Des intérêts de retard seront perçus sur ces montants.

ARTICLE V

En cas de retard, supérieur à trente jours, sur tout paiement prévu aux Articles II et III du présent Accord, le "**Gouvernement**" s'engage à rembourser et à transférer promptement des intérêrets de rétard

- à la "SACE", au taux de "LIBOR" majoré de 0,75%

- à **MEDIOCREDITO CENTRALE**, au taux d'intérêt prévu au titre d'intérêt de rétard par les Conventions financières initiales.

ARTICLE VI

A l'exception des dispositions du présent Accord, celui-ci n'affecte en rien les liens juridiques prévus par le droit commun, ou les engagements souscrits par les parties pour les opérations auxquelles se réfèrent les dettes mentionnées au précedent Article I.

ARTICLE VII

Les dispositions du présent Accord s'appliqueront aux dettes dues du 1er Juillet 1996 au 30 Juin 1997 pourvu que les conditions indiquées à la **Section IV**, point **3 b)** du Procès Verbal du Club de Paris du 21 Juillet 1995 soient remplies.

ARTICLE VIII

Les dispositions du présent Accord s'appliqueront aux dettes dues du 1er Juillet 1997 au 31 Mai 1998 pourvu que les conditions indiquées à la **Section IV**, point **3 c)** du Procès Verbal du Club de Paris du 21 Juillet 1995 soient remplies.

ARTICLE IX

Le présent Accord entrera en vigueur au moment de la dernière notification de la conclusion des procédures internes prévues par les législations respectives.

En foi de quoi les soussignés Représentant, dûment habilités, ont signé le présent Accord.

Fait à ....ALGER........ en deux exemplaires, en langue française le.06..JUIN..1996

POUR LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ITALIENNE

P. Schmidt

POUR LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

29/03/1996

A N N E X E A

MONTANT DES ECHEANCES RECONCILIEES

PREMIERE PERIODE : DU 01/06/1995 AU 31/05/1996

DEVISE	MONTANT	EQUIVALENT USD
DOLLAR US	383 144 804.91	383 144 804.91
LIRE ITALIENNE	314 788 023 286.00	203 089 000.00
FRANC FRANCAIS	3 900 583.23	780 117.00
MARK ALLEMAND	44 029 966.83	27 517 730.00
T O T A L		614 532 649.91

DEUXIEME PERIODE : DU 01/06/1996 AU 31/05/1998

DEVISE	MONTANT	EQUIVALENT USD
DOLLAR US	859 172 168.99	859 172 168.99
LIRE ITALIENNE	354 501 916 857.00	228 710 323.00
MARK ALLEMAND	62 667 641.52	39 167 276.00
T O T A L		1 127 049 767.99

TOUTES PERIODES CONFONDUES : DU 01/06/1995 AU 31/05/1998

DEVISE	MONTANT	EQUIVALENT USD
DOLLAR US	1 242 316 975.90	1 242 316 975.90
LIRE ITALIENNE	669 289 940 143.00	431 799 323.00
FRANC FRANCAIS	3 900 583.23	780 117.00
MARK ALLEMAND	106 697 608.35	66 686 006.00
T O T A L		1 741 582 417.90

29/03/1996

LISTE DES ECHEANCES NON ENCORE RECONCILIEES

EN LIRE ITALIENNE

Num Police	Date Ech	PRINCIPAL	INTERET	Obs
8800099000	01/07/1997	8 457 249.00		
8900025100	29/03/1996	66 106 456.00	22 327 455 .00	
8900025100	29/06/1996	66 106 456.00		
8900133500	30/09/1996	53 269 500.00		
890017820W	16/09/1995	39 542 000.00	3 618 093 .00	
9000002400	28/06/1996	87 276 640.00		
9000099100	02/06/1995		12 893 662 .00	Paye
9000112200	09/06/1995		22 561 053 .00	Paye
9000141400	07/12/1995		10 657 460 .00	
9000141400	16/11/1995		10 886 986 .00	
900017920W	15/01/1996	7 914 449.00		
900017920W	15/01/1996	23 174 013.00		
900017920W	15/01/1996	27 345 940.00		
900017920W	28/06/1996	30 865 417.00		
900017920W	31/12/1996	50 879 585.00		
900017920W	31/12/1996	10 541 237.00		
900017920W	31/12/1996	30 865 417.00		
900017920W	30/06/1997	30 865 417.00		
900017920W	30/06/1997	10 541 237.00		
900017920W	30/06/1997	50 879 585.00		
900017920W	31/12/1997	50 879 585.00		
900017920W	31/12/1997	1 541 237.00		
900017920W	31/12/1997	30 865 417.00		
9100003600	30/06/1995	690 621 884.00		
9100080400	15/11/1995	43 622 070.00	6 576 030 .00	
9100080400	15/05/1996	43 622 070.00	4 384 020 .00	
9100080400	15/11/1996	43 622 075.00		
9100080400	15/11/1995	25 339 710.00	5 093 280 .00	
9100080400	15/05/1996	25 339 710.00	3 819 960 .00	
9100080400	15/11/1996	25 339 710.00		
9100080400	15/05/1997	25 339 740.00		
9100092600	01/08/1995		3 858 629 .00	
9100092600	01/02/1996		4 523 985 .00	
9100092600	29/09/1995		8 973 684 .00	
9100092600	19/12/1995		3 672 081 .00	
9100092600	20/10/1995		27 445 321 .00	
9100092600	20/04/1996		26 150 943 .00	
9100092600	01/08/1995		17 420 955 .00	
9100092600	01/02/1996		20 326 150 .00	
9100092600	06/09/1995		5 348 639 .00	
9100092600	16/03/1996		4 849 627 .00	
9100092700	13/09/1995		17 981 339 .00	
9100092700	07/09/1995		24 285 240 .00	
9100128600	14/06/1995	2 909 440.00		
9100173500	08/06/1995	228 652 500.00		

Num Police	Date Ech	PRINCIPAL	INTERET	Obs
9100207100	26/06/1995		5 978 640 .00	
9100207100	24/06/1996	19 504 576.00		
9100207100	23/12/1996	19 504 576.00		
9100207100	24/06/1997	19 504 576.00		
9100207100	23/12/1997	19 504 576.00		
9200018000	12/04/1996	62 488 593.00	31 923 860 .00	
9200055100	31/07/1995	214 144 920.00	114 496 659 .00	
9200055100	31/01/1996	214 144 920.00	103 461 683 .00	
9200055100	31/07/1995	152 802 205.00	90 776 232 .00	
9200055100	31/01/1996	152 802 205.00	83 052 729 .00	
9200067100	01/06/1995		25 480 778 .00	Paye
9200073900	13/06/1995		170 819 822 .00	Paye
9200074300	29/04/1996	2 301 151 160.00	178 459 386 .00	
9200078300	17/07/1995	7 020 995.00		
9200093000	23/06/1995		242 869 990 .00	payee
9200102500	15/12/1997	11 330 000.00		
9200103700	07/12/1995	91 657 149.00		
9200114000	07/12/1995	2 570 383 680.00	147 060 218 .00	
9200163800	29/11/1995	5 210 065.00	2 808 746 .00	
9200163800	29/05/1996	5 210 065.00	2 496 663 .00	
9200163800	29/11/1996	5 210 065.00		
9200163800	29/05/1997	5 210 065.00		
9200163800	29/11/1997	5 210 065.00		
9200163800	29/05/1998	5 210 065.00		
9300055400	15/11/1995		43 998 237 .00	
9300055400	09/12/1995		4 540 882 .00	
9300055400	06/09/1995		587 927 .00	
9300055400	06/03/1996		587 962 .00	
9300055400	20/10/1995		23 494 461 .00	
9300055400	03/08/1995		22 917 490 .00	
9300055400	17/01/1996		236 486 .00	
9300055400	17/07/1997	3 816 000.00		
9300055400	14/03/1996		957 508 .00	
9300055400	14/09/1997	17 140 000.00		
9300055400	17/08/1995		38 375 509 .00	
9300055400	17/02/1996		43 827 810 .00	
9300055400	30/06/1995		37 187 284 .00	
9300055400	29/12/1995		42 160 002 .00	
9300055400	29/09/1995		6 537 678 .00	
9300055400	29/03/1996		5 916 953 .00	
9300055400	04/08/1995		18 692 138 .00	
9300055400	04/02/1996		21 898 592 .00	
9300055400	28/11/1995		43 676 636 .00	
9300055400	18/12/1995		7 605 587 .00	
9300055400	16/11/1995		4 004 846 .00	
9300055400	03/07/1995		6 335 184 .00	

Num Police	Date Ech	P R I N C I P A L	I N T E R E T	Obs
9300055400	03/01/1996		7 413 703 .00	
9300055400	06/09/1995		2 571 196 .00	
9300055400	22/09/1995		26 041 445 .00	
9300055400	22/03/1996		21 833 298 .00	
9300055400	11/10/1995		2 776 361 .00	
9300055400	06/09/1995		2 571 196 .00	
9300055400	22/09/1995		26 041 445 .00	
9300055400	22/03/1996		21 833 298 .00	
9300055400	11/10/1995		2 776 361 .00	
9300055400	10/11/1995		6 326 710 .00	
9300055400	14/12/1995		5 684 450 .00	
9300055400	29/12/1995		1 019 303 .00	
9300055400	20/01/1996		33 983 .00	
9300055400	20/07/1997	540 000.00		
9300055400	07/02/1996		2 212 266 .00	
9300055400	03/08/1997	36 247 570.00		
9300055400	02/04/1996		4 086 579 .00	
9300055400	02/10/1997	69 910 000.00		
9300055400	04/12/1995		6 948 271 .00	
9300055400	17/07/1995		27 513 357 .00	
9300055400	17/01/1996		30 888 367 .00	
9300055400	10/08/1995		19 516 520 .00	
9300055400	10/02/1996		22 779 257 .00	
9300055400	29/06/1995		39 777 169 .00	
9300055400	29/12/1995		45 877 449 .00	
9300055400	31/07/1995		31 255 769 .00	
T O T A L		7 847 183 837.00	2 145 434 623 .00	
T O T A L USD		4 945 903.19	1 352 219 .11	

Num Police	Date Ech	P R I N C I P A L	I N T E R E T	Obs
8700167300	08/08/1996	26 720.14		
8900088500	26/03/1996	85 852.00	24 854 .00	
8900117300	16/02/1996	21 068.69		Paye
8900117300	04/02/1996	236 652.67		Paye
8900117300	16/02/1996	103 835.98		Paye
8900117300	16/02/1996	95 585.23		Paye
8900117300	16/02/1996	86 217.17		Paye
8900117300	16/02/1996	86 307.74		Paye
8900117300	16/02/1996	112 016.78		Paye
8900117300	16/11/1995		96 .37	
8900117300	16/11/1995		4 070 .92	
8900117300	03/11/1995		102 .51	
9100203000	22/03/1996		2 921 .64	
9100203000	22/03/1996		1 677 .47	
9100203000	22/03/1996		1 219 .20	
9200084500	28/03/1997	17 336.17		
9200127900	22/07/1996	182 185.62		
9200127900	22/01/1997	182 185.62		
9200127900	22/07/1997	182 185.62		
9200127900	22/01/1998	182 185.62		
9300007900	15/06/1995	221 818.83		
T O T A L		1 822 153 .88	34 942 .11	

TOTAL LIRE : 9 992 618 460.00

TOTAL USD : 1 8S7 095.99

TOTAL GLOBAL en DOLLAR : 8 155 218 .31

Istituto Centrale per il Credito a Medio Termine
"MEDIOCREDITO CENTRALE S.p.A."

(CLUB DE PARIS DU 21/07/1995)

ACCORD DE CONSOLIDATION ENTRE ITALIE ET ALGERIA
VERSEMENTS DUES AU MEDIOCREDITO CENTRALE ENTRE LE 01/06/1995 ET LE 31/05/1998 ET NON REGLES
RESULTANT DES CONVENTIONS FINANCIERES
CONSOLIDATION N. 95/902/00

N.CREDIT	TIRAGE	DATE ECHEANCE	DEVISE	PRINCIPAL	INTERET	TOTAL
89/002/00	001	11/06/1995	LIT	0,00	118.074.600,00	118.074.600,00
89/002/00	002	11/06/1995	LIT	0,00	17.029.320,00	17.029.320,00
89/002/00	006	11/06/1995	LIT	0,00	1.618.479,00	1.618.479,00
89/002/00	005	11/06/1995	LIT	0,00	2.289.599,00	2.289.599,00
89/002/00	004	11/06/1995	LIT	0,00	2.873.067,00	2.873.067,00
89/002/00	003	11/06/1995	LIT	0,00	7.918.610,00	7.918.610,00
89/002/00	014	11/06/1995	LIT	0,00	876.889,00	876.889,00
89/002/00	013	11/06/1995	LIT	0,00	7.971.537,00	7.971.537,00
89/002/00	012	11/06/1995	LIT	0,00	2.098.871,00	2.098.871,00
89/002/00	011	11/06/1995	LIT	0,00	843.360,00	843.360,00
89/002/00	010	11/06/1995	LIT	0,00	8.397.160,00	8.397.160,00
89/002/00	009	11/06/1995	LIT	0,00	2.331.945,00	2.331.945,00
89/002/00	008	11/06/1995	LIT	0,00	10.575.665,00	10.575.665,00
89/002/00	007	11/06/1995	LIT	0,00	12.041.577,00	12.041.577,00
89/002/00	021	11/06/1995	LIT	0,00	1.370.922,00	1.370.922,00
89/002/00	020	11/06/1995	LIT	0,00	236.250,00	236.250,00
89/002/00	019	11/06/1995	LIT	0,00	5.178.241,00	5.178.241,00
89/002/00	018	11/06/1995	LIT	0,00	29.239.235,00	29.239.235,00
89/002/00	017	11/06/1995	LIT	0,00	173.175.369,00	173.175.369,00
89/002/00	016	11/06/1995	LIT	0,00	6.844.252,00	6.844.252,00
89/002/00	015	11/06/1995	LIT	0,00	635.697,00	635.697,00
93/001/00	005	22/07/1995	LIT	0,00	3.086.563,00	3.086.563,00
93/001/00	004	22/07/1995	LIT	0,00	2.862.773,00	2.862.773,00

N.CREDIT	TIRAGE	DATE ECHEANCE	DEVISE	PRINCIPAL	INTERET	TOTAL
93/001/00	003	22/07/1995	LIT	0,00	944.475,00	944.475,00
93/001/00	002	22/07/1995	LIT	0,00	1.361.719,00	1.361.719,00
93/001/00	001	22/07/1995	LIT	0,00	11.812.500,00	11.812.500,00
93/001/00	017	22/07/1995	LIT	0,00	442.146,00	442.146,00
93/001/00	016	22/07/1995	LIT	0,00	531.252,00	531.252,00
93/001/00	015	22/07/1995	LIT	0,00	1.394.531,00	1.394.531,00
93/001/00	014	22/07/1995	LIT	0,00	3.142.943,00	3.142.943,00
93/001/00	013	22/07/1995	LIT	0,00	2.734.871,00	2.734.871,00
93/001/00	012	22/07/1995	LIT	0,00	1.604.844,00	1.604.844,00
93/001/00	011	22/07/1995	LIT	0,00	4.661.806,00	4.661.806,00
93/001/00	010	22/07/1995	LIT	0,00	7.757.311,00	7.757.311,00
93/001/00	009	22/07/1995	LIT	0,00	4.128.056,00	4.128.056,00
93/001/00	008	22/07/1995	LIT	0,00	5.452.927,00	5.452.927,00
93/001/00	007	22/07/1995	LIT	0,00	2.174.813,00	2.174.813,00
93/001/00	006	22/07/1995	LIT	0,00	3.058.125,00	3.058.125,00
92/015/00	900	03/08/1995	LIT	0,00	41.500.000,00	41.500.000,00
91/010/00	900	08/08/1995	LIT	0,00	47.620.000,00	47.620.000,00
90/001/00	900	07/09/1995	LIT	0,00	69.507.251,00	69.507.251,00
90/008/00	900	27/09/1995	LIT	0,00	220.474.024,00	220.474.024,00
91/024/00	004	28/11/1995	LIT	0,00	7.780.229,00	7.780.229,00
91/024/00	003	28/11/1995	LIT	0,00	7.787.818,00	7.787.818,00
91/024/00	002	28/11/1995	LIT	0,00	9.292.467,00	9.292.467,00
91/024/00	001	28/11/1995	LIT	0,00	7.262.597,00	7.262.597,00

N.CREDIT	TIRAGE	DATE ECHEANCE	DEVISE	PRINCIPAL	INTERET	TOTAL
89/002/00	024	11/12/1995	LIT	0,00	28.234.842,00	28.234.842,00
89/002/00	023	11/12/1995	LIT	0,00	455.414,00	455.414,00
89/002/00	014	11/12/1995	LIT	0,00	876.889,00	876.889,00
89/002/00	015	11/12/1995	LIT	0,00	635.697,00	635.697,00
89/002/00	016	11/12/1995	LIT	0,00	6.844.252,00	6.844.252,00
89/002/00	017	11/12/1995	LIT	0,00	156.641.037,00	156.641.037,00
89/002/00	018	11/12/1995	LIT	0,00	30.778.143,00	30.778.143,00
89/002/00	019	11/12/1995	LIT	0,00	6.705.636,00	6.705.636,00
89/002/00	020	11/12/1995	LIT	0,00	525.000,00	525.000,00
89/002/00	022	11/12/1995	LIT	0,00	36.240.201,00	36.240.201,00
89/002/00	021	11/12/1995	LIT	0,00	5.140.956,00	5.140.956,00
89/002/00	006	11/12/1995	LIT	0,00	1.618.479,00	1.618.479,00
89/002/00	007	11/12/1995	LIT	0,00	12.041.577,00	12.041.577,00
89/002/00	008	11/12/1995	LIT	0,00	10.575.665,00	10.575.665,00
89/002/00	009	11/12/1995	LIT	0,00	2.331.945,00	2.331.945,00
89/002/00	010	11/12/1995	LIT	0,00	8.397.160,00	8.397.160,00
89/002/00	011	11/12/1995	LIT	0,00	843.360,00	843.360,00
89/002/00	012	11/12/1995	LIT	0,00	2.098.871,00	2.098.871,00
89/002/00	013	11/12/1995	LIT	0,00	7.971.537,00	7.971.537,00
89/002/00	002	11/12/1995	LIT	0,00	17.029.320,00	17.029.320,00
89/002/00	003	11/12/1995	LIT	0,00	7.918.610,00	7.918.610,00
89/002/00	004	11/12/1995	LIT	0,00	2.873.067,00	2.873.067,00
89/002/00	005	11/12/1995	LIT	0,00	2.289.599,00	2.289.599,00

N.CREDIT	TIRAGE	DATE ECHEANCE	DEVISE	PRINCIPAL	INTERET	TOTAL
89/002/00	001	11/12/1995	LIT	0,00	118.074.600,00	118.074.600,00
93/001/00	001	22/01/1996	LIT	0,00	11.812.500,00	11.812.500,00
93/001/00	002	22/01/1996	LIT	0,00	1.361.719,00	1.361.719,00
93/001/00	003	22/01/1996	LIT	0,00	944.475,00	944.475,00
93/001/00	004	22/01/1996	LIT	0,00	2.862.773,00	2.862.773,00
93/001/00	005	22/01/1996	LIT	0,00	3.086.563,00	3.086.563,00
93/001/00	006	22/01/1996	LIT	0,00	3.058.125,00	3.058.125,00
93/001/00	007	22/01/1996	LIT	0,00	2.174.813,00	2.174.813,00
93/001/00	008	22/01/1996	LIT	0,00	4.629.844,00	4.629.844,00
93/001/00	009	22/01/1996	LIT	0,00	3.850.000,00	3.850.000,00
93/001/00	010	22/01/1996	LIT	0,00	8.462.521,00	8.462.521,00
93/001/00	011	22/01/1996	LIT	0,00	6.125.000,00	6.125.000,00
93/001/00	012	22/01/1996	LIT	0,00	2.108.554,00	2.108.554,00
93/001/00	013	22/01/1996	LIT	0,00	4.002.250,00	4.002.250,00
93/001/00	014	22/01/1996	LIT	0,00	5.955.050,00	5.955.050,00
93/001/00	015	22/01/1996	LIT	0,00	3.346.875,00	3.346.875,00
93/001/00	016	22/01/1996	LIT	0,00	1.593.756,00	1.593.756,00
93/001/00	017	22/01/1996	LIT	0,00	1.730.138,00	1.730.138,00
93/001/00	021	22/01/1996	LIT	0,00	1.301.976,00	1.301.976,00
93/001/00	020	22/01/1996	LIT	0,00	2.776.355,00	2.776.355,00
93/001/00	019	22/01/1996	LIT	0,00	8.801.172,00	8.801.172,00
93/001/00	018	22/01/1996	LIT	0,00	3.655.575,00	3.655.575,00
92/015/00	900	03/02/1996	LIT	0,00	41.500.000,00	41.500.000,00

N.CREDIT.	TIRAGE	DATE ECHEANCE	DEVISE	PRINCIPAL	INTERET	TOTAL
91/010/00	900	08/02/1996	LIT	0,00	47.620.000,00	47.620.000,00
90/001/00	900	07/03/1996	LIT	264.789.521,00	69.507.251,00	334.296.772,00
90/008/00	900	27/03/1996	LIT	839.901.039,00	220.474.024,00	1.060.375.063,00
91/024/00	004	28/05/1996	LIT	0,00	7.780.229,00	7.780.229,00
91/024/00	001	28/05/1996	LIT	0,00	7.262.597,00	7.262.597,00
91/024/00	002	28/05/1996	LIT	0,00	9.292.467,00	9.292.467,00
91/024/00	003	28/05/1996	LIT	0,00	7.787.818,00	7.787.818,00
90/001/00	900	07/09/1996	LIT	264.789.521,00	0,00	264.789.521,00
90/008/00	900	27/09/1996	LIT	839.901.039,00	0,00	839.901.039,00
90/001/00	900	07/03/1997	LIT	264.789.521,00	0,00	264.789.521,00
90/008/00	900	27/03/1997	LIT	839.901.039,00	0,00	839.901.039,00
91/024/00	003	28/05/1997	LIT	29.667.878,00	0,00	29.667.878,00
91/024/00	002	28/05/1997	LIT	35.399.874,00	0,00	35.399.874,00
91/024/00	001	28/05/1997	LIT	27.667.035,00	0,00	27.667.035,00
91/024/00	004	28/05/1997	LIT	29.638.966,00	0,00	29.638.966,00
90/001/00	900	07/09/1997	LIT	264.789.521,00	0,00	264.789.521,00
90/008/00	900	27/09/1997	LIT	839.901.039,00	0,00	839.901.039,00
91/024/00	004	28/11/1997	LIT	29.638.966,00	0,00	29.638.966,00
91/024/00	001	28/11/1997	LIT	27.667.035,00	0,00	27.667.035,00
91/024/00	003	28/11/1997	LIT	29.667.878,00	0,00	29.667.878,00
91/024/00	002	28/11/1997	LIT	35.399.874,00	0,00	35.399.874,00
90/001/00	900	07/03/1998	LIT	264.789.521,00	0,00	264.789.521,00
90/008/00	900	27/03/1998	LIT	839.901.039,00	0,00	839.901.039,00

N.CREDIT	TIRAGE	DATE ECHEANCE	DEVISE	PRINCIPAL	INTERET	TOTAL
91/024/00	002	28/05/1998	LIT	35.399.874,00	0,00	35.399.874,00
91/024/00	003	28/05/1998	LIT	29.667.878,00	0,00	29.667.878,00
91/024/00	001	28/05/1998	LIT	27.667.035,00	0,00	27.667.035,00
91/024/00	004	28/05/1998	LIT	29.638.966,00	0,00	29.638.966,00
		TOT.GEN.	LIT	5.890.574.059,00	1.842.002.963,00	7.732.577.022,00

Traduzione non ufficiale

ACCORDO DI CONSOLIDAMENTO FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ALGERINA DEMOCRATICA POPOLARE

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Algerina, nello spirito di amicizia e di cooperazione economica esistente fra i due Paesi ed in applicazione delle disposizioni del Processo Verbale firmato a Parigi il 21 luglio 1995 fra l'Algeria ed i paesi partecipanti al <<Club di Parigi>>, hanno convenuto quanto segue per quanto riguarda il consolidamento del debito estero dell'Algeria:

ARTICOLO I

Il presente Accordo concerne il consolidamento :

a) dei debiti del Governo algerino o del suo settore pubblico o che beneficiano di una garanzia del Governo algerino o del suo settore pubblico,

in **capitale ed interessi contrattuali**, dovuti fra il 1 giugno 1995 ed il 31 maggio 1996 e non pagati ,

- in **capitale,** dovuti fra il 1 giugno 1996 ed il 31 maggio 1998 e non pagati, relativi alle forniture di beni e servizi, all'esecuzione di lavori, nonché ad operazioni finanziarie che prevedono un pagamento scaglionato su un periodo superiore ad un anno, che sono state oggetto di un contratto o di una convenzione finanziaria conclusi **prima del 30 settembre 1993** e che beneficiano di una garanzia dello Stato italiano tramite la Sezione speciale per l'Assicurazione del Credito all'Esportazione, di seguito denominata **"SACE" (Annesso A);**

b) dei debiti,

- in **capitale ed interessi contrattuali,** dovuti fra il 1 giugno 1995 ed il 31 maggio 1996 e non pagati e,

- in **capitale**, dovuti fra il 1° giugno 1996 ed il 31 maggio 1998 e non pagati, derivanti dai prestiti di aiuto pubblico allo sviluppo relativi alle convenzioni finanziarie concluse **FRA MEDIOCREDITO CENTRALE E LA BANCA ALGERINA DI SVILUPPO** prima del 30 Settembre 1993 **(Allegato B).**

Gli importi indicati negli Annessi A e B potranno essere modificati di comune accordo fra le Parti firmatarie del presente Accordo

ARTICOLO II

I debiti di cui al precedente Articolo I saranno rimborsati e trasferiti dal Governo algerino (di seguito denominato "**Governo**") tramite la Banca d'Algeria alla "**SACE**" per quanto concerne i debiti indicati al paragrafo **a)**, ed a **MEDIOCREDITO CENTRALE** per quanto concerne in debiti indicati al paragrafo **b)** nelle valute previste nei rispettivi contratti e convenzioni finanziarie, come segue:

30.11.1999	0,43%
31.5.2000	0,60%
30.11.2000	0,78%
31.5.2001	0,98%
30.11.2001	0,19%
31.5.2002	1,41%
30.11.2002	1,65%
31.5.2003	1,90%
30.11.2003	2,17%
31.5.2004	2,46%
30.11.2004	2,76%
31.5.2005	3,09%
30.11.2005	3,43%
31.5.2006	3,80%
30.11.2006	4,19%
31.5.2007	4,60%
30.11.2007	5,04%
31.5.2008	5,50%
31.11.2008	6,00%
31.5.2009	6,52%
31.11.2009	7,07%
31.5.2010	7,65%
31.11.2010	8,27%
31.5.2011	8,92%
31.11.2011	9,59%

ARTICOLO III

1) Il **"Governo"** s'impegna a rimborsare ed a trasferire rispettivamente alla **SACE** ed a **MEDIOCREDITO CENTRALE**, sull'importo consolidato ai sensi del presente Accordo, gli interessi di consolidamento il cui tasso è in tal modo definito,

- 9,94% annuo per i debiti espressi in lire italiane
- 6,80% annuo per i debiti espressi in dollari USA,
- 7,10% annuo per i debiti espressi in franchi francesi,
-
- 6,95% annuo per i debiti espressi in marchi tedeschi di cui al paragrafo a) dell'Articolo I
- 1,70% annuo per i debiti menzionati al paragrafo **b)** dello stesso Articolo I.

2) Tali tassi d'interesse si applicano e si sostituiscono ai tassi previsti dai contratti e dalle convenzioni originarie, a decorrere dalle date di scadenza contrattuale fino al saldo totale dei debiti consolidati a titolo del presente Accordo.

3) Gli interessi saranno pagati nelle valute indicate nei rispettivi contratti o convenzioni finanziarie in rate semestrali il 31 maggio ed il 30 novembre di ciascun anno, la prima scadenza essendo fissata il 30 giugno 1996.

ARTICOLO IV

Il **Governo** s'impegna a rimborsare ed a trasferire le scadenze dovute e non pagate alla data del 21 luglio 1995, a titolo dei prestiti concessi o garantiti dal Governo italiano o dei suoi enti interessati e che non rientrano nella portata di applicazione del presente Accordo, presto ed in ogni caso non oltre il 30 giugno 1996.

Su questi importi saranno percepiti gli interessi di mora.

ARTICOLO V

In caso di ritardo di oltre trenta giorni su ogni pagamento previsto agli Articoli II e III del presente Accordo, il "Governo" s'impegna a rimborsare ed a trasferire sollecitamente gli interessi di mora :

- alla SACE, al tasso del LIBOR aumentato dello 0,75%

- a MEDIOCREDITO CENTRALE, al tasso d'interesse previsto per gli interessi di mora dalle Convenzioni finanziarie iniziali.

ARTICOLO VI

Ad eccezione delle disposizioni del presente Accordo, quest'ultimo non pregiudica in alcun modo i vincoli giuridici stabiliti dal diritto comune, o gli impegni sottoscritti dalle Parti per le operazioni cui si riferiscono i debiti indicati nel precedente Articolo I.

ARTICOLO VII

Le disposizioni del presente Accordo si applicheranno ai debiti dovuti dal 1 luglio 1996 al 30 giugno 1997, a patto che le condizioni previste alla **Sezione IV**, punto **3 b)** del Processo Verbale del Club di Parigi del 21 luglio 1995 siano soddisfatte.

ARTICOLO VIII

Le disposizioni del presente Accordo si applicheranno ai debiti dovuti dal 1 luglio 1997 al 31 maggio 1998, a patto che le condizioni previste alla **Sezione IV**, punto **3 c)** del Processo Verbale del Club di Parigi del 21 luglio 1995 siano soddisfatte.

ARTICOLO IX

Il presente Accordo entrerà in vigore al momento dell'ultima notifica dell'espletamento delle procedure interne previste dalle rispettive legislazioni.

IN FEDE DI CHE, i sottoscritti Rappresentanti, debitamente abilitati, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto ad Algeri, in due esemplari in lingua francese, il 6 giugno 1996.

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ALGERINA DEMOCRATICA E POPOLARE

ACCORD DE CONSOLIDATION ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ITALIENNE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

Le Gouvernement de la République Italienne et le Gouvernement de la République Algérienne dans l'ésprit d'amitié et de coopération économique existant entre les deux Pays et en application des dispositions du Procès Verbal signé a Paris le 21 Juillet 1995 entre l'Algérie et les Pays participants au "Club de Paris", sont convenus de ce qui suit sur la consolidation de la dette extérieure de l'Algérie:

ARTICLE I

Le présent Accord concerne la consolidation:

a) des dettes du Gouvernement algérien ou de son secteur public ou bénéficiant d'une garantie du Gouvernement algérien ou de son secteur public,
- en **principal** et **intérêts contractuels**, dues entre le 1er Juin 1995 et le 31 mai 1996 et non réglées et,
- en **principal**, dues entre le 1er Juin 1996 et le 31 Mai 1998 et non réglées,

se rapportant aux fournitures de biens et services, à l'exécution de travaux ainsi qu'aux opérations financières prévoyant un règlement échelonné sur une période supérieure à un an, ayant fait l'objet d'un contrat ou d'une convention financière conclus **avant le 30 Septembre 1993** et bénéficiant d'une garantie de l'Etat italien par l'entremise de la Sezione Speciale per l'Assicurazione del Credito all'Esportazione, ci-après dénommée **"SACE" (Annexe A)**;

b) des dettes,
- en **principal** et **intérêts contractuels**, dues entre le 1er Juin 1995 et le 31 mai 1996 et non réglées et,
- en **principal**, dues entre le 1er Juin 1996 et le 31 Mai 1998 et non réglées,

rèsultant des prêts d'aide publique au développement relatifs aux conventions financières conclues entre MEDIOCREDITO CENTRALE et la BANQUE ALGERIENNE DE DEVELOPPEMENT avant le 30 Septembre 1993 **(Annexe B)**.

Les montants indiqués dans les Annexes A et B pourront être modifiés d'un commun accord entre les Parties signataires du présent Accord.

ARTICLE II

Les dettes visées au précedent Article I seront remboursées et transférées par le Gouvernement algérien (ci après denommé **"Gouvernement"**), par l'entremise de la Banque d'Algérie à la **"SACE"**, en ce qui concerne les dettes indiquées au paragraphe **a)** et au **MEDIOCREDITO CENTRALE** en ce qui concerne les dettes indiquées au paragraphe **b)**, dans les devises prévues dans les contrats et conventions financières respectifs, comme suit:

30.11.1999	0,43%
31.5.2000	0,60%
30.11.2000	0,78%
31.5.2001	0,98%
30.11.2001	1,19%
31.5.2002	1,41%
30.11.2002	1,65%
31.5.2003	1,90%
30.11.2003	2,17%
31.5.2004	2,46%
30.11.2004	2,76%
31.5.2005	3,09%
30.11.2005	3,43%
31.5.2006	3,80%
30.11.2006	4,19%
31.5.2007	4,60%
30.11.2007	5,04%
31.5.2008	5,50%
30.11.2008	6,00%
31.5.2009	6,52%
30.11.2009	7,07%
31.5.2010	7,65%
30.11.2010	8,27%
31.5.2011	8,92%
30.11.2011	9,59%

ARTICLE III

1) Le **"Gouvernement"** s'engage à rembourser et à transférer respectivement à la "SACE" et au **MEDIOCREDITO CENTRALE,** sur le montant consolidé au titre du présent Accord, des intérêts de consolidation dont le taux est ainsi défini,

- 9,94% p.a. pour les dettes libéllées en lires italiennes,
- 6,80% p.a. pour les dettes libéllées en dollars US,
- 7,10% p.a. pour les dettes libéllées en francs français,
- 6,95% p.a. pour les dettes libéllées en marcs allemands

et visées au paragraphe **a)** de l'Article I

- 1,70% p.a. pour les dettes mentionnées au paragraphe **b)** du même Article I.

2) Ces taux d'intérêt s'appliquent et se subsituent aux taux prévus par les contrats et conventions originaux , à partir des dates d'échéance contractuelle jusqu'au règlement total des dettes consolidées au titre du présent Accord.

3) Les intérêts seront réglés dans les devises indiquées dans les contrats ou conventions financières en versements semestriels le 31 Mai et 30 Novembre de chaque année, la première échéance étant fixée le 30 Juin 1996.

ARTICLE IV

Le **"Gouvernement"** s'engage à rembourser et à transférer, les échéances dues et non réglées à la date du 21 Juillet 1995, au titre des prêts accordés ou garantis par le Gouvernement italien ou ses organismes appropriés, et n'entrant pas dans le champ d'application du présent Accord le plus tôt possible et en tout cas , au plus tard le 30 Juin 1996.

Des intérêts de retard seront perçus sur ces montants.

ARTICLE V

En cas de retard, supérieur à trente jours, sur tout paiement prévu aux Articles II et III du présent Accord, le "**Gouvernement**" s'engage à rembourser et à transférer promptement des intérêrets de rétard

- à la "SACE", au taux de "LIBOR" majoré de 0,75%

- à **MEDIOCREDITO CENTRALE**, au taux d'intérêt prévu au titre d'intérêt de rétard par les Conventions financières initiales.

ARTICLE VI

A l'exception des dispositions du présent Accord, celui-ci n'affecte en rien les liens juridiques prévus par le droit commun, ou les engagements souscrits par les parties pour les opérations auxquelles se réfèrent les dettes mentionnées au précedent Article I.

ARTICLE VII

Les dispositions du présent Accord s'appliqueront aux dettes dues du 1er Juillet 1996 au 30 Juin 1997 pourvu que les conditions indiquées à la **Section IV**, point **3 b)** du Procès Verbal du Club de Paris du 21 Juillet 1995 soient remplies.

ARTICLE VIII

Les dispositions du présent Accord s'appliqueront aux dettes dues du 1er Juillet 1997 au 31 Mai 1998 pourvu que les conditions indiquées à la **Section IV**, point **3 c)** du Procès Verbal du Club de Paris du 21 Juillet 1995 soient remplies.

ARTICLE IX

Le présent Accord entrera en vigueur au moment de la dernière notification de la conclusion des procédures internes prévues par les législations respectives.

En foi de quoi les soussignés Représentant, dûment habilités, ont signé le présent Accord.

Fait à ....ALGER........ en deux exemplaires, en langue française le..06..JUIN..1996

POUR LE GOUVERNEMENT
DE LA REPUBLIQUE ITALIENNE

P. Schmidt

POUR LE GOUVERNEMENT
DE LA REPUBLIQUE
ALGERIENNE DEMOCRATIQUE
ET POPULAIRE

29/03/1996

A N N E X E A

MONTANT DES ECHEANCES RECONCILIEES

PREMIERE PERIODE : DU 01/06/1995 AU 31/05/1996

DEVISE	MONTANT	EQUIVALENT USD
DOLLAR US	383 144 804.91	383 144 804.91
LIRE ITALIENNE	314 788 023 286.00	203 089 000.00
FRANC FRANCAIS	3 900 583.23	780 117.00
MARK ALLEMAND	44 029 966.83	27 517 730.00
T O T A L		614 532 649.91

DEUXIEME PERIODE : DU 01/06/1996 AU 31/05/1998

DEVISE	MONTANT	EQUIVALENT USD
DOLLAR US	859 172 168.99	859 172 168.99
LIRE ITALIENNE	354 501 916 857.00	228 710 323.00
MARK ALLEMAND	62 667 641.52	39 167 276.00
T O T A L		1 127 049 767.99

TOUTES PERIODES CONFONDUES : DU 01/06/1995 AU 31/05/1998

DEVISE	MONTANT	EQUIVALENT USD
DOLLAR US	1 242 316 975.90	1 242 316 975.90
LIRE ITALIENNE	669 289 940 143.00	431 799 323.00
FRANC FRANCAIS	3 900 583.23	780 117.00
MARK ALLEMAND	106 697 608.35	66 686 006.00
T O T A L		1 741 582 417.90

29/03/1996

LISTE DES ECHEANCES NON ENCORE RECONCILIEES

EN LIRE ITALIENNE

Num Police	Date Ech	P R I N C I P A L	I N T E R E T	Obs
8800099000	01/07/1997	8 457 249.00		
8900025100	29/03/1996	66 106 456.00	22 327 455 .00	
8900025100	29/06/1996	66 106 456.00		
8900133500	30/09/1996	53 269 500.00		
890017820W	16/09/1995	39 542 000.00	3 618 093 .00	
9000002400	28/06/1996	87 276 640.00		
9000099100	02/06/1995		12 893 662 .00	Paye
9000112200	09/06/1995		22 561 053 .00	Paye
9000141400	07/12/1995		10 657 460 .00	
9000141400	16/11/1995		10 886 986 .00	
900017920W	15/01/1996	7 914 449.00		
900017920W	15/01/1996	23 174 013.00		
900017920W	15/01/1996	27 345 940.00		
900017920W	28/06/1996	30 865 417.00		
900017920W	31/12/1996	50 879 585.00		
900017920W	31/12/1996	10 541 237.00		
900017920W	31/12/1996	30 865 417.00		
900017920W	30/06/1997	30 865 417.00		
900017920W	30/06/1997	10 541 237.00		
900017920W	30/06/1997	50 879 585.00		
900017920W	31/12/1997	50 879 585.00		
900017920W	31/12/1997	1 541 237.00		
900017920W	31/12/1997	30 865 417.00		
9100003600	30/06/1995	690 621 884.00		
9100080400	15/11/1995	43 622 070.00	6 576 030 .00	
9100080400	15/05/1996	43 622 070.00	4 384 020 .00	
9100080400	15/11/1996	43 622 075.00		
9100080400	15/11/1995	25 339 710.00	5 093 280 .00	
9100080400	15/05/1996	25 339 710.00	3 819 960 .00	
9100080400	15/11/1996	25 339 710.00		
9100080400	15/05/1997	25 339 740.00		
9100092600	01/08/1995		3 858 629 .00	
9100092600	01/02/1996		4 523 985 .00	
9100092600	29/09/1995		8 973 684 .00	
9100092600	19/12/1995		3 672 081 .00	
9100092600	20/10/1995		27 445 321 .00	
9100092600	20/04/1996		26 150 943 .00	
9100092600	01/08/1995		17 420 955 .00	
9100092600	01/02/1996		20 326 150 .00	
9100092600	06/09/1995		5 348 639 .00	
9100092600	16/03/1996		4 849 627 .00	
9100092700	13/09/1995		17 981 339 .00	
9100092700	07/09/1995		24 285 240 .00	
9100128600	14/06/1995	2 909 440.00		
9100173500	08/06/1995	228 652 500.00		

Num Police	Date Ech	P R I N C I P A L	I N T E R E T	Obs
9100207100	26/06/1995		5 978 640 .00	
9100207100	24/06/1996	19 504 576.00		
9100207100	23/12/1996	19 504 576.00		
9100207100	24/06/1997	19 504 576.00		
9100207100	23/12/1997	19 504 576.00		
9200018000	12/04/1996	62 488 593.00	31 923 860 .00	
9200055100	31/07/1995	214 144 920.00	114 496 659 .00	
9200055100	31/01/1996	214 144 920.00	103 461 683 .00	
9200055100	31/07/1995	152 802 205.00	90 776 232 .00	
9200055100	31/01/1996	152 802 205.00	83 052 729 .00	
9200067100	01/06/1995		25 480 778 .00	Paye
9200073900	13/06/1995		170 819 822 .00	Paye
9200074300	29/04/1996	2 301 151 160.00	178 459 386 .00	
9200078300	17/07/1995	7 020 995.00		
9200093000	23/06/1995		242 869 990 .00	payee
9200102500	15/12/1997	11 330 000.00		
9200103700	07/12/1995	91 657 149.00		
9200114000	07/12/1995	2 570 383 680.00	147 060 218 .00	
9200163800	29/11/1995	5 210 065.00	2 808 746 .00	
9200163800	29/05/1996	5 210 065.00	2 496 663 .00	
9200163800	29/11/1996	5 210 065.00		
9200163800	29/05/1997	5 210 065.00		
9200163800	29/11/1997	5 210 065.00		
9200163800	29/05/1998	5 210 065.00		
9300055400	15/11/1995		43 998 237 .00	
9300055400	09/12/1995		4 540 882 .00	
9300055400	06/09/1995		587 927 .00	
9300055400	06/03/1996		587 962 .00	
9300055400	20/10/1995		23 494 461 .00	
9300055400	03/08/1995		22 917 490 .00	
9300055400	17/01/1996		236 486 .00	
9300055400	17/07/1997	3 816 000.00		
9300055400	14/03/1996		957 508 .00	
9300055400	14/09/1997	17 140 000.00		
9300055400	17/08/1995		38 375 509 .00	
9300055400	17/02/1996		43 827 810 .00	
9300055400	30/06/1995		37 187 284 .00	
9300055400	29/12/1995		42 160 002 .00	
9300055400	29/09/1995		6 537 678 .00	
9300055400	29/03/1996		5 916 953 .00	
9300055400	04/08/1995		18 692 138 .00	
9300055400	04/02/1996		21 898 592 .00	
9300055400	28/11/1995		43 676 636 .00	
9300055400	18/12/1995		7 605 587 .00	
9300055400	16/11/1995		4 004 846 .00	
9300055400	03/07/1995		6 335 184 .00	

Num Police	Date Ech	P R I N C I P A L	I N T E R E T	Obs
9300055400	03/01/1996		7 413 703 .00	
9300055400	06/09/1995		2 571 196 .00	
9300055400	22/09/1995		26 041 445 .00	
9300055400	22/03/1996		21 833 298 .00	
9300055400	11/10/1995		2 776 361 .00	
9300055400	06/09/1995		2 571 196 .00	
9300055400	22/09/1995		26 041 445 .00	
9300055400	22/03/1996		21 833 298 .00	
9300055400	11/10/1995		2 776 361 .00	
9300055400	10/11/1995		6 326 710 .00	
9300055400	14/12/1995		5 684 450 .00	
9300055400	29/12/1995		1 019 303 .00	
9300055400	20/01/1996		33 983 .00	
9300055400	20/07/1997	540 000.00		
9300055400	07/02/1996		2 212 266 .00	
9300055400	03/08/1997	36 247 570.00		
9300055400	02/04/1996		4 086 579 .00	
9300055400	02/10/1997	69 910 000.00		
9300055400	04/12/1995		6 948 271 .00	
9300055400	17/07/1995		27 513 357 .00	
9300055400	17/01/1996		30 888 367 .00	
9300055400	10/08/1995		19 516 520 .00	
9300055400	10/02/1996		22 779 257 .00	
9300055400	29/06/1995		39 777 169 .00	
9300055400	29/12/1995		45 877 449 .00	
9300055400	31/07/1995		31 255 769 .00	
T O T A L		7 847 183 837.00	2 145 434 623 .00	
T O T A L USD		4 945 903.19	1 352 219 .11	

Num Police	Date Ech	P R I N C I P A L	I N T E R E T	Obs
8700167300	08/08/1996	26 720.14		
8900088500	26/03/1996	85 852.00	24 854 .00	
8900117300	16/02/1996	21 068.69		Paye
8900117300	04/02/1996	236 652.67		Paye
8900117300	16/02/1996	103 835.98		Paye
8900117300	16/02/1996	95 585.23		Paye
8900117300	16/02/1996	86 217.17		Paye
8900117300	16/02/1996	86 307.74		Paye
8900117300	16/02/1996	112 016.78		Paye
8900117300	16/11/1995		96 .37	
8900117300	16/11/1995		4 070 .92	
8900117300	03/11/1995		102 .51	
9100203000	22/03/1996		2 921 .64	
9100203000	22/03/1996		1 677 .47	
9100203000	22/03/1996		1 219 .20	
9200084500	28/03/1997	17 336.17		
9200127900	22/07/1996	182 185.62		
9200127900	22/01/1997	182 185.62		
9200127900	22/07/1997	182 185.62		
9200127900	22/01/1998	182 185.62		
9300007900	15/06/1995	221 818.83		
T O T A L		1 822 153 .88	34 942 .11	

TOTAL LIRE : 9 992 618 460.00
TOTAL USD : 1 8S7 095.99

TOTAL GLOBAL en DOLLAR : 8 155 218 .31

Istituto Centrale per il Credito a Medio Termine
"MEDIOCREDITO CENTRALE S.p.A."

(CLUB DE PARIS DU 21/07/1995)

ACCORD DE CONSOLIDATION ENTRE ITALIE ET ALGERIA
VERSEMENTS DUES AU MEDIOCREDITO CENTRALE ENTRE LE 01/06/1995 ET LE 31/05/1998 ET NON REGLES
RESULTANT DES CONVENTIONS FINANCIERES
CONSOLIDATION N. 95/902/00

N.CREDIT	TIRAGE	DATE ECHEANCE	DEVISE	PRINCIPAL	INTERET	TOTAL
89/002/00	001	11/06/1995	LIT	0,00	118.074.600,00	118.074.600,00
89/002/00	002	11/06/1995	LIT	0,00	17.029.320,00	17.029.320,00
89/002/00	006	11/06/1995	LIT	0,00	1.618.479,00	1.618.479,00
89/002/00	005	11/06/1995	LIT	0,00	2.289.599,00	2.289.599,00
89/002/00	004	11/06/1995	LIT	0,00	2.873.067,00	2.873.067,00
89/002/00	003	11/06/1995	LIT	0,00	7.918.610,00	7.918.610,00
89/002/00	014	11/06/1995	LIT	0,00	876.889,00	876.889,00
89/002/00	013	11/06/1995	LIT	0,00	7.971.537,00	7.971.537,00
89/002/00	012	11/06/1995	LIT	0,00	2.098.871,00	2.098.871,00
89/002/00	011	11/06/1995	LIT	0,00	843.360,00	843.360,00
89/002/00	010	11/06/1995	LIT	0,00	8.397.160,00	8.397.160,00
89/002/00	009	11/06/1995	LIT	0,00	2.331.945,00	2.331.945,00
89/002/00	008	11/06/1995	LIT	0,00	10.575.665,00	10.575.665,00
89/002/00	007	11/06/1995	LIT	0,00	12.041.577,00	12.041.577,00
89/002/00	021	11/06/1995	LIT	0,00	1.370.922,00	1.370.922,00
89/002/00	020	11/06/1995	LIT	0,00	236.250,00	236.250,00
89/002/00	019	11/06/1995	LIT	0,00	5.178.241,00	5.178.241,00
89/002/00	018	11/06/1995	LIT	0,00	29.239.235,00	29.239.235,00
89/002/00	017	11/06/1995	LIT	0,00	173.175.369,00	173.175.369,00
89/002/00	016	11/06/1995	LIT	0,00	6.844.252,00	6.844.252,00
89/002/00	015	11/06/1995	LIT	0,00	635.697,00	635.697,00
93/001/00	005	22/07/1995	LIT	0,00	3.086.563,00	3.086.563,00
93/001/00	004	22/07/1995	LIT	0,00	2.862.773,00	2.862.773,00

N.CREDIT	TIRAGE	DATE ECHEANCE	DEVISE	PRINCIPAL	INTERET	TOTAL
93/001/00	003	22/07/1995	LIT	0,00	944.475,00	944.475,00
93/001/00	002	22/07/1995	LIT	0,00	1.361.719,00	1.361.719,00
93/001/00	001	22/07/1995	LIT	0,00	11.812.500,00	11.812.500,00
93/001/00	017	22/07/1995	LIT	0,00	442.146,00	442.146,00
93/001/00	016	22/07/1995	LIT	0,00	531.252,00	531.252,00
93/001/00	015	22/07/1995	LIT	0,00	1.394.531,00	1.394.531,00
93/001/00	014	22/07/1995	LIT	0,00	3.142.943,00	3.142.943,00
93/001/00	013	22/07/1995	LIT	0,00	2.734.871,00	2.734.871,00
93/001/00	012	22/07/1995	LIT	0,00	1.604.844,00	1.604.844,00
93/001/00	011	22/07/1995	LIT	0,00	4.661.806,00	4.661.806,00
93/001/00	010	22/07/1995	LIT	0,00	7.757.311,00	7.757.311,00
93/001/00	009	22/07/1995	LIT	0,00	4.128.056,00	4.128.056,00
93/001/00	008	22/07/1995	LIT	0,00	5.452.927,00	5.452.927,00
93/001/00	007	22/07/1995	LIT	0,00	2.174.813,00	2.174.813,00
93/001/00	006	22/07/1995	LIT	0,00	3.058.125,00	3.058.125,00
92/015/00	900	03/08/1995	LIT	0,00	41.500.000,00	41.500.000,00
91/010/00	900	08/08/1995	LIT	0,00	47.620.000,00	47.620.000,00
90/001/00	900	07/09/1995	LIT	0,00	69.507.251,00	69.507.251,00
90/008/00	900	27/09/1995	LIT	0,00	220.474.024,00	220.474.024,00
91/024/00	004	28/11/1995	LIT	0,00	7.780.229,00	7.780.229,00
91/024/00	003	28/11/1995	LIT	0,00	7.787.818,00	7.787.818,00
91/024/00	002	28/11/1995	LIT	0,00	9.292.467,00	9.292.467,00
91/024/00	001	28/11/1995	LIT	0,00	7.262.597,00	7.262.597,00

N.CREDIT	TIRAGE	DATE ECHEANCE	DEVISE	PRINCIPAL	INTERET	TOTAL
89/002/00	024	11/12/1995	LIT	0,00	28.234.842,00	28.234.842,00
89/002/00	023	11/12/1995	LIT	0,00	455.414,00	455.414,00
89/002/00	014	11/12/1995	LIT	0,00	876.889,00	876.889,00
89/002/00	015	11/12/1995	LIT	0,00	635.697,00	635.697,00
89/002/00	016	11/12/1995	LIT	0,00	6.844.252,00	6.844.252,00
89/002/00	017	11/12/1995	LIT	0,00	156.641.037,00	156.641.037,00
89/002/00	018	11/12/1995	LIT	0,00	30.778.143,00	30.778.143,00
89/002/00	019	11/12/1995	LIT	0,00	6.705.636,00	6.705.636,00
89/002/00	020	11/12/1995	LIT	0,00	525.000,00	525.000,00
89/002/00	022	11/12/1995	LIT	0,00	36.240.201,00	36.240.201,00
89/002/00	021	11/12/1995	LIT	0,00	5.140.956,00	5.140.956,00
89/002/00	006	11/12/1995	LIT	0,00	1.618.479,00	1.618.479,00
89/002/00	007	11/12/1995	LIT	0,00	12.041.577,00	12.041.577,00
89/002/00	008	11/12/1995	LIT	0,00	10.575.665,00	10.575.665,00
89/002/00	009	11/12/1995	LIT	0,00	2.331.945,00	2.331.945,00
89/002/00	010	11/12/1995	LIT	0,00	8.397.160,00	8.397.160,00
89/002/00	011	11/12/1995	LIT	0,00	843.360,00	843.360,00
89/002/00	012	11/12/1995	LIT	0,00	2.098.871,00	2.098.871,00
89/002/00	013	11/12/1995	LIT	0,00	7.971.537,00	7.971.537,00
89/002/00	002	11/12/1995	LIT	0,00	17.029.320,00	17.029.320,00
89/002/00	003	11/12/1995	LIT	0,00	7.918.610,00	7.918.610,00
89/002/00	004	11/12/1995	LIT	0,00	2.873.067,00	2.873.067,00
89/002/00	005	11/12/1995	LIT	0,00	2.289.599,00	2.289.599,00

N.CREDIT	TIRAGE	DATE ECHEANCE	DEVISE	PRINCIPAL	INTERET	TOTAL
89/002/00	001	11/12/1995	LIT	0,00	118.074.600,00	118.074.600,00
93/001/00	001	22/01/1996	LIT	0,00	11.812.500,00	11.812.500,00
93/001/00	002	22/01/1996	LIT	0,00	1.361.719,00	1.361.719,00
93/001/00	003	22/01/1996	LIT	0,00	944.475,00	944.475,00
93/001/00	004	22/01/1996	LIT	0,00	2.862.773,00	2.862.773,00
93/001/00	005	22/01/1996	LIT	0,00	3.086.563,00	3.086.563,00
93/001/00	006	22/01/1996	LIT	0,00	3.058.125,00	3.058.125,00
93/001/00	007	22/01/1996	LIT	0,00	2.174.813,00	2.174.813,00
93/001/00	008	22/01/1996	LIT	0,00	4.629.844,00	4.629.844,00
93/001/00	009	22/01/1996	LIT	0,00	3.850.000,00	3.850.000,00
93/001/00	010	22/01/1996	LIT	0,00	8.462.521,00	8.462.521,00
93/001/00	011	22/01/1996	LIT	0,00	6.125.000,00	6.125.000,00
93/001/00	012	22/01/1996	LIT	0,00	2.108.554,00	2.108.554,00
93/001/00	013	22/01/1996	LIT	0,00	4.002.250,00	4.002.250,00
93/001/00	014	22/01/1996	LIT	0,00	5.955.050,00	5.955.050,00
93/001/00	015	22/01/1996	LIT	0,00	3.346.875,00	3.346.875,00
93/001/00	016	22/01/1996	LIT	0,00	1.593.756,00	1.593.756,00
93/001/00	017	22/01/1996	LIT	0,00	1.730.138,00	1.730.138,00
93/001/00	021	22/01/1996	LIT	0,00	1.301.976,00	1.301.976,00
93/001/00	020	22/01/1996	LIT	0,00	2.776.355,00	2.776.355,00
93/001/00	019	22/01/1996	LIT	0,00	8.801.172,00	8.801.172,00
93/001/00	018	22/01/1996	LIT	0,00	3.655.575,00	3.655.575,00
92/015/00	900	03/02/1996	LIT	0,00	41.500.000,00	41.500.000,00

N.CREDIT.	TIRAGE	DATE ECHEANCE	DEVISE	PRINCIPAL	INTERET	TOTAL
91/010/00	900	08/02/1996	LIT	0,00	47.620.000,00	47.620.000,00
90/001/00	900	07/03/1996	LIT	264.789.521,00	69.507.251,00	334.296.772,00
90/008/00	900	27/03/1996	LIT	839.901.039,00	220.474.024,00	1.060.375.063,00
91/024/00	004	28/05/1996	LIT	0,00	7.780.229,00	7.780.229,00
91/024/00	001	28/05/1996	LIT	0,00	7.262.597,00	7.262.597,00
91/024/00	002	28/05/1996	LIT	0,00	9.292.467,00	9.292.467,00
91/024/00	003	28/05/1996	LIT	0,00	7.787.818,00	7.787.818,00
90/001/00	900	07/09/1996	LIT	264.789.521,00	0,00	264.789.521,00
90/008/00	900	27/09/1996	LIT	839.901.039,00	0,00	839.901.039,00
90/001/00	900	07/03/1997	LIT	264.789.521,00	0,00	264.789.521,00
90/008/00	900	27/03/1997	LIT	839.901.039,00	0,00	839.901.039,00
91/024/00	003	28/05/1997	LIT	29.667.878,00	0,00	29.667.878,00
91/024/00	002	28/05/1997	LIT	35.399.874,00	0,00	35.399.874,00
91/024/00	001	28/05/1997	LIT	27.667.035,00	0,00	27.667.035,00
91/024/00	004	28/05/1997	LIT	29.638.966,00	0,00	29.638.966,00
90/001/00	900	07/09/1997	LIT	264.789.521,00	0,00	264.789.521,00
90/008/00	900	27/09/1997	LIT	839.901.039,00	0,00	839.901.039,00
91/024/00	004	28/11/1997	LIT	29.638.966,00	0,00	29.638.966,00
91/024/00	001	28/11/1997	LIT	27.667.035,00	0,00	27.667.035,00
91/024/00	003	28/11/1997	LIT	29.667.878,00	0,00	29.667.878,00
91/024/00	002	28/11/1997	LIT	35.399.874,00	0,00	35.399.874,00
90/001/00	900	07/03/1998	LIT	264.789.521,00	0,00	264.789.521,00
90/008/00	900	27/03/1998	LIT	839.901.039,00	0,00	839.901.039,00

N.CREDIT	TIRAGE	DATE ECHEANCE	DEVISE	PRINCIPAL	INTERET	TOTAL
91/024/00	002	28/05/1998	LIT	35.399.874,00	0,00	35.399.874,00
91/024/00	003	28/05/1998	LIT	29.667.878,00	0,00	29.667.878,00
91/024/00	001	28/05/1998	LIT	27.667.035,00	0,00	27.667.035,00
91/024/00	004	28/05/1998	LIT	29.638.966,00	0,00	29.638.966,00
		TOT.GEN.	LIT	5.890.574.059,00	1.842.002.963,00	7.732.577.022,00

931.

Roma, 19 settembre 1997

Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Moldova concernente i servizi aerei, con annessa tabella delle rotte

(Entrata in vigore: 18 giugno 2001)

AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC

AND

THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA

CONCERNING AIR SERVICES

The Government of the Italian Republic and the Government of the Republic of Moldova;

hereinafter called in the present Agreement the "Contracting Parties",

being parties to the Convention on International Civil Aviation opened for signature at Chicago on the seventh day of December, 1944;

desiring to conclude an Agreement, for the purpose of regulating the air services between the two Countries;

have agreed as follows:

ARTICLE 1

Definitions

For the purpose of this Agreement, unless the context otherwise requires:

a) the term "the Convention" means the Convention on International Civil Aviation, opened for signature at Chicago on the seventh day of December, 1944, and includes any Annex adopted under Article 90 of that Convention and any amendment of the Annexes or Convention under Articles 90 and 94 thereof insofar as those Annexes and amendments have become effective for or been ratified by both Contracting Parties;

b) the term "Aeronautical Authorities" means: in the case of the Italian Republic, the Ministry of Transport and Navigation - Directorate General of Civil Aviation and any person or body authorized to perform any functions to which this Agreement relates; in the case of the Republic of Moldova the State Administration of Civil Aviation and any person or body authorized to perform any functions to which this Agreement relates;

c) the term "designated airline" means an airline which has been designated and authorized in accordance with Article 4 of this Agreement.

d) the term "territory" in relation to a State has the meaning assigned to it in Article 2 of the Convention;

e) the terms "air service", "international air service", "airline" and "stop for non-traffic purposes" have the meanings respectively assigned to them in Article 96 of the Convention.

f) the term "change of gauge" means a change of aircraft at points on the specified routes;

g) the term "code sharing" means an operation performed by each designated airline utilizing the code letter and the flight number of another airline in addition to its own code letter and flight number.

ARTICLE 2

Applicability of Chicago Convention

The provisions of this Agreement shall be subject to the provisions of the Convention insofar as those provisions are applicable to international air services.

ARTICLE 3

Grant of Rights

1. Each Contracting Party grants the other Contracting Party the following rights in respect of its scheduled international air services:
   (a) the right to fly across its territory without landing;
   (b) the right to make stops in its territory for non traffic purposes.

2. Each Contracting Party grants the other Contracting Party the right specified in the present Agreement for the purpose of establishing and operating air services on the routes specified in the Route Schedule hereto (hereinafter called "the agreed services" and the "specified routes").

3. The airline designated by each Contracting Party, while operating on the specified routes, shall enjoy the privilege to make stops in the territory of the other Contracting Party at the points specified in the Route Schedule for the purpose of taking on board and discharging passengers, cargo and mail coming from or destined to other points so specified.

4. Nothing in paragraph 2) of this Article shall be deemed to confer on the designated airline of one Contracting Party the privilege of taking on board, in the territory of the other Contracting Party, passengers, cargo and mail upon remuneration or hire and destined to another point in the territory of the other Contracting Party.

ARTICLE 4

Designation and Authorization of Airlines

1. Each Contracting Party shall have the right to designate in writing to the other Contracting Party one airline for the purpose of operating the agreed services on the specified routes.

2. On receipt of such designation the other Contracting Party shall, subject to the provisions of paragraphs 3) and 4) of this Article, without delay grant the designated airline the appropriate operating authorization.

3. The Aeronautical Authorities of one Contracting Party may require the airline designated by the other Contracting Party to provide suitable certification that it is qualified to fulfill the conditions prescribed under the laws and regulations normally and reasonably applied to the operation of international air services by such Authorities in accordance with the provisions of the Convention.

4. Each Contracting Party shall have the right to refuse to grant the operating authorization referred to in paragraph 2) of this Article, or to impose such conditions as it may deem necessary on the exercise by the designated airline of the rights specified in Article 3 of this Agreement, in any case where the said Contracting Party is not satisfied that substantial ownership and effective control of that airline are vested in the Contracting Party designating the airline or in its nationals.

5. When the airline of each Contracting Party has been so designated and authorized, it may begin at any time to operate the agreed services, provided that the airline complies with applicable provisions of this Agreement.

6. Each Contracting Party shall have the right to withdraw the designation of any such airline and to designate another one by notification in writing to the other Contracting Party.

ARTICLE 5

Revocation or Suspension of Rights

1. Each Contracting Party shall have the right to revoke an operating authorization or to suspend the exercise of the rights specified in Article 3 of this Agreement by the airline designated by the other Contracting Party, or to impose such conditions as it may deem necessary on the exercise of these rights in any of the following cases:

   a) in any case where it is not satisfied that substantial ownership and effective control of that airline are vested in the Contracting Party designating the airline or in its nationals;

   b) in the case of failure by that airline to comply with the laws or regulations of the Contracting Party granting these rights;

   c) in case the airline otherwise fails to operate in accordance with the conditions prescribed under this Agreement.

2. Unless immediate revocation, suspension or imposition of the conditions mentioned in paragraph 1) of this Article is essential to prevent further infringements of laws or regulations, such right shall be exercised only after consultation with the other Contracting Party.

ARTICLE 6

Exemption from Customs and Other Duties

1. Aircraft operated on international air services by the designated airline of one Contracting Party, as well as their regular equipment, spare parts including engines, supplies of fuel and lubricants and aircraft stores (including food, beverage and tobacco) which are on board such aircraft, shall be exempted by the other Contracting Party from all kinds of customs duties, inspection fees and any other fiscal charges on arriving in the territory of the other Contracting Party, provided that such regular equipment and such other items remain on board the aircraft.

2. There shall also be exemption from the same duties, fees and charges, with the exclusion of charges relating to the service performed, for:

   a) fuel, lubricants, aircraft stores, spare parts including engines and regular airborne equipment introduced in the territory of one Contracting Party by the aircraft of the designated airline of the other Contracting Party and exclusively intended for use by aircraft of the said airline;

   b) fuel, lubricants, aircraft stores, spare parts including engines and regular airborne equipment, taken on board in the territory of each Contracting Party by the aircraft of the designated airline of one Contracting Party, while operating the agreed services, within the limits and conditions fixed by the competent Authorities of the said other Contracting Party, and intended solely for use and consumption during the flight.

3. The materials enjoying the exemptions from customs duties and other fiscal charges, provided for in the preceeding paragraphs will not be used for purposes other than international air services and must be re-exported if not used, unless their transfer to other international airline is granted, or their permanent importation is permitted, in accordance with the provisions in force in the territory of the interested Contracting Party.

4. The exemptions set out in this Article, applicable also to the part of the above mentioned materials used or consumed during the flight over the territory of the Contracting Party granting the exemptions, are granted on a reciprocal basis and may be subject to compliance with the specific formalities generally applied in the said territory, including customs controls.

ARTICLE 7

Principles Governing Operation of Agreed Services

1. There shall be fair and equal opportunity for the designated airline of each Contracting Party to operate the agreed services on the specified routes.

2. In operating the agreed services, the designated airline of each Contracting Party shall take into account the interests of the designated airline of the other Contracting Party so as not to affect unduly the services which the latter provides on the whole or part of the same routes.

3. The agreed services provided by the designated airline of each Contracting Party shall bear close relationship to the requirements of the public for transportation on the specified routes and shall have as their primary objective the provision, at a reasonable load factor, of capacity adequate to meet the current and reasonably anticipated requirements for the carriage of passengers, cargo and mail between the territories of the Contracting Parties.
4. The designated airline of one Contracting Party shall provide for approval to the Aeronautical Authorities of the other Contracting Party flight schedules including information on the type of aircraft to be used, at least thirty (30) days before each summer or winter season.

ARTICLE 8

Tariffs

1. For the purpose of the following paragraphs, the term "tariff" means the price to be paid for the carriage of passengers and cargo as well as the conditions under which those prices apply, including prices and conditions for agency and other auxiliary services but excluding remuneration and conditions for the carriage of mail.
2. The tariffs to be charged by the airline of one Contracting Party for carriage to or from the territory of the other Contracting Party shall be established at reasonable levels, due regard being paid to all relevant factors, including cost of operation, reasonable profit, and the tariffs of other airlines.
3. The tariffs referred to in paragraph 2) of this Article shall, if possible, be the subject of consultations between the designated airlines of each Contracting Parties.

4. The tariffs shall be submitted for the approval of the Aeronautical Authorities of both Contracting Parties at least sixty (60) days before the proposed date of their introduction. In special cases, this period may be reduced, subject to the agreement of the said authorities.

5. This approval may be given in writing. If neither of the Aeronautical Authorities has expressed disapproval within thirty (30) days of the date of submission, in accordance with paragraph 4) of this Article, this tariff shall be considered as approved. In the event of the period for submission being reduced, as provided for in paragraph 4) the Aeronautical Authorities may agree that the period within which any disapproval must be notified shall be less than thirty (30) days.

6. If a tariff cannot be agreed in accordance with paragraph 3) of this Article, or if, during the period applicable in accordance with paragraph 5) of this Article, one Aeronautical Authority gives the other Aeronautical Authority notice of its disapproval of a tariff agreed in accordance with the provisions of paragraph 3) of this Article, the Aeronautical Authorities of the two Contracting Parties shall endeavour to determine the tariff by mutual agreement.

7. A tariff established in accordance with the provisions of this Article shall remain in force until a new tariff has been established.

ARTICLE 9

Laws and Regulations

1. The laws, regulations and administrative directives of one Contracting Party relating to the admission to, the stay in or departure from its territory of aircraft engaged in international air navigation, or to the operation and navigation of such aircraft while within its territory, shall be applied to the aircraft of the airline designated by the other Contracting Party and shall be complied with by such aircraft upon entrance into or departure from, or while within, the territory of the first Contracting Party.

2. The laws, regulations and administrative directives of one Contracting Party relating to the admission to, the stay in or departure from its territory of passengers, crew, cargo or mail of aircraft, including regulations relating to entry, clearance, immigration, passports, customs and quarantine, shall be complied with by or on behalf of such passengers, crew, cargo or mail of the airline of the other Contracting Party upon entrance into or departure from, or while within, the territory of the first Contracting Party.

ARTICLE 10

Safety

1. Each Party shall recognise as valid certificates of airworthiness, certificates of competency, and licences issued or validated by the other Party and still in force, provided that the requirements for such certificates or licences at least equal the minimum standards that may be established pursuant to the Convention. Each Party may, however, refuse to recognise as valid for the purpose of flight above its own territory, certificates of competency and licences granted to or validated for its own nationals by the other Party. To this end each Party shall have the right to make the necessary safety checks on board the aircraft, provided this does not lead to unnecessary delays.

2. Either Party may request consultations concerning the safety standards maintained by the other Party relating to aeronautical facilities, aircrews, aircraft, and any operation of services. If, following such consultations, one Party finds that the other Party does not effectively maintain and administer safety standards and

requirements in these areas that at least equal the minimum standards that may be established pursuant to the Convention, the other Party shall be notified of such findings and the steps considered necessary to conform with these minimum standards, and the other Party shall take appropriate corrective action. In case of urgency or in the event the other Party does not take appropriate corrective action within a reasonable time, each Party reserves the right to withhold, revoke, or limit any operating authorisation or technical permission.

ARTICLE 11

Airline Representation

1. Each Contracting Party shall grant the designated airline of the other Contracting Party, on a basis of reciprocity, the right to maintain in the points specified in the route schedule on its territory offices and administrative commercial and technical personnel chosen among nationals from either or both Contracting Parties as may be necessary for the requirements of the designated airline.

2. The employment of the third Country nationals in the territory of

either Contracting Party shall be permitted subject to the authorization of the competent Authorities.

3. All the above personnel shall be subject to the laws relating to the admission and stay in the territory of the other Contracting Party as well as the laws, regulations and administrative directives applicable in that territory.

4. The number of such personnel, established on agreement between the designated airlines, shall be submitted for approval to the appropriate Authorities of the two Contracting Parties.

5. Each Contracting Party will provide for any necessary assistance to said offices and personnel.

ARTICLE 12

Aviation Security

1. In accordance with their rights and obligations under international law, the Contracting Parties reaffirm that their obligation to

protect, in their mutual relationship, the security of civil aviation against acts of unlawful interference forms an integral part of this Agreement.

2. The Contracting Parties shall provide upon request all necessary assistance to each other to prevent acts of unlawful seizure of civil aircraft and other unlawful acts against the safety of such aircraft, their passengers and crew, airports and air navigation facilities, and any other threat to the security of civil aviation.

3. The Contracting Parties shall act in conformity with the provisions of the Convention on Offences and Certain other Acts Commited on Board Aircraft, signed at Tokyo on 14 September 1963, the Convention for the Suppression of Unlawful Seizure of Aircraft, signed at The Hague on 16 December 1970 and the Convention for the Suppression of Unlawful Acts against the Safety of Civil Aviation, signed at Montreal on 23 September 1971 and any other Convention relating to the security of civil aviation to each both Contracting Parties are parties.

4. The Contracting Parties shall, in their mutual relations, act in conformity with the aviation security standards and, insofar as they are applied by them, the recommended practices established by the

International Civil Aviation Organization, and designated as Annexes to the Convention, and shall require that operators of aircraft of their registry, operators who have their principal place of business or permanent residence in their territory, and the operators of airports in their territory, act in conformity with such aviation security provisions. In this paragraph the reference to aviation security standards includes any difference notified by the Contracting Party concerned. Each Contracting Party shall give in advance information to the other Contracting Party of its intention to notify any difference relating to such standards.

5. Each Contracting Party agrees that such operators of aircraft may be required to observe the aviation security provisions required by the other Contracting Party for entry into, departure from, or while within, the territory of that other Contracting Party. Each Contracting Party shall take all reasonable measures within its territory to protect aircraft and to inspect passengers, crew, carry-on items, baggage, cargo and aircraft stores prior to and during boarding and loading. Each Contracting Party shall also consider favourably for action any request from the other Contracting Party for reasonable special security measures to face a particular threat.

6. When an incident or threat of an incident of unlawful seizure of aircraft or other unlawful acts against the safety of passengers, crew, aircraft, airports and air navigation facilities occurs, the Contracting Parties shall assist each other by facilitating communications and other appropriate measures intended to terminate rapidly and safely such incident or threat.

7. When a Contracting Party has reasonable grounds to believe that the other Contracting Party has departed from aviation security provisions of this Article, the former Contracting Party may request immediate consultations with the latter. Failure to reach a satisfactory agreement within fifteen (15) days of the date of receipt of such request for consultations shall constitute grounds to suspend or condition the rigths of both Contracting Parties under this Agreement within ninety (90) days. When justified by an emergency involving an immediate threat to the safety of passengers, crew, or aircraft and when the other Contracting Party has not adequately met its obligations pursuant to paragraphs 4) or 5) of this Article, a Contracting Party may take immediate interim protective action appropriate to face the threat. Any action taken in accordance with this paragraph shall be discontinued upon compliance by the other Contracting Party with the provisions of this Article.

ARTICLE 13

Sales and Transfer of Earnings

1. Each Contracting Party grants the designated airline of the other Contracting Party the right to sell freely in domestic currency and/or in convertible currency air transport services, including supplementary services rendered, on the specified routes and all other services of its own network, and on the networks of the other airlines, either directly or through agents.

2. The designated airline of each Contracting Party shall be free to effect the actual transfer abroad of the excess of receipts over expenditure in relation to sales for the transportation of passengers, cargo and mail including the related banking interests without any delay or limitation.

3. Each Contracting Party shall ensure the designated airline of the other Contracting Party the execution of transfers into a freely convertible currency within a maximum of thirty (30) days of the date of application. The rate of exchange in force at the date of sale shall be applied to the aforesaid transfers. Such transfers shall be effected on the basis of official exchange rates, or, where there are

no official exchange rates, at the prevailing foreign exchange market rates for current payments.

4. The privileges specified in the above-mentioned paragraphs shall be granted only on the basis of strict reciprocity. If one of the Contracting Parties imposes limitation or delays on the transfers of the designated airline of the other Contracting Party, the latter shall be entitled to suspend the exercise by the designated airline of the former Contracting Party of the rights specified in paragraphs 2) and 3) of this Article.

5. Whether the payment system between the Contracting Parties is governed by a special agreement, this agreement shall apply.

ARTICLE 14

Consultations

1. In a spirit of close cooperation, the Aeronautical Authorities of the Contracting Parties shall consult each other from time to time with a view to ensuring the implementation of, and satisfactory compliance with, the provisions of this Agreement and the Annex attached thereto.

2. If either of the Contracting Parties considers it desirable to modify any provisions of this Agreement, it may at any time propose in writing such modification to the other Contracting Party. Consultations between the two Contracting Parties concerning such proposed modification may be either oral or in writing and shall, unless otherwise agreed, begin within a period of sixty (60) days of the date of the written request received by one of the Contracting Parties.

3. Any modification to this Agreement in accordance with paragraph 2) of this Article shall come into effect when such modification has been confirmed by an Exchange of Notes through the diplomatic channels.

4. In the event that either of the Contracting Parties considers it desirable to modify the Annex to this Agreement such modification may be agreed upon in consultation between the Aeronautical Authorities of the two Contracting Parties and shall be confirmed in writing.

ARTICLE 15

Settlement of Disputes

If any dispute arises between the Contracting Parties relating to the interpretation or application of this Agreement, the Contracting Parties shall endeavour to settle it by negotiation.

ARTICLE 16

Adaptation to Multilateral Conventions

In the event of the conclusion of a multilateral Convention or Agreement concerning air transport to which both Contracting Parties adhere, this Agreement shall be modified to conform to the provisions of such Convention or Agreeement, by consultations between the two Contracting Parties.

ARTICLE 17

Provision of Statistics

The Aeronautical Authorities of one Contracting Party shall provide the Aeronautical Authorities of the other Contracting Party, on request, with periodic statistics or other similar information relating to the traffic carried on the agreed services by the respective designated airlines, to/from the territory of the other Contracting Party.

ARTICLE 18

Registration with the International Civil Aviation Organization

This Agreement and any subsequent amendments shall be registered with the International Civil Aviation Organization.

ARTICLE 19

Termination

Either Contracting Party may at any time give notice to the other Contracting Party of its decision to terminate this Agreement; such a notice shall be simultaneously communicated to the International Civil Aviation Organization. In such a case the Agreement shall terminate twelve (12) months after the date of receipt of the notice by the other Contracting Party unless the notice to terminate is withdrawn by mutual consent before the end of this period. In the absence of acknowledgement of receipt by the other Contracting Party, notice shall be deemed to have been received fourteen (14) days after the receipt of the notice by the International Civil Aviation Organization.

ARTICLE 20

Entry into Force
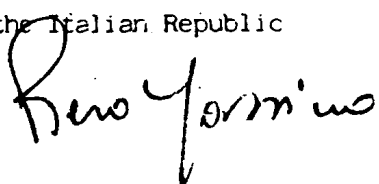
The present Agreement shall enter into force as soon as the Contracting Parties exchange their notifications concerning the fulfilment of their respective internal procedures.

In witness whereof, the undersigned, being duly authorised by their respective Governments, have signed this Agreement.

Done, in duplicate, at this day of September, 19th, 1997 at Rome in the English language.

For the Government of the Italian Republic

For the Government of the Republic of Moldova

ANNEX

ROUTE SCHEDULE

SECTION 1

Routes to be operated by the designated airline of the Republic of Moldova:

points in Moldova - Intermediate points - Rome - points beyond in Europe.

SECTION 2

Routes to be operated by the designated airline of the Italian Republic:

points in Italy - Intermediate points - Chisinau - points beyond in Europe/Asia.

NOTES:

- The designated airline of each Contracting Party may on any or all flights omit calling at any intermediate and/or beyond points mentioned above provided that the agreed services on the route begins or ends in the territory of the Contracting Party which has designated the airline.
- The routes will be operated with full third and fourth freedom traffic rights.

TRADUZIONE NON UFFICIALE

ACCORDO FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
ED
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI MOLDOVA
IN MATERIA DI SERVIZI AEREI

Il governo della Repubblica italiana ed il governo della Repubblica di Moldova,

denominati nel presente Accordo le "Parti Contraenti";

firmatari della Convenzione sull'Aviazione Civile Internazionale aperta alla firma a Chicago il 7 dicembre 1944;

desiderosi di concludere un Accordo al fine di regolare i servizi aerei fra le due Parti;

hanno convenuto quanto segue:

ARTICOLO 1

Definizioni

Ai fini del presente Accordo, salvo quanto diversamente disposto dal contesto:

(a) con il termine "la Convenzione" si intende la Convenzione sull'Aviazione Civile Internazionale, aperta alla firma a Chicago il 7 dicembre 1944 e comprende tutti gli Allegati approvati ai sensi dell'Articolo 90 di detta Convenzione e tutti gli emendamenti agli Allegati o alla Convenzione ai sensi degli Articoli 90 e 94 della stessa, nella misura in cui quegli Allegati ed emendamenti sono diventati operativi o sono stati ratificati da entrambe le Parti;

(b) con il termine "autorità aeronautiche" si intende nel caso della Repubblica italiana, il Ministero dei Trasporti e della Navigazione - Direzione Generale dell'Aviazione Civile ed ogni persona fisica o organismo autorizzato ad espletare le funzioni alle quali fa riferimento il presente Accordo; nel caso della Repubblica di Moldova, l'Amministrazione di Stato per l'Aviazione Civile ed ogni persona fisica o organismo autorizzato ad espletare le funzioni alle quali fa riferimento il presente Accordo;

(c) con il termine "linea aerea designata" si intende una linea aerea designata ed autorizzata in conformità all'articolo 4 del presente Accordo;

(d) il termine "territorio" in relazione ad uno Stato ha il significato ad esso attribuito dall'articolo 2 di detta Convenzione;

(e) i termini "servizio aereo", "servizio aereo internazionale", "linea aerea" e "scalo per scopi non commerciali" hanno i significati rispettivamente attribuiti loro dall'articolo 96 di detta Convenzione;

(f) con il termine "cambio di aeromobile" si intende il cambio di aeromobile in determinati punti delle rotte specificate;

(g) con il termine "compartecipazione del codice" si intende una operazione effettuata da ciascuna linea aerea designata utilizzando il codice ed il numero di volo di un'altra linea aerea in aggiunta al proprio codice e numero di volo.

ARTICOLO 2

Applicabilità della Convenzione di Chicago

Le disposizioni del presente Accordo saranno soggette alle disposizioni di detta Convenzione nella misura in cui queste disposizioni sono applicabili ai servizi aerei internazionali.

ARTICOLO 3

Concessione di diritti

(1) Ciascuna Parte Contraente concede all'altra i seguenti diritti in relazione ai suoi servizi aerei internazionali:

(a) il diritto di sorvolare il territorio dell'altra Parte Contraente senza atterrare;

(b) il diritto di effettuare scali nel territorio dell'altra Parte Contraente per scopi non commerciali.

(2) Ciascuna Parte Contraente concede all'altra i diritti di cui al presente Accordo al fine di istituire e gestire servizi aerei sulle rotte di cui alla Tabella di Rotta (nel presente Accordo denominati "servizi concordati" e "rotte specificate").

(3) La linea aerea designata da ciascuna Parte Contraente, nell'esercizio dei suoi servizi sulle rotte specificate, avrà il diritto di effettuare scali nel territorio dell'altra Parte Contraente nei punti specificati nella tabella di Rotta al fine di imbarcare e sbarcare passeggeri e bagagli, merci e posta, provenienti da o destinati ad altri punti così specificati.

(4) Nessuna disposizione del comma (2) del presente Articolo sarà intesa a conferire alla linea aerea designata da una Parte Contraente il diritto di imbarcare a bordo dell'aeromobile, nel territorio dell'altra Parte Contraente, passeggeri e bagagli, merci e posta, previo corrispettivo, destinati ad un altro punto del territorio di quest'ultima Parte Contraente.

ARTICOLO 4

Designazione ed autorizzazione delle linee aeree

(1) Ciascuna Parte Contraente avrà diritto di designare per iscritto, informandone l'altra Parte Contraente, una linea aerea allo scopo di gestire i servizi concordati sulle rotte specificate.

(2) Ricevuta detta designazione, l'altra Parte Contraente dovrà, in base alle disposizioni dei commi (3) e (4) del presente Articolo, concedere senza ritardi alla linea aerea designata le autorizzazioni del caso.

(3) Le autorità aeronautiche di una Parte Contraente possono richiedere alla linea aerea designata dall'altra Parte Contraente di documentare di essere qualificata ad adempiere le condizioni prescritte ai sensi delle leggi e dei regolamenti normalmente e ragionevolmente applicati alla gestione dei servizi aerei internazionali da parte di dette autorità in conformità alle disposizioni della Convenzione.

(4) Ciascuna Parte Contraente avrà diritto di rifiutare la concessione delle autorizzazioni di cui al comma (2) del presente Articolo, o di imporre, se necessario, dette condizioni sull'esercizio, da parte della linea aerea designata, dei diritti di cui all'articolo 3 del presente Accordo, ogni qualvolta detta Parte Contraente non sia soddisfatta che la proprietà sostanziale ed il controllo effettivo di detta linea aerea siano attribuiti alla Parte Contraente che designa la linea aerea o ai suoi cittadini.

(5) Quando la linea aerea di ciascuna Parte Contraente è stata a tal fine designata ed autorizzata, essa può iniziare a gestire i servizi concordati, purché la linea aerea si conformi alle disposizioni applicabili del presente Accordo.

(6) Ciascuna Parte Contraente avrà diritto di revocare la designazione di una linea aerea e di designarne un'altra informandone per iscritto l'altra Parte Contraente.

ARTICOLO 5

Revoca o sospensione dei diritti

(1) Ciascuna Parte Contraente avrà diritto di revocare o sospendere l'esercizio dei diritti di cui all'Articolo 3 del presente Accordo da parte della linea aerea designata dall'altra Parte, o di imporre le condizioni che riterrà necessarie sull'esercizio di questi diritti in uno qualsiasi dei seguenti casi:

(a) ogni qualvolta non sia soddisfatta che la proprietà sostanziale e l'effettivo controllo di

detta linea aerea siano attribuiti alla Parte Contraente che designa la linea aerea o ai suoi cittadini;

(b) nel caso in cui la linea aerea non adempia alle leggi ed ai regolamenti della Parte Contraente che concede questi diritti;

(c) qualora detta linea aerea non riesca ad operare in conformità alle condizioni di cui al presente Accordo.

(2) A meno che l'immediata revoca, sospensione o imposizione delle condizioni di cui al comma (1) del presente Articolo sia essenziale ad impedire ulteriori violazioni delle leggi o dei regolamenti, detto diritto verrà esercitato solo dopo consultazioni con l'altra Parte Contraente.

ARTICOLO 6

Esenzione da dazi doganali e di altro tipo

(1) Gli aeromobili che operano su servizi aerei internazionali gestiti dalla linea aerea designata da una Parte Contraente, le normali dotazioni di bordo, i pezzi di ricambio, inclusi i motori, le forniture di carburante e di lubrificanti, e le provviste di bordo (ivi compresi, a titolo di esempio, viveri, bevande e tabacchi) che si trovano a bordo di detto aeromobile dovranno, all'arrivo nel territorio dell'altra Parte Contraente, essere esentati da tutti i tipi di dazi doganali, oneri di ispezione ed oneri fiscali, purché dette attrezzature e detti altri beni restino a bordo dell'aeromobile.

(2) Saranno concesse esenzioni dagli stessi dazi, imposte ed oneri, ad esclusione degli oneri relativi ai servizi resi, per:

a) carburante, lubrificanti, provviste di bordo, pezzi di ricambio, inclusi i motori e normali dotazioni di bordo, portati da o per conto della linea aerea designata di una Parte Contraente nel territorio dell'altra e destinati al solo uso e consumo a bordo dell'aeromobile di detta linea aerea;

b) carburante, lubrificanti, provviste di bordo, pezzi di ricambio, inclusi i motori e normali dotazioni di bordo, imbarcati nel territorio di ciascuna Parte Contraente dall'aeromobile della linea aerea designata di una Parte Contraente, nell'esercizio dei servizi concordati, entro i limiti e le condizioni fissate dalle autorità competenti di detta altra Parte Contraente, e destinati al solo uso e consumo a bordo durante il volo.

(3) I materiali che godono delle esenzioni dai dazi doganali ed altri oneri fiscali, di cui ai precedenti commi, saranno utilizzati soltanto per scopi relativi ai servizi aerei internazionali e

devono essere riesportati, se non utilizzati, a meno che sia concesso il loro trasferimento ad altra linea aerea o la loro importazione permanente, in conformità alle disposizioni in vigore nel territorio della Parte Contraente interessata.

(4) Le esenzioni di cui al presente Articolo, applicabili altresì a parte dei suddetti materiali utilizzati o consumati durante il volo sul territorio della Parte Contraente che concede le esenzioni, sono concesse su base di reciprocità e possono essere soggette al rispetto delle formalità specifiche generalmente applicate in detto territorio, ivi compresi i controlli doganali.

ARTICOLO 7

Principi che regolano la gestione dei servizi concordati

(1) Le linee aeree designate dalle Parti Contraenti dovranno avere eque e pari opportunità nella gestione dei servizi concordati sulle rotte specificate.

(2) Nella gestione dei servizi concordati la linea aerea designata da ciascuna Parte Contraente dovrà tenere in conto gli interessi della linea aerea designata dall'altra Parte in modo da non avere indebito effetto sui servizi che quest'ultima fornisce in tutte o in parte delle stesse rotte.

(3) I servizi concordati forniti dalla linea aerea designata da ciascuna Parte Contraente dovranno essere in stretta relazione con le esigenze di trasporto degli utenti sulle rotte specificate ed avere come primo obiettivo quello di fornire, con un ragionevole fattore di carico, una capacità adeguata a soddisfare le attuali necessità e quelle ragionevolmente previste per il trasporto di passeggeri e bagagli, merci e posta, fra i territori delle Parti Contraenti.

(4) La linea aerea designata di ciascuna Parte Contraente dovrà fornire per approvazione alle autorità aeronautiche dell'altra Parte Contraente le tabelle di volo comprendenti informazioni sul tipo di aeromobile da utilizzare, almeno trenta (30) giorni prima di ciascuna stagione estiva o invernale.

ARTICOLO 8

Tariffe

(1) Ai fini dei successivi commi, con il termine "tariffa" si intende l'importo da corrispondere per il trasporto di passeggeri e merci, nonché le condizioni in base alle quali si applicano detti importi, ivi compresi i prezzi e le condizioni di agenzia e di altri servizi ausiliari ed esclusi gli importi da corrispondere e le condizioni per il trasporto della posta.

(2) Le tariffe che le linee aeree designate dalle Parti Contraenti praticheranno per il trasporto da e verso il territorio dell'altra Parte Contraente saranno stabilite a livelli ragionevoli, prendendo in debita considerazione tutti i fattori pertinenti, ivi compresi costi di gestione, ragionevole profitto e tariffe delle altre linee aeree.

(3) Le tariffe di cui al comma (2) del presente Articolo dovranno, se possibile, essere oggetto di consultazione fra le linee aeree designate di ciascuna Parte Contraente.

(4) Le tariffe saranno sottoposte all'approvazione delle autorità aeronautiche di entrambe le Parti Contraenti almeno sessanta (60) giorni prima della data proposta per la loro introduzione. In casi speciali, questo periodo può essere ridotto, previo Accordo di dette autorità.

(5) Questa approvazione potrà essere fornita per iscritto. Qualora le autorità aeronautiche non abbiano manifestato il loro disAccordo entro trenta (30) giorni dalla data di presentazione, in conformità al comma (4) del presente Articolo, questa tariffa sarà considerata approvata. Nel caso in cui il termine per la presentazione venga ridotto, ai sensi del comma 4) del presente Articolo, le autorità aeronautiche potranno concordare che il termine entro il quale deve essere notificata la mancata approvazione deve essere di almeno trenta (30) giorni.

(6) Qualora non possa essere concordata una tariffa in conformità al comma (3) del presente Articolo, o qualora, durante il periodo applicabile in conformità al comma (5) del presente Articolo, le autorità aeronautiche di una Parte Contraente abbiano inviato alle autorità aeronautiche dell'altra Parte una notifica scritta di non Accordo sulla tariffa convenuta in conformità alle disposizioni del comma (3) del presente Articolo, le autorità aeronautiche delle due Parti Contraenti si adopereranno al fine di determinare la tariffa di concerto.

(7) Una tariffa stabilita in conformità alle disposizioni del presente Articolo resterà in vigore fino a che non sia stata stabilità una nuova tariffa.

ARTICOLO 9

Leggi e regolamenti

(1) Le leggi, i regolamenti e le direttive amministrative di una Parte Contraente relative all'ammissione, alla permanenza o alla partenza dal suo territorio degli aeromobili che operano nel settore della navigazione aerea internazionale, ovvero alla gestione e navigazione di detti aeromobili mentre essi si trovano sul suo territorio, dovranno essere applicati agli aeromobili della linea aerea designata dall'altra Parte Contraente e dovranno essere rispettati

da detti aeromobili all'ingresso, alla partenza o la fase di permanenza sul territorio di questa prima Parte Contraente.

(2) Le leggi, i regolamenti e le direttive amministrative di una Parte Contraente relative all'ammissione, la permanenza o la partenza dal suo territorio di passeggeri, equipaggio, merci o posta degli aeromobili, ivi compresi i regolamenti relativi all'ingresso, lo sdoganamento, l'immigrazione, i passaporti, la dogana e la quarantena, dovranno essere rispettati da o per conto di detti passeggeri, equipaggio, merci o posta degli aeromobili della linea aerea designata dall'altra Parte Contraente all'ingresso, la partenza o la fase di permanenza sul territorio della prima Parte Contraente.

ARTICOLO 10

Sicurezza

(1) Ciascuna Parte riconoscerà la validità dei certificati di navigabilità aerea, dei certificati di competenza e delle licenze rilasciate o convalidate dall'altra Parte Contraente e tuttora in vigore, purché i requisiti per detti certificati o licenze siano almeno eguali agli standard minimi che potranno essere stabiliti ai sensi della Convenzione. Ciascuna Parte potrà, comunque, rifiutarsi di riconoscere la validità, ai fini del sorvolo del suo territorio, dei certificati di competenza o delle licenze rilasciate o convalidate per i suoi cittadini dall'altra Parte Contraente. A tal fine ciascuna Parte avrà diritto di effettuare i necessari controlli di sicurezza a bordo dell'aeromobile, purché questo non causi inutili ritardi.

(2) Ciascuna delle due Parti Contraenti potrà richiedere consultazioni concernenti gli standard di sicurezza dell'altra Parte in relazione alle attrezzature aeronautiche, agli equipaggi, agli aeromobili ed alla gestione dei servizi. Qualora, a seguito di dette consultazioni, una delle due Parti riscontri che l'altra Parte non mette in atto standard e requisiti di sicurezza in queste aree almeno eguali agli standard minimi che potranno essere stabiliti ai sensi della Convenzione, l'altra Parte dovrà essere informata di tale fatto e delle misure ritenute necessarie per conformarsi a questi standard minimi, e l'altra Parte adotterà le necessarie azioni correttive. In caso di urgenza o nel caso in cui l'altra Parte non adotti le azioni correttive del caso entro un lasso di tempo ragionevole, ciascuna Parte si riserva il diritto di ritirare, revocare o limitare le autorizzazioni d'esercizio o i permessi tecnici.

ARTICOLO 11

Uffici di rappresentanza della linea aerea

(1) Ciascuna Parte Contraente concederà alla linea aerea designata dall'altra Parte Contraente, su base di reciprocità, il diritto di mantenere, nei punti specificati nella Tabella di Rotta nel suo territorio, uffici e personale amministrativo, commerciale e tecnico, scelto fra i cittadini di una delle due o di entrambe le Parti Contraenti, necessari a soddisfare le esigenze della linea aerea designata.

(2) L'impiego di cittadini di un Paese terzo nel territorio di una delle due Parti Contraenti sarà consentito in conformità all'autorizzazione delle autorità competenti.

(3) Tutto il personale di cui sopra sarà soggetto alle leggi che regolano l'ammissione ed il soggiorno nel territorio dell'altra Parte Contraente, nonché alle leggi, ai regolamenti ed alle direttive amministrative applicabili in quel territorio.

(4) Il numero di detto personale, convenuto sulla base di un Accordo fra le linee aree, sarà sottoposto all'approvazione delle autorità competenti delle due Parti Contraenti.

(5) Ciascuna Parte Contraente fornirà la necessaria assistenza a detti uffici ed a detto personale.

ARTICOLO 12

Sicurezza dell'aviazione

(1) In conformità ai loro diritti ed ai loro obblighi ai sensi del diritto internazionale, le Parti Contraenti ribadiscono che il loro obbligo, l'una nei confronti dell'altra, a salvaguardare la sicurezza dell'aviazione civile contro illecite interferenze è parte integrante del presente Accordo.

(2) Le Parti Contraenti dovranno fornire, su richiesta, tutta l'assistenza necessaria per impedire il sequestro illecito di aerei civili ed altri atti illeciti contro la sicurezza di detti aeromobili, i loro passeggeri ed il loro equipaggio, gli aeroporti e le attrezzature di navigazione aerea e contro qualsiasi altra minaccia alla sicurezza dell'aviazione civile.

(3) Le Parti Contraenti dovranno agire in conformità alle disposizioni della Convenzione sui Reati ed altri Atti Commessi a Bordo di Aeromobili, firmata a Tokio il 14 settembre 1963, della Convenzione per la Soppressione del Sequestro Illecito di Aeromobili, firmata a L'Aja il 16 dicembre 1970 e della Convenzione per la Soppressione degli Atti Illeciti contro la Sicurezza dell'Aviazione Civile, firmata a Montreal il 23 settembre 1971, e di qualsiasi altra Convenzione sulla sicurezza dell'aviazione civile alla quale hanno aderito entrambe le Parti Contraenti..

(4) Nelle loro reciproche relazioni le Parti Contraenti agiranno in conformità agli standard di sicurezza dell'aviazione e, ove applicabili, alle prassi raccomandate stabilite dall'Organizzazione dell'Aviazione Civile Internazionale e denominate Allegati alla Convenzione, e dovranno richiedere che gli operatori degli aeromobili figuranti nei loro registri, gli operatori aventi la loro sede principale d'affari o la residenza permanente nel loro territorio e gli operatori degli aeroporti sul loro territorio agiscano in conformità a dette disposizioni in materia di sicurezza dell'aviazione. Nel presente comma il riferimento a standard di sicurezza dell'aviazione comprende tutte le differenze di cui è informata la Parte interessata. Pertanto, ciascuna Parte Contraente dovrà informare in anticipo l'altra Parte della sua intenzione di notificare qualsiasi differenza relativa a detti standard.

(5) Ciascuna Parte Contraente conviene che a detti operatori di aeromobili si possa chiedere di osservare le disposizioni in materia di sicurezza dell'aviazione richieste dall'altra Parte Contraente per l'ingresso, la partenza o la fase di permanenza sul territorio dell'altra Parte Contraente. Ciascuna Parte Contraente dovrà far sì che misure adeguate siano effettivamente applicate entro il suo territorio al fine di proteggere l'aeromobile ed ispezionare i passeggeri, l'equipaggio, gli effetti personali, il bagaglio, il carico e le provviste di bordo prima e durante l'imbarco ed il carico. Ciascuna Parte Contraente dovrà anche considerare con favore le richieste provenienti dall'altra Parte di adottare ragionevoli misure speciali di sicurezza per far fronte ad una specifica minaccia.

(6) Qualora si verifichi un incidente o la minaccia di sequestro illecito di aerei civili o altri atti illeciti contro la sicurezza di detti aeromobili, i loro passeggeri ed il loro equipaggio, gli aeroporti o le attrezzature di navigazione aerea, ciascuna Parte Contraente dovrà contribuire con l'altra a facilitare le comunicazioni e ad adottare misure adeguate miranti a porre fine rapidamente ed in condizioni di sicurezza a detto incidente o detta minaccia.

(7) Qualora una Parte Contraente abbia fondati motivi per ritenere che l'altra Parte Contraente si sia discostata dalle disposizioni del presente Articolo in materia di sicurezza civile, la prima Parte Contraente può richiedere consultazioni immediate con l'altra Parte Contraente. Qualora non si raggiunga un Accordo soddisfacente entro quindici (15) giorni dalla data in cui è stata ricevuta detta richiesta di consultazioni, ciò costituirà motivo per sospendere o sottoporre a condizioni i diritti di entrambe le Parti Contraenti ai sensi del presente Accordo entro (90) giorni. Nel caso in cui ciò sia giustificato da una emergenza che implica una minaccia immediata alla sicurezza dei passeggeri, dell'equipaggio o dell'aeromobile e qualora l'altra Parte Contraente non abbia adeguatamente onorato i suoi obblighi ai sensi dei commi 4 o 5 del presente Articolo, una Parte Contraente potrà adottare immediatamente una azione interlocutoria di tutela appropriata a far fronte alla minaccia. Qualsiasi azione intrapresa in conformità al presente paragrafo sarà sospesa nel momento in cui l'altra Parte Contraente si conforma alle disposizioni del presente Articolo.

ARTICOLO 13

Vendita e trasferimento di redditi

(1) Ciascuna Parte Contraente concede alla linea aerea designata dall'altra Parte Contraente il diritto di vendere liberamente in valuta nazionale e/o in valuta convertibile i servizi di trasporto aereo, ivi compresi i servizi supplementari resi, sulle rotte specificate e tutti gli altri servizi della sua rete, e delle reti delle altre linee aeree, sia direttamente che tramite rappresentanti ed agenti.

(2) La linea aerea designata da ciascuna Parte Contraente sarà libera di trasferire all'estero, senza alcuna limitazione o ritardo, i redditi eccedenti le spese sostenute in relazione alle vendite per il trasporto di passeggeri, merci e posta, ivi compresi gli interessi bancari.

(3) Ciascuna Parte Contraente garantirà alla linea aerea designata dell'altra Parte Contraente l'esecuzione dei trasferimenti in una valuta liberamente convertibile entro un massimo di trenta (30) giorni dalla data della richiesta. Ai suddetti trasferimenti sarà applicato il tasso di cambio in vigore alla data di vendita. Detti trasferimenti saranno effettuati sulla base dei tassi ufficiali di cambio o, nel caso in cui non siano disponibili, ai tassi prevalenti sul mercato internazionale dei cambi per i pagamenti correnti.

(4) I privilegi di cui ai precedenti commi saranno concessi soltanto su base di stretta reciprocità. Qualora una delle due Parti Contraenti imponga limitazioni o ritardi ai trasferimenti della linea aerea designata dall'altra Parte Contraente, quest'ultima sarà autorizzata a sospendere l'esercizio, da parte della linea aerea designata dalla prima Parte Contraente, dei diritti di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo.

(5) Qualora il sistema di pagamenti fra le Parti Contraenti sia regolato da un Accordo speciale, si applicherà questo Accordo.

ARTICOLO 14

Consultazioni

(1) In uno spirito di stretta cooperazione, le autorità aeronautiche delle Parti Contraenti si consulteranno fra loro di volta in volta al fine di garantire l'attuazione ed il pieno rispetto delle disposizioni del presente Accordo e del suo Allegato.

(2) Qualora una delle due Parti Contraenti ritenga auspicabile modificare una qualsiasi disposizione del presente Accordo, potrà in qualsiasi momento proporre per iscritto detta modifica all'altra Parte Contraente. Le consultazioni fra le due Parti Contraenti concernenti

detta modifica proposta potranno essere orali o scritte e, salvo quanto diversamente disposto, potranno avviarsi entro sessanta (60) giorni dalla data della richiesta presentata da una delle due Parti Contraenti.

(3) Qualsiasi modifica al presente Accordo in conformità al comma 2 del presente Articolo avrà effetto quando detta modifica sarà confermata con uno scambio di note tramite i canali diplomatici.

(4) Nel caso in cui una delle due Parti Contraenti ritenga auspicabile modificare l'Allegato al presente Accordo, detta modifica potrà essere concordata di concerto dalle autorità aeronautiche delle due Parti Contraenti e sarà confermata per iscritto.

ARTICOLO 15

Composizione delle controversie

(1) Qualora insorga una controversia fra le Parti Contraenti in relazione all'interpretazione o applicazione del presente Accordo, le Parti Contraenti dovranno innanzitutto cercare di comporle tramite negoziato.

ARTICOLO 16

Adattamento alle convenzioni multilaterali

In caso di conclusione di una Convenzione multilaterale o Accordo concernente il trasporto aereo a cui aderiscono entrambe le Parti Contraenti, il presente Accordo sarà emendato per conformarsi alle disposizioni di detta Convenzione o Accordo tramite consultazioni fra le due Parti Contraenti.

ARTICOLO 17

Statistiche

Su richiesta, le autorità aeronautiche di ciascuna Parte Contraente dovranno fornire su richiesta alle Autorità Aeronautiche dell'altra Parte Contraente statistiche periodiche o altre informazioni analoghe relative al traffico effettuato dalle rispettive linee aeree designate sui servizi concordati provenienti da e diretti al territorio dell'altra Parte Contraente.

ARTICOLO 18

Registrazione presso l'Organizzazione per l'Aviazione Civile Internazionale

Il presente Accordo e tutte le sue modifiche dovranno essere registrate presso l'Organizzazione per l'Aviazione Civile Internazionale.

ARTICOLO 19

Cessazione

Ciascuna Parte Contraente può in qualsiasi momento dare preavviso scritto all'altra di aver deciso di denunciare il presente Accordo; detto preavviso dovrà essere contemporaneamente comunicato alla Organizzazione dell'Aviazione Civile Internazionale. In tal caso il presente Accordo dovrà cessare dodici (12) mesi dopo la data in cui é stato ricevuto il preavviso dell'altra Parte Contraente, a meno che detto preavviso non venga ritirato su consenso prima della fine di questo periodo. Nel caso in cui l'altra Parte non abbia accusato ricevuta, il preavviso sarà considerato ricevuto quattordici (14) giorni dopo la data in cui la Organizzazione dell'Aviazione Civile Internazionale ha ricevuto il preavviso.

ARTICOLO 20

Entrata in vigore

Il presente Accordo entrerà in vigore non appena le Parti Contraenti si saranno notificate per iscritto l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati dai loro rispettivi governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Roma, in duplice copia, il 19 settembre 1997, in lingua inglese.

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI MOLDOVA

ALLEGATO

TABELLA DI ROTTA

SEZIONE 1

Rotte che la linea aerea designata dalla Repubblica di Moldova deve gestire:

punti in Moldova - punti intermedi - Roma - punti successivi in Europa.

SEZIONE 2

Rotte che la linea aerea designata della Repubblica italiana deve gestire:

punti in Italia - punti intermedi - Chisinau - punti successivi in Europa/Asia.

NOTE:

1) La linea aerea designata da ciascuna Parte Contraente potrà, su uno o tutti i voli, omettere di fare scalo in uno qualsiasi dei punti intermedi e/o successivi sulle rotte di cui sopra purché i servizi concordati su queste rotte inizino o terminino nel territorio della Parte Contraente che ha designato la linea aerea.

2) Le rotte saranno gestite con i diritti di traffico relativi alla terza e quarta libertà.

932.

Baku, 1° ottobre 1998

Protocollo sulla cooperazione tra il Ministero degli affari esteri della Repubblica italiana ed il Ministero degli affari esteri della Repubblica dell'Azerbaijan

(Entrata in vigore: 1° ottobre 1998)

PROTOCOLLO SULLA COOPERAZIONE TRA IL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI DELLA REPUBBLICA DELL'AZERBAIJAN.

Il Ministero degli Affari Esteri della Repubblica Italiana ed il Ministero degli Affari Esteri della Repubblica dell'Azerbaijan, denominati qui di seguito "le Parti",

Volendo favorire lo sviluppo delle relazioni di amicizia e di cooperazione tra i due Stati in conformita' alle disposizioni della Carta delle Nazioni Unite, dell'Atto finale di Helsinki, della Carta di Parigi per una nuova Europa, dei Documenti dell'Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa,

Richiamandosi alla Dichiarazione politica congiunta tra la Repubblica Italiana e la Repubblica dell'Azerbaijan firmata a Roma il 25 settembre 1997

si sono accordati su quanto segue:

ARTICOLO 1

I Ministri degli Affari Esteri delle Parti si incontreranno, previo accordo e ove possibile almeno una volta all'anno, per consultazioni e scambi di opinioni su temi previamenti concordati di reciproco interesse dell'attualita' internazionale e regionale, nonche' sull'andamento delle relazioni bilaterali.

Le Parti potranno altresi' tenere consultazioni su temi concordati di reciproco interesse a livello di Vice-Ministri, alti funzionari ed esperti.

L'obiettivo prioritario delle consultazioni sara' l'approfondimento della collaborazione nei settori politico, economico, tecnico e scientifico, culturale e umanitario; in quello delle relazioni consolari; in quello della lotta alla criminalita' organizzata, al traffico di droga, al riciclaggio di denaro di provenienza illecita, al terrorismo internazionale.

Le Parti collaboreranno per la preparazione e la realizzazione delle suindicate consultazioni, cosi' come dei colloqui bilaterali a tutti i livelli, compresi quelli tra delegazioni parlamentari.

ARTICOLO 2

Le Parti si adopereranno ad armonizzare ove possibile le loro posizioni in seno alle Organizzazioni e Fori Internazionali di cui entrambe siano parte, con speciale riferimento al processo di riforma dell'Organizzazione delle Nazioni Unite ed ai problemi della sicurezza e della cooperazione in Europa e in Transcaucasia.

ARTICOLO 3

Le Parti incoraggeranno la cooperazione tra le rispettive Rappresentanze diplomatiche e consolari nei Paesi terzi.

ARTICOLO 4

Le Parti effettueranno, in base al principio di reciprocita', scambi di informazioni sull'attivita' dei rispettivi Parlamenti e dei Governi dei loro Paesi.

ARTICOLO 5

Le Parti incoraggeranno la cooperazione tra le istituzioni dei due Paesi specializzate nella ricerca e nella formazione nel campo della diplomazia e delle relazioni internazionali.
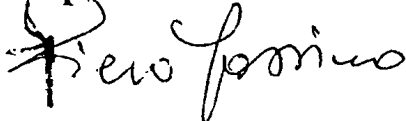
ARTICOLO 6

Il presente Protocollo entra in vigore il giorno della sua firma e rimane valido per un periodo di due anni. Il Protocollo verra' prorogato automaticamente ogni volta per un uguale periodo di due anni, salvo il caso in cui una delle Parti notifichi all'altra per iscritto, almeno sei mesi prima della scadenza, la sua decisione di non voler rinnovare la validita' del Protocollo.

In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Protocollo.

Fatto a Baku il "1" ottobre 1998 in due originali, ciascuno nelle lingue italiana e azera, entrambi i testi facendo ugualmente fede.

Per il Governo della Repubblica Italiana	**Per il Governo della Repubblica dell'Azerbaijan**
Piero Fassino	

933.

Mosca, 30 novembre 1998

Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Federazione russa per l'istituzione e l'attività di un Istituto italiano di cultura a Mosca e di un centro russo di scienza e cultura a Roma

(Entrata in vigore: 22 giugno 2001)

ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA FEDERAZIONE RUSSA PER L'ISTITUZIONE E L'ATTIVITÀ DI UN ISTITUTO ITALIANO DI CULTURA A MOSCA E DI UN CENTRO RUSSO DI SCIENZA E CULTURA A ROMA

Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Federazione Russa, qui di seguito denominate Le Parti;

considerando le profonde radici storiche dei rapporti culturali italo-russi, l'interesse tradizionale dei popoli dei due Paesi Stati per la conoscenza dei reciproci valori culturali, scientifici e umanitari;

tenendo conto delle disposizioni dei Trattato di Amicizia e di Cooperazione fra la Repubblica Italiana e la Federazione Russa il 14 ottobre 1994;

attenendosi al Piano di Azione nei rapporti tra la Repubblica Italiana e la Federazione Russa e all'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Federazione Russa di collaborazione nel campo della cultura e dell'istruzione del 10 febbraio 1998 (in seguito denominato Accordo di collaborazione nel campo della Cultura),

tenendo presenti le intese raggiunte nell'ambito dell'Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa e del Consiglio d'Europa,

hanno convenuto quanto segue:

ARTICOLO 1

Le Parti creano, su base di reciprocità, delle Istituzioni culturali (qui di seguito denominate Centri). La Parte italiana istituisce un Istituto Italiano di Cultura a Mosca. La Parte russa istituisce un Centro Russo di Scienza e Cultura a Roma.
In base ad intese fra le Parti possono essere aperte Sezioni dei Centri e loro rappresentanze in altre città di entrambi gli Stati. Dette intese sono formalizzate tra le Parti mediante Scambi di Note che hanno la loro base giuridica nel presente Accordo.

ARTICOLO 2

I Centri favoriscono lo sviluppo delle relazioni tra la Repubblica Italiana e la Federazione Russa incoraggiando gli scambi e la diffusione delle informazioni sui valori e le realizzazioni di ciascuno dei due Paesi nel campo della cultura, dell'istruzione e della scienza.
I Centri partecipano alla realizzazione dell'Accordo di collaborazione in campo culturale, nonché dei programmi e delle intese che sono stati approvati in conformità con l'Accordo stesso.

ARTICOLO 3

I Centri godono dei diritti della personalità giuridica e svolgono la propria attività in conformità alla legislazione dello Stato ospitante.

ARTICOLO 4

Le Parti garantiscono al pubblico italiano e russo libero accesso ai locali dei Centri per partecipare alle manifestazioni da essi organizzate.
Le denominazioni di Istituto Italiano di Cultura e di Centro Russo di Scienza e Cultura possono essere inserite su manifesti, carte intestate, nonché essere utilizzate nella corrispondenza, su materiali di informazione e comunicazione.
Ciascuna delle Parti adotta tutte le misure necessarie per garantire il normale funzionamento dei Centri dell'altra Parte.

ARTICOLO 5

L'Istituto Italiano di Cultura a Mosca esercita la propria attività nell'ambito delle funzioni di indirizzo e di vigilanza attribuite al Capo della Rappresentanza diplomatica italiana nella Federazione Russa.
Il Centro Russo di Scienza e Cultura a Roma esercita la propria attività sotto la guida generale del Capo della Rappresentanza diplomatica della Federazione Russa in Italia. L'attività di detto Centro è assicurata dal

Centro Russo per la collaborazione internazionale scientifica e culturale presso il Governo della Federazione Russa.

ARTICOLO 6

Rientra nella sfera di attività dei Centri:
- la realizzazione di iniziative di carattere culturale e informativo, quali mostre, spettacoli, concerti, nonché di attività in occasione di feste nazionali, conferenze, simposi e festival nazionali e internazionali, manifestazioni cinematografiche, programmi in video cassette e programmi televisivi;
- l'organizzazione di conferenze, tavole rotonde, seminari e discussioni su temi attinenti la cultura, l'informazione ed altri problemi di interesse per entrambi i Paesi;
- lo svolgimento di incontri e di conferenze stampa con la partecipazione di rappresentanti dell'opinione pubblica e di personalità di entrambi i Paesi;
- la creazione di una biblioteca di consultazione, di una sala di lettura, di sale cinematografiche e video;
- l'insegnamento della lingua italiana o russa;
- la diffusione di libri, pubblicazioni periodiche, giornali e altro materiale stampato e audiovisivo, compresa la documentazione sul sistema di istruzione e insegnamento del Paese inviante;
- l'effettuazione per i cittadini interessati degli Stati Parti e per i cittadini di Paesi terzi di consulenze su questioni collegate con la sfera di attività dei Centri;
- la realizzazione di una banca dati sulle questioni attinenti la cultura, la scienza ed altri scambi effettuati fra i due Paesi, nonché l'assistenza prestata nel campo dei moderni servizi di informazione;
- lo svolgimento di manifestazioni culturali-educative e informative per l'infanzia e la gioventù dei due Paesi;
- la pubblicazione e la diffusione di un notiziario allo scopo di informare costantemente l'opinione pubblica sull'attività dei Centri e sugli avvenimenti di interesse per entrambi i Paesi.

I Centri possono realizzare o prendere parte ad altre manifestazioni e attività, rispondenti agli obiettivi del presente Accordo.

I Centri possono svolgere la propria attività anche al di fuori dei propri locali.

ARTICOLO 7

I Centri non hanno fine di lucro. Tuttavia, in ottemperanza agli articoli 8 e 9 del presente Accordo, i Centri possono, a parziale copertura delle spese, esigere un pagamento:
- per l'insegnamento della lingua,
- l'ammissione agli esami e i servizi connessi;
- per l'ingresso a spettacoli e mostre;
- per l'uso delle biblioteche e per il noleggio dei mezzi audiovisivi o degli altri materiali connessi con l'attività dei Centri.

Gli oggetti esposti alle mostre, organizzate dai Centri nei propri locali o in altri luoghi, possono essere messi in vendita solo a condizione del pagamento dei diritti doganali previsti dalla legislazione dello Stato ricevente.

Le questioni pratiche inerenti l'attività dei Centri sono definite sulla base delle corrispondenti intese raggiunte direttamente tra i competenti organi italiani e russi.

ARTICOLO 8

Le Parti offrono, a condizioni di reciprocità, assistenza per la ricerca di locali, edifici o appezzamenti di terra adeguati per i Centri. Le procedure pratiche per la soluzione di tali problemi sono definite in relativi documenti che sono firmati dalle competenti Autorità italiane e russe.

I Centri possono essere attrezzati con opportuni mezzi audiovisivi, strumenti di informazione, di telecomunicazioni o altri, necessari alla realizzazione della loro attività, in conformità con il presente Accordo.

Le Parti, su base di reciprocità e nel rispetto della legislazione vigente nel Paese ospitante, esentano i Centri dal pagamento delle imposte doganali (esclusi i diritti per le formalità doganali effettuate al di fuori degli uffici appositi oppure oltre il tempo di lavoro degli organi doganali e i diritti di magazzinaggio) per i seguenti beni importati e non destinati alla vendita:
- cataloghi, manifesti, avvisi, programmi, libri, quadri, dischi, materiali audiovisivi e didattici;

nonché per quanto concerne quelli importati temporaneamente:
- attrezzature, mobili, materiali ed altri oggetti (inclusi i mezzi di trasporto), necessari al funzionamento dei Centri;
- film, che saranno mostrati nei locali dei Centri oppure all'esterno, nel quadro delle manifestazioni organizzate dai Centri;

- oggetti con destinazione culturale per la realizzazione delle mostre ed altre manifestazioni culturali-artistiche;
- qualsiasi altro materiale, oggetti o articoli necessari per l'allestimento e il normale funzionamento dei Centri.

ARTICOLO 9

La tassazione delle entrate e dei beni dei Centri e degli impiegati inviativi a lavorare, è regolata dalla legislazione impositiva dello Stato ricevente, tenendo conto delle disposizioni degli accordi bilaterali fra la Repubblica Italiana e la Federazione Russa per evitare la doppia tassazione.

ARTICOLO 10

Ciascuna delle Parti nomina il personale del proprio Centro. Tale personale può essere costituito dai cittadini dello Stato inviante, dello Stato ricevente o che risiedono stabilmente nello Stato ricevente.
I direttori dei Centri e gli addetti con funzioni vicarie sono cittadini dello Stato inviante e, sulla base di reciprocità, possono avere lo status diplomatico. La loro nomina viene notificata vicendevolmente dalle Parti per i canali diplomatici.
Le Parti si informano reciprocamente sul completamente dell'organico del personale dei Centri, nonché sull'assunzione e la cessazione dal servizio nei Centri.

ARTICOLO 11

Agli impiegati dei Centri, che sono cittadini dello Stato inviante e non risiedono stabilmente nel Paese ospitante, nonché ai familiari conviventi con loro, sono estese le garanzie della legislazione del lavoro, giuridiche e sociali, previste per i cittadini dello Stato inviante.

ARTICOLO 12

Ciascuna delle Parti concede agli impiegati del Centro della Parte inviante ed ai familiari con loro conviventi durante tutto il periodo di lavoro, l'importazione e l'esportazione degli effetti personali e dei beni mobili, inclusi i mezzi di trasporto, in esenzione dal pagamento dei diritti doganali, esclusi i diritti per le formalità doganali effettuate al di fuori degli uffici appositi oppure oltre il tempo di lavoro degli organi doganali, i diritti di magazzinaggio e servizi similari.
Gli oggetti menzionati possono essere alienati solo a condizione del pagamento dei diritti doganali e dell'adempimento degli altri requisiti stabiliti dalla legislazione nazionale del Paese ospitante.

ARTICOLO 13

Le Parti favoriscono il tempestivo esame delle richieste di visto in conformità con gli accordi blaterali esistenti e la legislazione vigente nei due Paesi, nonché delle richieste concernenti il rilascio del permesso di soggiorno e delle altre autorizzazioni previste dalla legislazione del Paese ricevente rispetto all'attività produttivo-lavorativa dei cittadini stranieri.
Le Parti prestano analogo sostegno ai partecipanti alle manifestazioni e scambi culturali organizzati secondo la linea dei Centri in conformità dell'Articolo 6 del presente Accordo.

ARTICOLO 14

L'assunzione al lavoro degli impiegati dei Centri, che sono cittadini dello Stato ricevente oppure risiedono stabilmente nello Stato ricevente, viene effettuata in conformità con la legislazione dello Stato ricevente.

ARTICOLO 15

Le questioni relative all'interpretazione ed all'applicazione del presente Accordo saranno risolte per le vie diplomatiche.

ARTICOLO 16
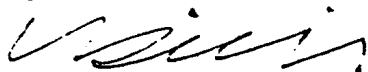
Il presente Accordo entra in vigore dalla data di ricezione dell'ultima notifica scritta con cui le Parti si sono comunicate ufficialmente l'avvenuto espletamento delle procedure interne di ratifica confermante l'esecuzione da parte di ciascuna delle Parti delle necessarie procedure previste all'interno dello Stato per la sua entrata in vigore.
Il presente Accordo viene concluso per un periodo di cinque anni ed è prorogato automaticamente per successivi cinque anni, a meno che una delle Parti non informi, almeno sei mesi prima della scadenza del periodo quinquennale in corso, in forma scritta l'altra Parte circa la propria intenzione di farne cessare la validità.
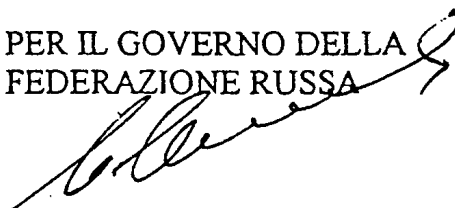
MOSCA 30 NOVEMBRE 1998

Fatto a ..., il ..., in due originali, ciascuno nelle lingue Italiana e Russa, entrambi i testi aventi identico valore.

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PER IL GOVERNO DELLA FEDERAZIONE RUSSA

934.

Lima, 6 luglio 1999

Protocollo applicativo della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Perù in materia di adozione internazionale di minori

(Entrata in vigore: 1° maggio 2001)

PROTOCOLLO APPLICATIVO DELLA CONVENZIONE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA DEL PERÚ IN MATERIA DI ADOZIONE INTERNAZIONALE DI MINORI

Il GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
E
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL PERÚ

Qui di seguito denominati "le Parti Contraenti",

in base alla Convenzione bilaterale in materia di adozioni internazionali firmata a Lima il 17 dicembre 1993, e desiderosi di meglio definire le procedure necessarie ad eseguire le adozioni internazionali fra i due Paesi, hanno convenuto quanto segue.

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Articolo 1
Oggetto del Protocollo applicativo

1. Costituisce oggetto del presente Protocollo la determinazione degli obblighi e delle norme procedurali che, in applicazione della Convenzione sottoscritta tra la Repubblica Italiana e la Repubblica del Perù in materia di adozione internazionale di minori, dovranno essere osservati dalle autorità centrali e dagli organismi pubblici o privati da esse autorizzati ad effettuare le adozioni internazionali previste dalle leggi vigenti in entrambe le Parti Contraenti.

2. Agli effetti del presente Protocollo, si intende che l'autorità centrale in materia di adozioni è per il Perú il Ministero per la Promozione della Donna e dello Sviluppo Umano (PROMUDEH), e per l'Italia l'Ufficio Centrale per la Giustizia Minorile (UCGM) del Ministero di Grazia e Giustizia.

Articolo 2
Ambito di applicazione del Protocollo

1. Il presente Protocollo si applica ad ogni persona fisica o giuridica che svolga attività relative all'adozione internazionale per conto di persone residenti nel territorio di una delle due Parti Contraenti, in conformità alle disposizioni contenute nella Convenzione tra la Repubblica Italiana e la Repubblica del Perù in materia di adozione internazionale di minori.

SEZIONE PRIMA
ORGANI COMPETENTI PER LE ADOZIONI DI MINORI PERUVIANI

Articolo 3
Competenze dell'autorità centrale peruviana

1. Il Ministero per la Promozione della Donna e dello Sviluppo Umano peruviano ha la facoltà di emanare i regolamenti attuativi ed altre disposizioni che si rendano necessari per la realizzazione del Programma Nazionale delle Adozioni in Perù.

2. La regolamentazione del procedimento è determinata dal Ministero per la Promozione della Donna e dello Sviluppo Umano peruviano su proposta dell'Ufficio Adozioni della Direzione della Promozione dell'Infanzia e dell'Adolescenza, organo incaricato della direzione, esecuzione e controllo della procedura adottiva.

Articolo 4
Regolamentazione del procedimento

1. Il Ministero per la Promozione della Donna e dello Sviluppo Umano regola nel modo più opportuno il procedimento al fine di assicurare l'economicità, la celerità e la concentrazione richieste dalla procedura di adozione.

L'UFFICIO ADOZIONI

Articolo 5
Poteri dell'Ufficio Adozioni

1. L'Ufficio Adozioni ha la facoltà di formulare rilievi, sospendere o rigettare una domanda di adozione, in considerazione dell'interesse superiore del(la) fanciullo(a).

2. L'Ufficio Adozioni orienta la sua attività ad assicurare la protezione dei fanciulli, delle fanciulle e/o degli adolescenti coinvolti nel procedimento di adozione durante lo svolgimento delle funzioni delegate dall'UCGM all'organismo autorizzato, valutando l'idoneità operativa dello stesso e del suo rappresentante.

3. L'Ufficio Adozioni o le istituzioni da esso autorizzate danno priorità alle domande di adozione relative a fanciulli o fanciulle di età superiore ai cinque anni o a quelli che siano portatori di handicap fisici e/o mentali.

Articolo 6
Rilievi in merito alla domanda

1. Nel caso in cui l'Ufficio Adozioni formuli dei rilievi riguardo all'aspetto formale di una domanda di adozione, questa s'intende rigettata; può essere successivamente ripresentata nella forma corretta, senza conservare il diritto alla precedenza ed agli eventuali effetti già acquisiti.

Articolo 7
Sospensione de
della domanda

1. L'Ufficio Adozioni ha facoltà di sospendere la procedura relativa ad una domanda di adozione. Questa riprende il suo corso se detto ufficio ritiene che sia stato superato l'inconveniente che ha motivato la sospensione.

Articolo 8
Inidoneità della domanda

1. L'Ufficio Adozioni ha facoltà di rigettare o dichiarare inidonea una domanda di adozione qualora, in base alla valutazione della sua équipe tecnica, si rilevi che le condizioni di salute, etiche, culturali, economiche o sociali degli interessati siano insufficienti e possano pertanto rendere difficoltoso lo sviluppo integrale di un fanciullo, una fanciulla e/o un adolescente inserito nel Programma di Adozione.

2. In caso di dichiarazione di inidoneità di una domanda, questa viene rinviata al mittente insieme ai relativi allegati, attraverso il rappresentante dell'organismo autorizzato patrocinante.

Articolo 9
Pronunzie negative

1. Nei casi previsti dai tre articoli precedenti, l'Ufficio per le Adozioni pronunzia le relative decisioni di rigetto o di sospensione nel termine di quindici giorni a decorrere dalla data di presentazione della domanda, indicando le motivazioni della decisione e fissando un termine ultimo per la sospensione.

ORGANISMO AUTORIZZATO

Articolo 10
Accreditamento dell'organismo autorizzato

1. L'UCGM valuta ed autorizza gli organismi che svolgono programmi di adozione internazionale in Perù, i quali sono debitamente accreditati dall'Ufficio Adozioni ai sensi della Convenzione in materia di adozioni internazionali per un periodo di due anni rinnovabili a richiesta dell'UCGM.

Articolo 11
Obblighi dell'organismo autorizzato

1. L'organismo autorizzato ha l'obbligo di selezionare e preparare le famiglie che desiderino adottare fanciulli e/o adolescenti peruviani, facendo in modo che siano le più qualificate.

2. Al termine della procedura di adozione dopo che il fanciullo, la fanciulla o l'adolescente, siano entrati in territorio italiano, l'organismo autorizzato deve trasmettere la documentazione attestante l'avvio del procedimento del riconoscimento della piena adozione in Italia.

3. Sono documenti che dimostrano l'avvio della procedura di riconoscimento: la comunicazione relativa all'ingresso del(la) fanciullo(a) e/o adolescente peruviano(a) nel territorio italiano, da trasmettere entro un termine massimo di sessanta (60) giorni, debitamente documentata mediante la fotocopia del passaporto del fanciullo, della fanciulla o dell'adolescente con i rispettivi timbri della Polizia di Frontiera italiana attestanti che la (il) fanciulla(o) e/o l'adolescente è entrata(o) in Italia, e la copia del visto speciale a fini di adozione concesso dal Consolato italiano in Perù. I documenti precedentemente indicati devono essere legalizzati presso il competente Consolato peruviano in Italia e presso il Ministero degli Affari Esteri del Perù.

Articolo 12
Obbligo di fornire informazioni

1. E' obbligo dell'organismo autorizzato fornire ogni informazione e agevolazione alle attività di supervisione svolte direttamente da rappresentanti dell'Ufficio Adozioni e, qualora questo lo ritenga opportuno, per il tramite di funzionari del competente Consolato peruviano in Italia.

Articolo 13
Designazione del rappresentante

1. L'organismo autorizzato deve designare un o una rappresentante in Perù affinché si occupi del coordinamento con l'Ufficio Adozioni; il/la rappresentante deve soddisfare i requisiti opportunamente stabiliti con Decisione di Consiglio, come:

a) essere peruviano di nascita o dimostrare di avere risieduto nel Paese per più di due anni;

b) dimostrare integrità morale;

c) garantire la comunicazione fluida e diretta tra l'Ufficio Adozioni e l'organismo autorizzato, nonché con gli adottanti patrocinati da questo. In considerazione di ciò il/la rappresentante deve avere un'ottima conoscenza della lingua italiana;

d) conoscere il procedimento di adozione in Perù;

e) dimostrare stabilità emotiva e capacità di risolvere problemi relativi al procedimento di adozione;

f) disporre del tempo sufficiente che gli/le permetta di adempiere gli obblighi inerenti alla sua funzione, a livello locale e provinciale;

g) preferibilmente aver concluso studi universitari.

SEZIONE SECONDA
NORME GENERALI

Articolo 14
Applicazione della Convenzione

1. Agli effetti dell'applicazione della Convenzione tra la Repubblica Italiana e la Repubblica del Perù in materia di adozione internazionale di minori, il procedimento per l'adozione ha il seguente svolgimento:

a) la domanda di adozione di un(a) fanciullo(a) o di un adolescente peruviano/a inserito/a nel Programma di Adozioni viene presentata all'Ufficio Adozioni della Direzione per la Promozione dell'Infanzia e dell'Adolescenza tramite l'organismo autorizzato ad effettuare adozioni internazionali. Detta domanda deve indicare i margini di età e la preferenza di sesso, pur non essendo ammessa la scelta del sesso del(la) fanciullo(a) e/o dell'adolescente da adottare. Nel caso in cui gli aspiranti all'adozione accettino l'adozione di fanciulli(e) e/o adolescenti portatori di handicap fisici o mentali, è opportuno indicare il grado o il tipo di handicap accettato affinché gli aspiranti all'adozione possano ampliare le possibilità di ottenere l'adozione richiesta;

b) la domanda deve essere accompagnata dai seguenti documenti:

b. 1) copia autenticata degli atti di nascita degli aspiranti all'adozione;

b. 2) copia autenticata dell'atto di matrimonio, quando si tratti di coppie;

b. 3) un certificato di buona salute fisica e mentale rilasciato da un medico qualificato, in cui figurino i risultati delle analisi relative all'AIDS, alle malattie veneree, all'epatite e ad altre malattie infettivo-contagiose, per ciascun aspirante all'adozione;

b. 4) un certificato penale rilasciato dalle competenti autorità di polizia e autorità giudiziarie, per ciascun aspirante all'adozione;

b. 5) un certificato di residenza rilasciato dalle autorità competenti che certifichi il domicilio degli aspiranti all'adozione in territorio italiano;

b. 6) una relazione psicologica integrata degli aspiranti all'adozione redatta da un professionista competente, che includa informazioni sulle aspettative relative all'adozione, sulle caratteristiche psicologiche, sul rapporto di coppia, se del caso, e test psicologici applicati;

b. 7) una relazione socio-familiare aggiornata, che contenga informazioni utili per l'adozione, relative ai rapporti intrafamiliari, sociali e interpersonali, alla situazione finanziaria e a qualsiasi altro aspetto che possa chiarire meglio l'ambiente degli aspiranti all'adozione, redatta da un assistente sociale dell'autorità del luogo di residenza degli aspiranti all'adozione avente competenza sui minori;

b. 8) una lettera del datore di lavoro o di un contabile iscritto in un albo o un atto notorio relativo ai redditi, o qualsiasi altro documento che provi la stabilità economica degli aspiranti all'adozione;

b. 9) una lettera di impegno a trasmettere semestralmente per 3 anni rapporti post-adottivi;

b. 10) il decreto di idoneità rilasciato agli aspiranti all'adozione dalla competente autorità giudiziaria minorile, che autorizza l'adozione di un(a) fanciullo(a) o adolescente straniero/a;

b. 11) fotografie recenti a colori, di dimensioni minime 9x12 cm., degli aspiranti all'adozione, dei loro familiari e dell'abitazione in cui vivono.

2. Tutti i documenti citati dal punto b.1) al punto b.10) devono essere debitamente legalizzati presso il competente Consolato peruviano in Italia, nonché presso il Ministero degli Affari Esteri del Perù. Per quanto riguarda la validità dei documenti citati ai punti da b.3) a b.8), essi devono essere stati emessi al massimo otto (08) mesi prima.

3. Il decreto di idoneità rilasciato dal competente Tribunale per i minorenni italiano deve essere stato emesso al massimo due (2) anni prima.

SEZIONE TERZA
ASPIRANTI ALL'ADOZIONE

Articolo 15
Partecipazione dell'(degli) aspirante(i) all'adozione

1. Gli aspiranti all'adozione non possono indirizzare alcuna domanda direttamente all'autorità preposta all'attuazione di programmi di adozione internazionale, debitamente designata dal Governo peruviano.

Articolo 16
Profilo dell'aspirante all'adozione

1. I richiedenti sono preferibilmente coniugati, di età non superiore ai 55 anni e superiore di almeno 18 anni rispetto all'età del fanciullo da adottare, sempre nel rispetto della legislazione di entrambe le Parti Contraenti.

2. La Parte peruviana dichiara di non accettare domande di coppie dello stesso sesso e/o che vivano more uxorio.

3. La Parte italiana dichiara che, secondo la propria legislazione interna, l'adozione di minori di età in stato di abbandono materiale e morale è consentita soltanto ai coniugi, sposati da almeno tre anni (3), l'età di ciascuno dei quali non superi di oltre quarant'anni quella dell'adottato.

Articolo 17
Scala di età.

1. L'età degli aspiranti all'adozione deve essere direttamente rapportata alla finalità di garantire la maggior cura possibile del fanciullo, della fanciulla o dell'adolescente da adottare, per cui, per quanto possibile, si rispetterà la seguente scala:

a) per fanciulli di età compresa tra 0 e 3 anni, gli aspiranti all'adozione devono dimostrare di avere un'età compresa tra i 25 e i 35 anni;

b) per i fanciulli di età compresa tra 3 e 4 anni, gli aspiranti all'adozione devono dimostrare di avere un'età compresa tra i 36 e i 44 anni;

c) per i fanciulli di età dai 4 anni in su, gli aspiranti all'adozione devono dimostrare di avere tra i 44 e i 55 anni.

2. In ogni caso si ha riguardo all'interesse superiore del fanciullo in conformità con la politica istituzionale dell'Ufficio Adozioni, e con la legislazione di entrambe le Parti Contraenti in rapporto alle domande di adozione che vengano presentate.

SEZIONE QUARTA
PROCEDIMENTO DAVANTI ALL'AUTORITA' PERUVIANA

Articolo 18
Iter della domanda

1. L'Ufficio Adozioni, dopo aver esaminato la domanda e i suoi allegati, comunica all'organismo autorizzato l'approvazione o il rigetto della stessa; con possibilità di richiedere le informazioni aggiuntive necessarie per una migliore valutazione del caso.

2. La comunicazione o la richiesta di informazioni all'organismo autorizzato saranno effettuate nel termine di quindici giorni utili dalla data di presentazione della domanda. Dopo che sia stata comunicata l'approvazione da parte dell'Ufficio per le Adozioni, le pratiche sono inserite in una lista d'attesa al fine di essere proposte al Consiglio delle Adozioni entro un termine massimo di un anno.

Articolo 19
Designazione del(la) fanciullo(a) o dell'adolescente

1. L'Ufficio Adozioni, dopo aver individuato tra gli aspiranti all'adozione una famiglia per il fanciullo, la fanciulla o l'adolescente dichiarato in stato di abbandono, invia al rappresentante dell'organismo autorizzato un documento contenente le informazioni disponibili relative allo stato di salute del fanciullo, della fanciulla o dell'adolescente e alla sua storia familiare, se in suo possesso..

Articolo 20
Spese

1. Le spese relative all'esame del fascicolo ed al colloquio psicologico, nonché alla preparazione specialistica del fanciullo/a da dare in adozione, sono a carico dei rispettivi aspiranti all'adozione e il loro pagamento è garantito in maniera solidale e indivisibile dagli aspiranti all'adozione e dall'organismo autorizzato.

Articolo 21
Accettazione del(la) fanciullo(a) o dell'adolescente e viaggio.

1. L'Ufficio Adozioni dà notizia della designazione all'organismo autorizzato, che entro un termine massimo di 7 giorni lavorativi deve trasmettere la lettera di conferma sottoscritta dagli aspiranti all'adozione in cui questi manifestano la loro intenzione di adottare il(la) fanciullo(a) o l'adolescente. Nel caso in cui il fanciullo, la fanciulla o l'adolescente sia portatore/portatrice di un handicap fisico o mentale, la conferma di cui sopra deve essere effettuata entro un termine massimo di quindici (15) giorni lavorativi.

2. Gli aspiranti all'adozione devono recarsi in Perù entro un termine massimo di trenta (30) giorni lavorativi dall'avvenuta conferma dell'intenzione di adottare il fanciullo o l'adolescente proposto. E' obbligatorio che entrambi i genitori siano presenti fino alla pronunzia di affidamento familiare effettuata dall'Ufficio per le Adozioni.

Articolo 22
Relazioni post-adottive

1. L'organismo autorizzato si impegna a trasmettere all'Ufficio Adozioni relazioni sull'adattamento del fanciullo o dell'adolescente durante la fase post-adottiva. Le suddette relazioni e fotografie del fanciullo o dell'adolescente, da solo e con la sua famiglia, devono essere inviate ogni sei (6) mesi per un periodo di tre anni. Le relazioni devono essere legalizzate, in conformità a quanto previsto dall'articolo 14 del presente Protocollo.

Articolo 23
Impegno alla protezione

1. Qualora gli adottanti abbandonassero il fanciullo, la fanciulla o l'adolescente in territorio italiano o questi si trovasse in situazione di pericolo in territorio italiano, l'UCGM si impegna a proteggerlo e, dopo che sia stata data comunicazione di ciò all'Ufficio Adozioni e sia stato effettuato il necessario coordinamento con esso, si può trovare una nuova sistemazione per il citato fanciullo, fanciulla o adolescente in conformità con la legislazione italiana, rinnovandosi l'impegno a seguirlo nella fase post-adottiva.

SEZIONE QUINTA
AUTORIZZAZIONE

Articolo 24
Cessazione dell'autorizzazione

1. Nel caso in cui sia revocata la delega concessa dall'UCGM all'organismo autorizzato a effettuare adozioni internazionali, detta revoca deve essere comunicata all'Ufficio Adozioni, ai fini della revoca dell'abilitazione concessa all'organismo autorizzato in questione.

Articolo 25
Continuità dell'impegno di trasmettere le relazioni post-adottive

1. Nel caso indicato all'articolo 24, l'impegno dell'organismo autorizzato che abbia patrocinato gli adottanti a continuare ad inviare le relazioni post-adottive di cui all'articolo 22, resta totalmente a carico dell'UCGM, fino a che sia stata inoltrata l'ultima relazione sulla situazione del fanciullo, della fanciulla o dell'adolescente adottato(a).

SEZIONE SESTA
SANZIONE PER LE INFRAZIONI

Articolo 26
Mancato rispetto del Protocollo applicativo

1. Le infrazioni al presente Protocollo applicativo producono gli effetti previsti dagli articoli 14 e 15 della Convenzione.

Articolo 27
Mancato rinnovo dell'accreditamento

1. L'Ufficio Adozioni ha facoltà di non rinnovare l'accreditamento dell'organismo autorizzato dall'UCGM nel caso in cui esso non adempia agli obblighi stabiliti nella Convenzione e nel presente Protocollo applicativo.

SEZIONE SETTIMA
INAPPLICABILITA' DEL PROTOCOLLO

Articolo 28
Inapplicabilità del Protocollo

1. Il presente Protocollo non è applicabile alle adozioni in casi eccezionali previste dalle legislazioni di entrambe le Parti Contraenti, in conformità a quanto stabilito nell'articolo16 della Convenzione.

Articolo 29
Disposizioni transitorie
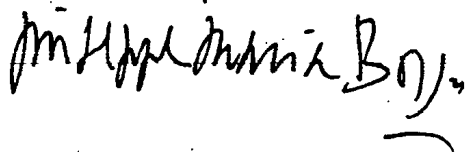
1. Gli organismi che abbiano attualmente in corso procedure di adozione internazionale in Perù, dovranno conformarsi alle disposizioni del presente Protocollo applicativo entro un termine massimo di trenta (30) giorni dalla data di entrata in vigore dello stesso.

Il presente Protocollo applicativo entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla notifica reciproca dell'avvenuto espletamento delle procedure nazionali di approvazione.

In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Protocollo.

Fatto a Lima, il sei luglio millenovecentonovantanove in due originali ciascuno nelle lingue italiana e spagnola, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

Per il Governo della Repubblica Italiana

Per il Governo della Repubblica del Perù

PROTOCOLO DE APLICACIÓN DEL CONVENIO ENTRE LA REPÚBLICA ITALIANA Y LA REPÚBLICA DEL PERÚ EN MATERIA DE ADOPCIÓN INTERNACIONAL SOBRE MENORES DE EDAD

PROTOCOLO DE APLICACIÓN DEL CONVENIO ENTRE LA REPÚBLICA ITALIANA Y LA REPUBLICA DEL PERÚ EN MATERIA DE ADOPCIÓN INTERNACIONAL SOBRE MENORES DE EDAD

EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA ITALIANA

Y

EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ

a continuación denominadas "Estados contratantes",

de acuerdo con la Convención bilateral en materia de adopciones internacionales suscrita en Lima el 17 de diciembre de 1993, y deseosos de definir mejor los procedimientos necesarios para efectuar las adopciones internacionales entre los dos Países, ha convenido lo siguiente:

TITULO PRELIMINAR

Articulo 1°
Objeto del Protocolo de Aplicación

1. Constituye objeto del presente Protocolo el establecimiento de las obligaciones y pautas operativas, que en aplicación del Convenio suscrito entre la República del Perú y la República Italiana en materia de Adopción Internacional sobre Menores de Edad, deberán cumplir las autoridades centrales y organismos públicos o privados autorizados por ellas para efectuar adopciones internacionales a que se refieren las leyes de ambos países.

2. Para efectos del presente Protocolo entendemos que la autoridad central en materia de adopciones en el Perú, es el Ministerio de Promoción de la Mujer y del Desarrollo Humano (PROMUDEH) y para Italia el "Ufficio Centrale per la Giustizia Minorile" (UCGM) del Ministerio de Gracia y Justicia.

Artículo 2°
Ambito de Competencia del Protocolo

1. Están comprendidos dentro de los alcances del presente Protocolo de Aplicación toda persona natural o jurídica que se encuentre realizando actividades relacionadas con la adopción internacional por personas residentes en el territorio de uno de los dos Estados contratantes de acuerdo con lo dispuesto en el Convenio entre la República del Perú y la República Italiana en materia de adopción Internacional sobre Menores de Edad.

SECCION PRIMERA
DE LOS ÓRGANOS COMPETENTES EN MATERIA DE ADOPCIONES DE MENORES DE EDAD PERUANOS

Articulo 3°
Competencias de la autoridad peruana

1. El Ministerio de Promoción de la Mujer y del Desarrollo Humano del Perú está facultado para dictar los Protocolos de Aplicación específicos y demás disposiciones complementarias que resulten necesarias para el cumplimiento del Programa Nacional de Adopciones en el Perú.

2. La regulación del proceso de adopción será determinada por el Ministerio de Promoción de la Mujer y del Desarrollo Humano a propuesta de la Oficina de Adopciones de la Gerencia de Promoción de la Niñez y de la Adolescencia; órgano encargado de la conducción, ejecución y fiscalización del proceso adoptivo.

Artículo 4°
Regulación del procedimiento

1. El Ministerio de Promoción de la Mujer y del Desarrollo Humano establecerá la regulación que estime más idónea al procedimiento, a fin de buscar la economicidad, celeridad y concentración que el proceso de adopción requiera.

DE LA OFICINA DE ADOPCIONES

Artículo 5°
Facultades la Oficina de Adopciones

1. La Oficina de Adopciones tendrá la facultad de observar, suspender o denegar una solicitud de adopción, en consideración al interés superior del(a) niño(a).

2. La Oficina de Adopciones orientará su labor a asegurar la protección de los niños, niñas y/o adolescentes involucrados en el proceso de adopción, durante el desarrollo de las funciones asignadas por la UCGM al organismo autorizado. calificando la idoneidad de su trabajo y del representante.

3. La Oficina de Adopciones o las instituciones autorizadas por ella darán prioridad a las solicitudes para adoptar niños o niñas mayores de cinco años o de aquellos que tengan una discapacidad física y/o mental.

Artículo 6°
Observación de la solicitud

1. En el caso que la Oficina de Adopciones observe el aspecto formal de una solicitud de adopción, ésta será considerada rechazada; puede ser presentada nuevamente en la forma correcta, sin conservar el derecho de precedencia ni los eventuales efectos ya adquiridos.

Artículo 7°
Suspensión de solicitud

1. La Oficina de Adopciones tiene la facultad de suspender el trámite relacionado con una solicitud de adopción. Tal solicitud vuelve a su curso si la Oficina de Adopciones considera que ha sido superado el inconveniente que generara tal medida.

Artículo 8°
Inaptitud de solicitud

1. La Oficina de Adopciones tendrá la potestad para denegar o declarar no apta una solicitud de adopción, si evaluada por su equipo técnico se desprende que los interesados cuentan con insuficientes condiciones de salud, éticas, culturales, económicas o sociales, que dificulten el correcto desarrollo integral de un niño, niña y/o adolescente sujeto del Programa de Adopción.

2. En caso de declaración de inaptitud de una solicitud, ésta será retornada a su destino conjuntamente con sus anexos, a través del representante del organismo autorizado patrocinante.

Artículo 9°
Pronunciamiento de denegación

1. En los casos previstos en los tres artículos anteriores la Oficina de Adopciones se pronunciará sobre sus respectivas decisiones de haber denegado una solicitud o de haberla suspendido, en el plazo de 15 días contados a partir de la fecha de la presentación de la solicitud, con la indicación de los motivos, fijando una fecha límite de la suspensión.

DEL ORGANISMO AUTORIZADO

Artículo 10°
Acreditación del Organismo Autorizado.

1. El UCGM evaluará y autorizará a las entidades que desarrollarán programas de adopción internacional en el Perú, las que serán debidamente acreditadas por la Oficina de Adopciones dentro del marco del Convenio suscrito en materia de adopciones internacionales, por un período renovable de dos años a solicitud del UCGM.

Artículo 11°
Obligaciones del Organismo Autorizado

1. Son obligaciones del organismo autorizado, seleccionar y preparar a las familias que deseen adoptar a niños y/o adolescentes peruanos, buscando que sean las más calificadas.

2. Una vez culminada la adopción e ingresado el niño, niña o adolescente al territorio italiano, el organismo autorizado deberá remitir la documentación que acredite la puesta en marcha del proceso de reconocimiento de la adopción plena en Italia.

3. Son documentos que acreditan la marcha del reconocimiento: la comunicación del ingreso del niño, niña y/o adolescente al territorio italiano, que deberá ser remitida dentro de un plazo máximo de (60) días, debidamente documentada con la fotocopia del pasaporte del niño, niña o adolescente con los respectivos sellos de la Policía de Frontera italiana que acrediten que el niño, niña o adolescente ingresó a Italia y la copia de la visa especial para adopción concedida por la Oficina Consular de la Embajada de Italia en el Perú. Los documentos señalados anteriormente deberán estar legalizados por el Consulado Peruano correspondiente en Italia, así como en el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú.

Artículo 12°
Obligaciones de proporcionar información

1. Son obligaciones del organismo autorizado proporcionar toda la información y facilidades a las acciones de supervisión que se cumplan directamente por representantes de la Oficina de Adopciones y cuando ésta lo considere conveniente, por intermedio de funcionarios del Consulado Peruano competente en Italia.

Artículo 13°
Designación de Representante

1. El organismo autorizado deberá designar un o una representante en el Perú para que realice las coordinaciones con la Oficina de Adopciones, quien deberá reunir los requisitos establecidos oportunamente por Acuerdo de Consejo, tales como:

a) Ser peruano de nacimiento o acreditar una residencia en el país por más de dos años;

b) Acreditar solvencia moral;

c) Garantizar la comunicación fluida y directa entre la Oficina de Adopciones y el organismo autorizado, así como con los adoptantes patrocinados por éste. En tal sentido el(a) representante deberá dominar el idioma italiano;

d) Conocimiento del proceso de adopción en el Perú;

e) Demostrar estabilidad emocional y capacidad para resolver problemas relativos al proceso de adopción;

f) Disponer del tiempo suficiente que le permita cumplir con las obligaciones inherentes a su función, a nivel local y de provincias;

g) De preferencia haber concluido estudios universitarios.

SECCION SEGUNDA
NORMAS GENERALES

Artículo 14°
Aplicación del Convenio

1. Para efecto de la aplicación del Convenio entre la República del Perú y la República Italiana en materia de adopción Internacional sobre Menores de Edad se seguirá el siguiente procedimiento:

a) Por intermedio del organismo autorizado para efectuar adopciones

internacionales se presentará la solicitud de adopción de un(a) niño(a) o adolescente peruano del Programa de Adopciones ante la Oficina de Adopciones de la Gerencia de Promoción de la Niñez y la Adolescencia. La mencionada solicitud deberá señalar los márgenes de edad y la preferencia del sexo, sin embargo no se acepta la elección del sexo del niño(a) y/o adolescente por adoptar. En caso que los preadoptantes acepten la adopción de niños(as) y/o adolescentes impedidos(as) física o mentalmente, es conveniente indicar el grado o tipo de discapacidad aceptada, así los preadoptantes ampliarían sus posibilidades de obtener la adopción solicitada;

b) La presentación de la solicitud deberá ser acompañada por los siguientes documentos:

b.1) Copia certificada de las partidas de nacimiento de los preadoptantes.

b.2) Copia certificada de la partida de matrimonio, en el caso de parejas;

b.3) Un certificado de buena salud física y mental emitido por un médico calificado, que incluya los resultados de los despistajes de SIDA (AIDS), enfermedades venéreas, hepatitis y otras enfermedades infecto-contagiosas, por cada preadoptante;

b.4) Un certificado de antecedentes penales emitido por las autoridades policiales y judiciales competentes, para cada preadoptante;

b.5) Certificado de residencia emitido por las autoridades competentes acreditando su domicilio en el territorio italiano;

b.6) Un informe psicológico integrado de los preadoptantes emitido por un profesional competente, que incluya información respecto a las expectativas sobre la adopción, las características psicológicas, la relación de la pareja de ser el caso, y pruebas psicológicas aplicadas;

b.7) Un estudio socio-familiar actualizado que contenga información para adoptar, sus relaciones interfamiliares, sociales e interpersonales, su situación financiera, así como cualquier otro aspecto que aclare mejor el medio de los preadoptantes emitido

por un trabajador social de la autoridad tutelar de menores de edad competente del lugar de residencia de los preadoptantes;

b.8) Carta del empleador o de un contador colegiado o una declaración jurada de renta o cualquier otro documento que pruebe la estabilidad económica de los preadoptantes;

b.9) Carta de compromiso de cumplimiento de remisión de informes semestrales postadoptivos por el término de 03 años;

b.10) El decreto de idoneidad otorgado a los preadoptantes por la autoridad judicial de menores competente, autorizando la adopción de un(a) niño(a) o adolescente extranjero(a);

b.11) Fotografías actualizadas a color, de dimensión mínima de 9 x 12 cm., de los preadoptantes, de sus familiares y su hogar;

2. Todos los documentos mencionados en los puntos b.1) a b.10) deberán estar legalizados en el Consulado Peruano correspondiente en Italia, así como en el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú. Con relación a la vigencia de los documentos mencionados de los puntos b.3) a b.8) deberán ser emitidos con una anterioridad máxima de ocho (08) meses.

3. El decreto de idoneidad otorgado por el Tribunal de menores competente en Italia deberá ser emitido con una anterioridad máxima de dos (02) años.

SECCION TERCERA
DE LOS PREADOPTANTES

Artículo 15°
Participación del(os) Preadoptante(s)

1. Ningún preadoptante podrá dirigir solicitud alguna directamente al organismo autorizado para desarrollar programas de adopción internacional, debidamente habilitado por el Gobierno del Perú.

Artículo 16°
Perfil del preadoptante

1. Los solicitantes serán de preferencia casados, no mayores de 55 años de edad y por lo menos 18 años mayores que el niño a ser adoptado, cuidando de respetar la legislación de ambas naciones.

2. La parte peruana declara que no aceptará solicitudes de parejas del mismo sexo y/o que vivan en concubinato.

3. La parte italiana declara que, según su propia legislación interna, la adopción de menores de edad en estado de abandono material y moral, es permitida sólo a los cónyuges, que tengan por lo menos tres (03) años de casados, y cuya edad de cada uno de ellos con la del adoptado no sea superior a los cuarenta años.

Artículo 17°
Escala de edades

1. La edad de los preadoptantes deberá estar en relación directa a lograr la atención más adecuada del niño, niña o adolescente a adoptarse, por lo que en la medida de lo posible se respetará la siguiente escala:

a) Para niños entre 0 y 3 años, los preadoptantes deberán acreditar una edad comprendida entre los 25 y 35 años;

b) Para los niños de 3 a 4 años, los preadoptantes deberán acreditar una edad entre los 36 y 44 años;

c) Para los niños de 4 años a más, los preadoptantes deberán acreditar una edad entre los 44 y 55 años;

2. En todo caso se tomará en consideración el interés superior del niño en concordancia con la política institucional de la Oficina de Adopciones y con la legislación de los Estados contratantes, en relación con las solicitudes de adopción que se presenten.

SECCION CUARTA
DEL PROCEDIMIENTO ANTE
LA AUTORIDAD PERUANA

Artículo 18°
Tramitación de la solicitud

1. Luego que la Oficina de Adopciones efectúe la revisión de la solicitud y sus anexos, se comunicará al organismo autorizado la aprobación o el rechazo de la misma, pudiéndose en algunos casos específicos solicitar información adicional necesaria para una mejor evaluación del caso.

2. La comunicación o la solicitud de informaciones al organismo autorizado será efectuada en el término de 15 (quince) días útiles contados desde la fecha de la presentación de la solicitud. Después que haya sido comunicada la aprobación de parte de la Oficina de Adopciones, los expedientes ingresarán a una lista de espera a fin de ser propuestos al Consejo de Adopciones en un plazo máximo de un año.

Artículo 19°
Designación del niño(a) o adolescente

1. Luego que la Oficina de Adopciones ubique entre los preadoptantes una familia para el niño, niña o adolescente que hubiese sido declarado en estado de abandono, enviará al representante del organismo autorizado un documento conteniendo la información disponible relacionada con el estado de salud del niño, niña o adolescente y sus antecedentes familiares, si los hubiere.

Artículo 20°
De los costos

1. Los costos consistentes en el estudio del expediente y entrevista psicológica, así como la preparación especializada del niño a ser dado en adopción, serán asumidos por los respectivos preadoptantes y garantizados en forma solidaria e indivisible por los aspirantes a la adopción y por el organismo autorizado.

Artículo 21°
De la aceptación del(a) niño(a) o adolescente y el viaje

1. Luego que la Oficina de Adopciones a través del organismo autorizado informe de la designación, el organismo en un plazo máximo de siete (07) días útiles, enviará la carta de confirmación suscrita por los preadoptantes manifestando su intención de adoptar al niño(a) o adolescente. En caso que el niño, niña o adolescente sea física o mentalmente impedido, la confirmación a que se refiere el párrafo anterior se realizará en un plazo máximo de quince (15) días útiles.

2. Los preadoptantes deberán viajar al Perú en un plazo máximo de treinta (30) días útiles luego de haber realizado la confirmación de adoptar al niño o adolescente propuesto. Es obligatorio que ambos padres estén presentes hasta la emisión del informe de colocación familiar efectuado por el personal de la Oficina de Adopciones.

Artículo 22°
De los reportes postadoptivos

1. El organismo autorizado se compromete a remitir a la Oficina de Adopciones informes sobre la adaptación del niño o adolescente durante la etapa post-adoptiva. Dichos informes y fotografías del niño o adolescente solo y con su familia; deberán ser enviados cada seis (06) meses por un periodo de tres (03 años) y deberán estar legalizados, de conformidad con lo establecido en el artículo 14 del presente Protocolo.

Artículo 23°
Compromiso de protección

1. En caso que los adoptantes abandonasen al niño, niña o adolescente en territorio italiano o éste se encontrase en situación de peligro en territorio italiano, el UCGM se compromete a protegerlo y luego de la comunicación y coordinaciones realizadas con la Oficina de Adopciones, se podrá reubicar al referido niño, niña o adolescente de acuerdo a la legislación italiana, renovándose el compromiso de seguimiento post-adoptivo.

SECCION QUINTA
DE LA AUTORIZACION

Artículo 24°
Cese de autorización

1. En caso que se deje sin efecto la delegación de facultades concedida por el UCGM al organismo autorizado para desarrollar adopciones internacionales deberá de comunicarlo a la Oficina de Adopciones, a fin de cancelar la habilitación concedida al organismo autorizado correspondiente

Artículo 25°
Continuidad de remisión de los reportes postadoptivos

1. En el caso indicado en artículo 24, el compromiso de continuar remitiendo controles post-adoptivos de las adopciones por el organismo autorizado que hubiese patrocinado a los adoptantes a que se refiere el artículo 22° será de entera responsabilidad del UCGM hasta cumplir con el envío del último informe social del niño, niña o adolescente adoptado(a).

SECCION SEXTA
DE LAS INFRACCIONES SANCIONABLES

Artículo 26°
Incumplimiento del presente Protocolo

1. Las infracciones al presente Protocolo de Aplicación producen los efectos previstos en los artículos 14° y 15° de la Convención.

Artículo 27°
No renovación de acreditación

1. Queda a potestad de la Oficina de Adopciones el no renovar la acreditación del organismo autorizado por el UCGM cuando éste incumpliera las obligaciones señaladas en el Convenio y el presente Protocolo de Aplicación.

SECCION SETIMA
DE LA INAPLICACION DEL PROTOCOLO

Artículo 28°
Inaplicación del Protocolo

1. El presente Protocolo de Aplicación no es aplicable a las Adopciones por Excepción contempladas por las legislaciones de los Estados contratantes, de conformidad a lo establecido en el artículo 16° del Convenio materia de reglamentación.

Artículo 29°
Disposiciones transitorias
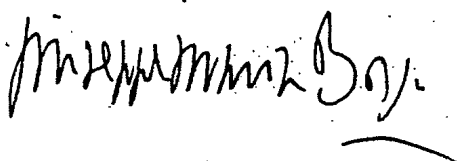
1. Los organismos que a la fecha se encuentren desarrollando adopciones internacionales en el Perú, deberán adecuarse a lo dispuesto en el presente Protocolo de Aplicación en un plazo máximo de 30 días de su entrada en vigor.

El presente Protocolo entrará en vigor el primer día del segundo mes siguiente a la notificación recíproca de haber sido culminados los procedimientos nacionales de aprobación.
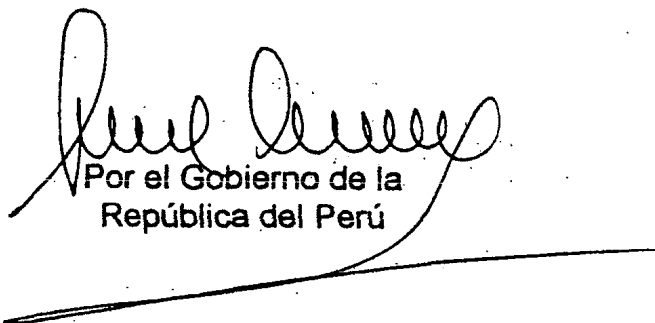
Se da fe que los suscritos, debidamente autorizados, han firmado el presente Protocolo.

Hecho en Lima, el seis de julio de mil novecientos noventinueve, en dos originales cada uno en los idiomas italiano y castellano, ambos textos igualmente válidos.

Por el Gobierno de la República Italiana

Por el Gobierno de la República del Perú

935.

Basilea, 2 novembre 1999

Convenzione tra il Ministero dei trasporti e della navigazione della Repubblica italiana e il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni concernente la garanzia della capacità delle principali linee che collegano la nuova ferrovia transalpina svizzera (NFTA) alla rete italiana ad alta capacità (RAC), con tre allegati

(Entrata in vigore: 23 maggio 2001)

Il Ministero dei Trasporti e della Navigazione della Repubblica Italiana

e

Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

Denominati qui di seguito Parti Contraenti

Desiderosi di creare le condizioni propizie ad un traffico ferroviario competitivo tra la Svizzera e la Repubblica Italiana, al fine di assicurare il collegamento tra la nuova ferrovia transalpina svizzera (NFTA) e la rete italiana ad alta capacità (RAC),

Auspicando di mettere a disposizione del traffico di transito capacità sufficienti,

Animati dalla volontà di tener conto degli imperativi della protezione dell'ambiente e della pianificazione del territorio, nonché di migliorare l'accessibilità ai centri importanti,

Decisi a stabilire le condizioni-quadro che permettano agli organismi ferroviari di sviluppare un'offerta ferroviaria attraente e competitiva nel trasporto transalpino internazionale viaggiatori e merci e di assicurare la sincronizzazione dei sistemi cadenzati per contribuire ad alleggerire il traffico stradale,

Consapevoli che infrastrutture di trasporto competitive costituiscono la base per lo sviluppo e la competitività delle economie nazionali e regionali,

Constatando che gli assi del Loetschberg/Sempione e del San Gottardo costituiscono gli attraversamenti alpini svizzeri per l'accesso in Italia e che essi fanno parte della rete transeuropea dell'Unione Europea,

Consapevoli che esiste uno stretto legame tra la presente Convenzione, l'Accordo del 2 maggio 1992 tra la Comunità Europea e la Confederazione Svizzera sul trasporto merci per strada e per ferrovia

(accordo sul traffico di transito) e l'Accordo del 3 dicembre 1991 tra il Ministro dei Trasporti della Repubblica Federale di Germania, il Capo del Dipartimento federale dei trasporti, delle comunicazioni e delle energie della Confederazione Svizzera e il Ministro dei Trasporti della Repubblica Italiana sul miglioramento del traffico merci combinato ferrovia-strada attraverso le Alpi svizzere (accordo trilaterale),

Riconoscendo l'importanza che riveste la cooperazione tra gli organismi ferroviari delle due Parti Contraenti,

Esse convengono quanto segue nel quadro delle rispettive competenze:

Articolo 1 Obiettivo

(1) L'obiettivo della presente Convenzione è di assicurare un collegamento ferroviario ottimale tra la nuova ferrovia transalpina svizzera (NFTA) e la rete ferroviaria italiana, in particolare con la rete ad alta capacità (RAC) e di garantire la capacità necessaria del trasporto ferroviario internazionale di viaggiatori e merci tra la Svizzera e l'Italia.

(2) Al fine di realizzare questo obiettivo, le Parti Contraenti convengono, nel quadro delle rispettive competenze, di attuare delle misure coordinate in materia di infrastruttura ferroviaria, di esercizio razionale delle linee e di interoperabilità del materiale rotabile.

Articolo 2 Campo di applicazione

La presente Convenzione ha per oggetto il miglioramento dei collegamenti ferroviari italo-svizzeri tra le regioni italiane di Milano, Novara, Genova e le regioni svizzere di Zurigo, Basilea, Berna, Ginevra e Losanna.
L'elenco dei collegamenti interessati figura all'allegato 1.

Articolo 3 Prestazioni

(1) Le Parti Contraenti si impegnano a facilitare le relazioni di trasporto tra le regioni menzionate all'articolo 2 e a sviluppare un sistema di linee con capacità sufficienti tenendo conto dei trasporti pubblici interregionali transfrontalieri.

(2) Le capacità dell'infrastruttura e di esercizio saranno aumentate in maniera progressiva, coordinata e in funzione della domanda di trasporto e dell'evoluzione della tecnica ferroviaria.
Le prestazioni previste su ciascun collegamento figurano all'allegato 2.

Articolo 4 Misure

Per raggiungere l'obiettivo menzionato all'articolo 1, sono previste le seguenti misure con riserva dell'applicazione delle procedure richieste dal diritto nazionale di ciascuna Parte:

a) a breve termine: - adattamento della sagoma e interventi mirati sugli assi

Loetschberg/Sempione - Milano e San Gottardo – Novara;

b) a medio e lungo termine: - ottimizzazione dei raccordi con l'aeroporto di

Malpensa;

- interventi mirati e miglioramenti tecnici, al fine di aumentare la capacità e di migliorare il tempo di percorrenza in particolare sui seguenti assi:

  - Loetschberg/Sempione - Novara
  - Loetschberg/Sempione-Milano
  - San Gottardo-Milano
  - San Gottardo-Novara

- in funzione dello sviluppo delle esigenze di mercato e in base alla capacità delle infrastrutture relative ai collegamenti menzionati all'allegato 1, si prevede sia l'ottimizzazione dei terminali esistenti, sia la messa in servizio di terminali supplementari per il trasporto combinato transalpino accompagnato e non accompagnato, al fine di migliorare le capacità dei terminali e i tempi di trasbordo;

- costruzione di una nuova linea ad alta capacità da Lugano verso Milano che colleghi la NFTA alla RAC.

Articolo 5 Accordo tra le imprese ferroviarie

(1) Sulla base della presente Convenzione, le Parti Contraenti sosterranno gli organismi ferroviari interessati nell'attuazione delle misure di ordine tecnico che saranno convenute tra loro.

(2) Le imprese summenzionate informano periodicamente il Comitato direttivo previsto nell'articolo 9 dei progressi realizzati per raggiungere gli obiettivi della presente Convenzione.

Articolo 6 Finanziamento

(1) Le misure prese nel quadro della presente Convenzione sono finanziate dalle Parti Contraenti sulla base delle competenze finanziarie relative alle infrastrutture ferroviarie proprie di ciascuna di esse.

(2) Le Parti Contraenti esaminano ogni possibilità di partenariato pubblico/privato per il finanziamento delle infrastrutture, nel caso in cui una tale soluzione costituisca un mezzo efficiente per la realizzazione di tali infrastrutture.

(3) Il Comitato direttivo definito all'articolo 9 controlla che le misure oggetto del finanziamento vengano effettuate per tappe, in maniera coordinata e parallela.

Articolo 7 Collaborazione

(1) Le Parti Contraenti si impegnano a

a) rafforzare la collaborazione in vista di armonizzare, nel rispetto della legislazione comunitaria, i parametri tecnici nel traffico ferroviario internazionale tra i due Stati,

b) operare nel quadro delle rispettive competenze, affinché gli organismi ferroviari dei due Stati favoriscano il coordinamento dell'esercizio delle linee ferroviarie menzionate all'articolo 2 ed all'allegato 1,

c) accordare alle imprese o ai raggruppamenti di imprese ferroviarie stabilite nei loro rispettivi territori, l'accesso alle loro reti, sulla base dei diritti previsti nella legislazione comunitaria,

d) raccomandare alle Autorità competenti dei due Stati di adottare sollecitamente le misure volte a facilitare il passaggio della frontiera nel

traffico ferroviario internazionale. Le misure applicabili in materia figurano nell'allegato 3,

e) incoraggiare, nel quadro delle rispettive possibilità, lo sviluppo del trasporto combinato.

(2) Le Parti Contraenti si impegnano a promuovere la collaborazione internazionale degli organismi ferroviari, delle imprese di trasporto combinato nonché degli altri operatori della catena di trasporto.

Articolo 8 Concessione del Sempione

Considerata la scadenza, il 31 maggio 2005, della concessione del 22 febbraio 1896 per la costruzione e l'esercizio di una ferrovia attraverso il Sempione, le Parti Contraenti convengono di intraprendere, a partire dal 1° giugno 2000, negoziati per definire le future relazioni relativamente alla linea in questione.

Articolo 9 Comitato direttivo

(1) È istituito un Comitato direttivo per trattare le questioni relative all'applicazione della presente Convenzione.

(2) Esso si compone dei rappresentanti del Ministero dei Trasporti e della Navigazione della Repubblica Italiana e del Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni. Gli organismi ferroviari interessati saranno consultati in caso di necessità. Ciascuna Parte Contraente stabilisce un organo di collegamento incaricato delle relazioni con i cantoni o le regioni interessate.

(3) Il Comitato direttivo si riunisce almeno una volta l'anno. Assicura che sia dato seguito alle disposizioni della presente Convenzione ed elabora il programma di esecuzione delle misure citate. Il Comitato direttivo propone le modifiche degli allegati, che fanno parte integrante della Convenzione, ai Ministeri dei Trasporti dei due Stati che hanno la competenza decisionale. Con effetto dal 1° gennaio 2005, e successivamente ogni cinque anni gli allegati saranno riesaminati per tener conto dello sviluppo delle misure e prestazioni prese in considerazione.

(4) Il Comitato direttivo stabilisce il proprio regolamento interno.

(5) Ciascuna Parte Contraente può chiedere la convocazione del Comitato direttivo se circostanze particolari lo esigono.

Articolo 10 Entrata in vigore

(1) La presente Convenzione entrerà in vigore alla data di ricezione della seconda delle due notifiche con le quali le Parti Contraenti si saranno notificate l'adempimento delle rispettive procedure interne.

(2) Essa è valida fino al 31 dicembre 2020 e sarà prorogata successivamente di anno in anno a meno che non sia denunciata per iscritto da una delle due Parti Contraenti al più tardi sei mesi prima della fine di ogni anno civile.
Essa potrà essere modificata con il consenso delle Parti Contraenti per via diplomatica e le relative modifiche entreranno in vigore alla data di ricezione della Nota di risposta.

In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato la presente Convenzione.

Fatta a Basilea, il 2 novembre 1997 in due originali in lingua italiana e francese, i due testi facenti ugualmente fede.

Per il Ministero dei Trasporti
e della Navigazione della
Repubblica Italiana

Per il Dipartimento federale
dell'ambiente, dei trasporti,
dell'energia e delle comunicazioni

Allegato 1

All'articolo 2 Campi di applicazione

(1) Le regioni menzionate all'articolo 2 sono collegate principalmente dalle relazioni sottoindicate:
(Basilea-) Zurigo-San Gottardo-Milano
(Basilea-) Zurigo-San Gottardo-Novara (-Genova)
(Basilea-) Berna-Loetschberg/Sempione-Novara (-Genova)
(Basilea-) Berna- Loetschberg/Sempione-Milano
(Ginevra-) Losanna-Sempione-Novara (-Genova)
(Ginevra-) Losanna-Sempione-Milano

(2) Nel quadro dei collegamenti summenzionati, sarà preso in considerazione un collegamento ottimale con l'aeroporto internazionale di Malpensa.

Allegato 2

All'articolo 3 Prestazioni

(1) Infrastruttura norme tecniche

a) Le norme tecniche minime da raggiungere figurano nell'Accordo europeo del 1° febbraio 1991 sulle grandi linee di trasporto combinato internazionale e sulle installazioni connesse (AGTC) (cf. in particolare l'allegato III).

b) Le Parti Contraenti si impegnano ad adattare le norme tecniche minime in funzione delle previsioni e dell'evoluzione del traffico e in modo da raggiungere le seguenti prestazioni ottimali:

- numero di binari

doppio binario, nella misura in cui sia giustificato sul piano economico,

- sagoma

profilo UIC C, per le nuove costruzioni e profilo UIC B come norma
minima per le linee principali esistenti,

- capacità

il numero ottimale di treni giornalieri che possono circolare su ogni tratta sarà determinato in funzione delle necessità e in modo da offrire una capacità elevata ed una grande precisione del movimento proprie di una grande linea internazionale.

2) Terminali: norme minime di applicazione

a) Le norme minime di applicazione da soddisfare figurano nell'Accordo europeo del 1° febbraio 1991 sulle grandi linee di trasporto combinato

internazionale e sulle installazioni connesse (AGTC) (cf. in particolare l'allegato IV, lettere D ed E).

b) La costruzione o il miglioramento di terminali per il trasporto combinato transalpino nel nord dell'Italia si effettuerà in funzione dell'evoluzione delle esigenze di mercato e in modo da soddisfare gli obiettivi definiti negli accordi internazionali tra la Svizzera e la Comunità Europea in materia di trasporti.

3) Parametri di qualità

a) Le Parti Contraenti adottano tutte le misure necessarie affinché, seguendo l'evoluzione della domanda del trasporto passeggeri su lunghe distanze e traendo profitto dai progressi tecnici, il tempo di percorrenza per i tragitti Berna-Milano, Losanna-Milano e Zurigo-Milano possa essere di circa due ore.
Particolare attenzione sarà accordata alla messa a disposizione di corrispondenze ottimali nelle stazioni di partenza e di arrivo summenzionate.

b) Per il traffico merci, gli obiettivi dell'Accordo europeo del 1° febbraio 1991 sulle grandi linee di trasporto combinato internazionale e sulle installazioni connesse (AGTC) (cf. in particolare l'allegato IV) sono considerati come un'esigenza minima. A lungo termine, si prevede di mettere in servizio, attraverso le Alpi, treni merci più lunghi, più pesanti e più veloci.

c) Il numero necessario di tracce, messo a disposizione dagli organismi ferroviari dovrà essere adattato all'evoluzione del traffico interregionale transfrontaliero.

d) Sono previste anche delle tracce per il trasporto combinato transalpino sia accompagnato che non accompagnato.

Allegato 3

All'articolo 7 Facilitazione dei passaggi alla frontiera

(1) I tempi di sosta dei treni per effettuare tutti i controlli alle frontiere saranno ridotti alla durata minima necessaria dal punto di vista tecnico, tranne che in circostanze debitamente giustificate.

(2) Nel traffico passeggeri, i controlli doganali saranno effettuati durante il viaggio, se non sarà possibile svolgerli durante la sosta normale (salita e discesa dei passeggeri), o durante una sosta tecnica (cambio di locomotiva).

936.

Roma, 23 febbraio 2000

Protocollo addizionale all'Accordo sui servizi aerei tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Moldova

(Entrata in vigore: 18 giugno 2001)

PROTOCOLLO ADDIZIONALE ALL'ACCORDO SUI SERVIZI AEREI TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI MOLDOVA

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica di Moldova, qui di seguito denominate le "Parti Contraenti";

considerando le disposizioni dell'Articolo 14 dell'Accordo sui Servizi Aerei tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica di Moldova, firmato a Roma il 19 settembre 1997 (riferito all'Accordo).

Hanno convenuto quanto segue:

ARTICOLO 1

Il paragrafo 2 dell'Articolo 13 sarà eliminato e sostituito nel seguente modo:

"2. Le linee aeree designate di ogni "Parte Contraente" saranno libere, previo assolvimento degli obblighi fiscali, di effettuare l'effettivo trasferimento all'estero dei redditi eccedenti le spese sostenute in relazione alle vendite per il trasporto di passeggeri, merci e posta ivi compresi gli relativi interessi bancari senza ritardi o limitazioni.

ARTICOLO 2
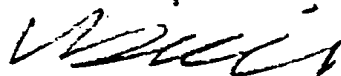
Il presente Protocollo entrerà in vigore alla data della ricezione dell'ultima notifica per le vie diplomatiche dell'avvenuto adempimento delle Parti Contraenti delle rispettive procedure interne.

Il presente Protocollo sarà valido durante tutto il periodo della validità dell'Accordo.
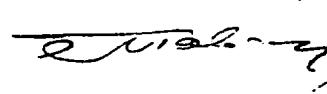
In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Protocollo.

Fatto a ROMA il giorno 23 FEBBRAIO 2000 in due originali nelle lingue italiana, moldova ed inglese, tutti i testi facenti ugualmente fede. In caso di divergenza di interpretazione o di applicazione del presente Protocollo prevarrà il testo in lingua inglese

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI MOLDOVA

**ADDITIONAL PROTOCOL
TO THE AGREEMENT BETWEEN
THE GOVERMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC
AND
THE GOVERMENT OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA
CONCERNING AIR SERVICES**

The Government of the Italian Republic and the Government of the Republic of Moldova, hereinafter called Contracting Parties",

Considering the provisions of Article 14 of the Air Services Agreement between the Government of the Italian Republic and Government of the Republic of Moldova, signed in Rome on 19 September 1997 (referred to "Agreement").

Have agreed as follows:

ARTICLE 1

Paragraph 2 of Article 13 shall be deleted and replaced by the following:

"2. The designated airlines of each Contracting Party shall be free, after compliance with fiscal obligations to effect the actual transfer abroad of the excess of receipts over expenditure in relation to sales for the transportation of passengers, cargo and mail including the related banking interests without any delay or limitation."

ARTICLE 2

The present Protocol shall enter into force on the date of receipt of last notification through diplomatic channels on the fulfilment by the Contracting Parties of their respective internal procedures.
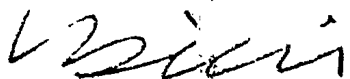
The present Protocol shall be valid throughout the period of activity of the Agreement.

In witness thereof the undersigned Representatives, duly authorised by their respective Governments, have signed the present Protocol.
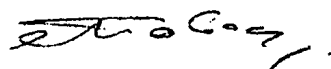
Done at ROME on 23 FEBRUARY 2000 in two originals in the Italian, Moldovan and English languages, each version being equally authentic.

In case of any divergence on interpretation or application of the present Protocol the English version shall prevail.

FOR THE GOVERNMENT OF
THE ITALIAN REPUBLIC

FOR THE GOVERNMENT OF
THE REPUBLIC OF MOLDOVA

937.

Tunisi, 28 marzo 2000

Protocollo di Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica tunisina sulle condizioni e modalità di concessione di un credito di aiuto supplementare di sessanta miliardi di lire

(Entrata in vigore: 8 maggio 2001)

PROTOCOLE D'ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ITALIENNE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE TUNISIENNE CONCERNANT LES CONDITIONS ET MODALITES D'OCTROI DU CREDIT D'AIDE SUPPLEMENTAIRE DE SOIXANTE (60) MILLIARDS DE LIRES ITALIENNES

Le Gouvernement de la République italienne représenté par le Ministère des Affaires Etrangères - Direction Générale de la Coopération au Développement (M.A.E-D.G.C.S) et le Gouvernement de la République tunisienne représenté par le Ministère des Affaires Etrangères - Direction Générale des Relations Politiques, Economiques et de la Coopération avec l'Europe et l'Union Européenne (MAE-DGE)

Attendu

que le procès-verbal de la 3ème session de la Grande Commission Mixte tuniso-italienne qui a eu lieu à Rome, les 5 et 6 août 1998, fait mention d'un crédit d'aide supplémentaire et qu'un arrangement à ce sujet a été signé à l'occasion de la visite de travail de S.E. M. Lamberto DINI, Ministre italien des Affaires Etrangères, en Tunisie, les 23 et 24 juillet 1999.

conviennent de ce qui suit :

ARTICLE 1

TERMES ET CONDITIONS DU PRET

Le Gouvernement italien met à la disposition du Gouvernement tunisien un prêt de soixante (60) milliards de Lires italiennes qui sera libéré en trois tranches égales et successives – sur la base d'un Echange de Notes – en fonction de l'utilisation des 2/3 (deux tiers) de la tranche antérieure. Le prêt sera accordé à des conditions qui

garantissent un élément don supérieur à 80% (quatre-vingt pour cent) et qui sont actuellement les suivantes :

* taux d'intérêt : 0,25 % (zéro virgule vingt cinq pour cent) ;
* délai de remboursement : 40 ans ;
* délai de grâce : 27 ans.

Les remboursements se feront en vingt-six (26) versements semestriels égaux et successifs ; l'échéance du premier versement étant fixée à trois cents trente (330) mois à partir de l'entrée en vigueur de la Convention Financière entre la Banque Centrale de Tunisie et le Mediocredito Centrale mentionnée à l' article 8 du présent Protocole.

ARTICLE 2

APPUI A L'ECONOMIE TUNISIENNE

Les Parties conviennent que le crédit sera ouvert aux secteurs public et privé pour l'acquisition de biens et services d'origine italienne, en utilisant le crédit d'une façon équilibrée pour les secteurs public et privé.

ARTICLE 3

ACTIVITES DE «PROCUREMENT»

Les marchés afférents aux biens et services à financer avec le crédit seront attribués en conformité avec la législation tunisienne en vigueur.

ARTICLE 4

FINANCEMENTS IMPUTABLES SUR LE CREDIT

Le crédit financera l'achat d'équipements, le transfert de technologie, la formation et l'assistance technique connexes pour les secteurs public et privé.

Les acquisitions publiques concernent les besoins des secteurs prévus dans le cadre du Plan de Développement Economique et Social, et particulièrement dans les secteurs prioritaires suivants: l'agriculture et la pèche, la protection de l'environnement, la santé, l'éducation et les transports.

Les biens et services concernés fournis avec le crédit devront être d'origine italienne. Toutefois, un montant jusqu'à 35 % (trente cinq pour cent) du financement requis pourra être utilisé pour couvrir les coûts locaux et/ou des importations de biens ou services en provenance d'autres pays.

Les contrats de fourniture financés, moyennant la ligne de crédit, seront libellés en Lires italiennes / Euro et pourront également inclure les coûts de transport, d'assurance,

d'assistance technique et de formation et, le cas échéant, les coûts locaux et/ou l'approvisionnement de biens d'origine non italienne.

Le crédit ne pourra pas être utilisé pour financer ce qui suit :
- fournitures dans le secteur de la production d'armes et d'industries connexes ;
- biens voluptuaires et de luxe ;
- biens non conformes à la réglementation internationale en vigueur en matière de protection environnementale ;
- fournitures non conformes aux objectifs du présent Protocole.

ARTICLE 5

TERMES ET CONDITIONS DU SCHEMA DE FINANCEMENT

Les financements accordés dans le cadre du crédit seront gérés pour le compte de l'Etat tunisien par la Banque Centrale de Tunisie.

Chaque financement, même réparti en plus d'un contrat, ne devra pas excéder l'équivalent de six (6) milliards de Lires italiennes et ne pourra pas être inférieur à deux cent (200) millions de Lires italiennes.

Les termes et conditions du schéma de financement pour le secteur privé (taux d'intérêt à appliquer aux prêts pour les opérateurs et conditions de remboursement) sont les mêmes prévus dans le Protocole d'Accord entre le Gouvernement de la République italienne et le Gouvernement de la République tunisienne concernant la ligne de crédit d'aide au secteur privé tunisien signé, à Tunis, le 7 avril 1999.

ARTICLE 6

PROCEDURE D'EXECUTION

Les demandes d'imputation sont présentées directement à l'Ambassade d'Italie à Tunis par les intermédiaires agréés tunisiens (IAT)pour le secteur privé et par le Ministère de la Coopération Internationale et de l'Investissement Extérieur (MCIIE) pour le secteur public. L'Ambassade d'Italie à Tunis se chargera de transmettre les dossiers au MAE-DGCS. Le MAE-DGCS, par le biais de l'Ambassade d'Italie à Tunis, notifiera, à titre indicatif dans vingt jours ouvrables, sa décision à l'IAT pour le secteur privé ou au MCIIE pour le secteur public avec copie à la Banque centrale de Tunisie qui donnera instructions au Mediocredito Centrale de libérer les montants contractuels à la Banque Agent italienne pour le paiement des fournisseurs italiens.

ARTICLE 7

AMENDEMENTS

Les amendements au présent Protocole d'Accord seront adoptés par Echange de Notes.

ARTICLE 8

ENTREE EN VIGUEUR
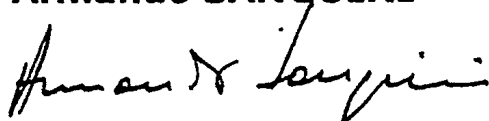
Le présent Protocole d'Accord entrera en vigueur après l'accomplissement des formalités requises par les législations nationales respectives et après l'entrée en vigueur de la Convention Financière y afférente entre Médiocredito Centrale et la Banque Centrale de Tunisie.

En foi de quoi, les Représentants soussignés, dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent Protocole d'Accord.

Fait à Tunis, le 28 mars 2000, en 2 (deux) originaux, chacun en langue française, les deux textes faisant également foi.

Pour le Gouvernement de la République Italienne
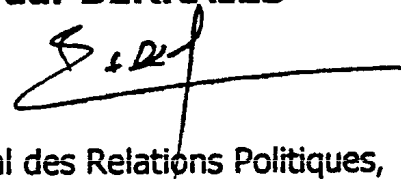
Armando SANGUINI

Ambassadeur
de la République Italienne
à Tunis

Pour le Gouvernement de la République Tunisienne

Anouar BERRAIES

Directeur Général des Relations Politiques, Economiques et de Coopération avec l'Europe et l'Union Européenne

Traduzione non ufficiale

PROTOCOLLO DI ACCORDO
FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
ED
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA TUNISINA
SULLE CONDIZIONI E MODALITÀ DI CONCESSIONE DI UN CREDITO DI AIUTO SUPPLEMENTARE DI SESSANTA (60) MILIARDI DI LIRE ITALIANE

Il Governo della Repubblica Italiana rappresentato dal Ministero degli Affari Esteri - Direzione Generale della Cooperazione allo Sviluppo (MAE-DGCS) ed il Governo della Repubblica Tunisina rappresentato dal Ministero degli Affari Esteri - Direzione Generale delle Relazioni Politiche, Economiche e della Cooperazione con l'Europa e l'Unione Europea (MAE-DGE)

VISTO

Che il Processo-Verbale della terza sessione della Grande Commissione Mista Italo-tunisina tenutasi a Roma il 5 e 6 agosto 1998, fa riferimento ad un credito d 'aiuto supplementare e che un'Intesa al riguardo è stata firmata in occasione della visita in Tunisia di S.E. On. Lamberto Dini, Ministro degli Affari Esteri Italiano, il 23 e 24 luglio 1999,

Convengono quanto segue :

ARTICOLO 1
TERMINI E CONDIZIONI DEL CREDITO DI AIUTO

Il Governo italiano concederà al Governo tunisino un credito di aiuto di sessanta (60) miliardi di lire italiane che sarà pagato in tre "tranches"uguali e consecutive - previo Scambio di note - in funzione dell'utilizzo dei 2/3 (due terzi) della "tranche" precedente. Il credito sarà concesso a condizioni che garantiscono un elemento-dono superiore all' 80% (ottanta per cento) e che sono le seguenti:

- tasso d'interesse: 0,25% (zero virgola venticinque per cento);
- durata dei rimborsi: 40 anni;
- periodo di grazia: 27 anni.

I rimborsi saranno effettuati in ventisei (26) rate semestrali uguali e consecutive; la prima delle quali scadente trecentotrenta (330) mesi dall'entrata in vigore della Convenzione Finanziaria fra la Banca Centrale di Tunisia e Mediocredito Centrale di cui all' articolo 8 del presente Protocollo.

ARTICOLO 2

SOSTEGNO ALL'ECONOMIA TUNISINA

Le Parti concordano che il credito sarà aperto al settore pubblico e privato per l'acquisizione di beni e servizi d'origine italiana, e che sarà utilizzato in modo equilibrato sia per il settore pubblico che per il settore privato.

ARTICOLO 3

ATTIVITÀ DI <<PROCUREMENT>>

Le gare relative ai beni e servizi da finanziare con il credito saranno aggiudicate in conformità alla legislazione tunisina in vigore.

ARTICOLO 4

FINANZIAMENTI A VALERE SUL CREDITO

Il credito finanzierà l'acquisto di attrezzature, il trasferimento di tecnologia, la relativa formazione e assistenza tecnica per il settore pubblico e privato.

Le acquisizioni pubbliche riguardano il fabbisogno dei settori previsti nel Piano di Sviluppo Economico e Sociale, in particolare dei seguenti settori prioritari: agricoltura e pesca, protezione dell'ambiente, sanità, istruzione e trasporti.

I beni e servizi in questione forniti con il credito dovranno essere di origine italiana.Tuttavia, un importo fino al 35% (trentacinque per cento) del finanziamento potrà essere utilizzato per coprire i costi locali e/o le importazioni di beni o servizi provenienti da altri paesi.

I contratti di fornitura finanziati dalla linea di credito saranno espressi in lire italiane /Euro e potranno includere i costi di trasporto, di assicurazione, d'assistenza tecnica e di formazione e, se del caso, i costi locali e/o l'approvvigionamento di beni di origine non italiana

Il credito non potrà essere utilizzato per finanziare quanto segue:

- forniture nel settore della produzione d'armi e relativa industria;
- beni voluttuari e di lusso;
- beni non conformi alla regolamentazione internazionale in vigore in materia di protezione ambientale;
- forniture non conformi agli obiettivi del presente Protocollo.

ARTICOLO 5

TERMINI E CONDIZIONI DELLO SCHEMA DI FINANZIAMENTO

I finanziamenti concessi nell'ambito del credito saranno gestiti per conto dello Stato tunisino dalla Banca Centrale di Tunisia.

Ciascun finanziamento, anche se suddiviso in più di un contratto, non dovrà superare l'equivalente di sei (6) miliardi di lire italiane e non potrà essere inferiore a duecento (200) milioni di lire italiane.

I termini e le condizioni dello schema di finanziamento per il settore privato (tassi d'interesse per gli operatori da applicare ai prestiti e condizioni di rimborso) sono gli stessi previsti nel Protocollo d'Accordo fra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Tunisina relativo alla linea di credito a sostegno del settore privato tunisino, firmato a Tunisi il 7 aprile 1999.

ARTICOLO 6

PROCEDURA DI ATTUAZIONE

Le richieste d'imputazione saranno presentate direttamente all'Ambasciata d'Italia a Tunisi dagli intermediari tunisini competenti (IAT) per il settore privato, e dal Ministero della Cooperazione Internazionale e degli Investimenti Esteri (MCIIE) per il settore pubblico. L'Ambasciata d'Italia a Tunisi provvederà a trasmettere la documentazione al MAE-DGCS. Il MAE-DGCS, per il tramite dell'Ambasciata d'Italia a Tunisi informerà, approssimativamente entro venti giorni lavorativi, l'IAT per il settore privato o il MCIIE per il settore pubblico, dell'approvazione, con copia alla Banca Centrale di Tunisia che darà istruzioni a Mediocredito Centrale di erogare gli importi dei contratti alla Banca Agente Italiana per il pagamento ai fornitori italiani.

ARTICOLO 7

EMENDAMENTI

Gli emendamenti al presente Protocollo d'Accordo saranno adottati mediante Scambio di Note.

ARTICOLO 8

ENTRATA IN VIGORE

Il presente Protocollo d'Accordo entrerà in vigore dopo l'espletamento degli adempimenti richiesti dalle rispettive legislazioni nazionali e dopo l'entrata in vigore della relativa Convenzione finanziaria fra Mediocredito Centrale e la Banca Centrale di Tunisia.

IN FEDE DI CHE, i Rappresentanti sottoscritti, debitamente autorizzati dai loro rispettivi Governi hanno firmato il presente Protocollo d'Accordo.

FATTO A Tunisi il 28 marzo 2000, in 2 (due) originali, ciascuno in lingua francese , entrambi i testi facenti ugualmente fede.

PER IL GOVERNO
DELLA REPUBBLICA ITALIANA
F.to: S.E. Armando Sanguini
Ambasciatore d'Italia

PER IL GOVERNO
DELLA REPUBBLICA TUNISINA
Firmato.-

938.

Roma, 21 maggio 1999 - 4 aprile 2000

Scambio di note costituenti un Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Croazia per l'esenzione dal visto di accreditamento per i titolari di passaporto diplomatico e di servizio

(Entrata in vigore: 10 aprile 2000

Ambasciata della Repubblica di Croazia
Roma

No.Prot. 100/99

NOTA VERBALE

L'Ambasciata della Repubblica di Croazia presenta i suoi complimenti al Ministero degli Affari Esteri della Repubblica Italiana e, in conformita' con le norme dell'Accordo tra il Governo della Repubblica di Croazia e il Governo della Repubblica Italiana sull'abolizione dei visti d'ingresso, stipulato attraverso lo scambio delle lettere a Roma il 27 giugno 1997, con lo scopo di facilitare l'ingresso, uscita e soggiorno dei cittadini dei due Paesi, titolari di passaporti diplomatici o di servizio membri di Missioni Diplomatiche o Uffici Consolari di un Paese sul territorio dell'altro Paese, ha l'onore di proporre quanto segue:

Cittadini della Repubblica di Croazia membri delle Missioni Diplomatiche e degli Uffici Consolari della Repubblica di Croazia sul territorio della Repubblica Italiana, titolari di passaporti diplomatici o di servizio validi della Repubblica di Croazia, ed altrettanto i membri delle loro famiglie titolari di passaporti diplomatici o di servizio della Repubblica di Croazia, possono entrare, soggiornare o lasciare il territorio della Repubblica Italiana durante il corso del loro mandato, senza visto.

Cittadini della Repubblica Italiana membri delle Missioni Diplomatiche e degli Uffici Consolari della Repubblica Italiana sul territorio della Repubblica di Croazia, titolari di passaporti diplomatici o di servizio validi della Repubblica Italiana, ed altrettanto i membri delle loro famiglie titolari di passaporti diplomatici o di servizio della Repubblica Italiana, possono entrare, soggiornare o lasciare il territorio della Repubblica di Croazia durante il corso del loro mandato, senza visto.

Se la Parte italiana concorda con la suddetta proposta, il procedimento stabilito con la presente Nota Verbale entrerebbe in vigore con la data della ricevuta della Nota di riscontro del Ministero degli Affari Esteri della Repubblica Italiana con la quale si esprime il consenso all'applicazione del procedimento proposto nei rapporti tra la Repubblica di Croazia e la Repubblica Italiana.

In attesa del riscontro del Ministero degli Affari Esteri della Repubblica Italiana, l'Ambasciata della Repubblica di Croazia a Roma si avvale dell'occasione per rinnovare al Ministero degli Affari Esteri della Repubblica Italiana gli atti della sua piu' alta considerazione.

Roma li' 21 maggio 1999

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
DELLA REPUBBLICA ITALIANA
R o m a

306/CV/8369

NOTA VERBALE

Il Ministero degli Affari Esteri presenta i suoi complimenti all'Ambasciata della Repubblica di Croazia, ed ha l'onore di accusare ricevuta della Nota Verbale n. 100/99 del 21 maggio 1999 del seguente tenore:

"L'Ambasciata della Repubblica di Croazia, in conformità con le norme dell'Accordo tra il Governo della Repubblica di Croazia e il Governo della Repubblica italiana sull'abolizione dei visti d'ingresso, stipulato attraverso lo scambio delle lettere a Roma il 27 giugno 1997, con lo scopo di facilitare l'ingresso uscita e soggiorno dei cittadini dei due Paesi, titolari di passaporti diplomatici o di servizio membri di Missioni Diplomatiche o Uffici Consolari di un Paese sul territorio dell'altro Paese, ha l'onore di proporre quanto segue:

I cittadini della Repubblica di Croazia membri delle Missioni Diplomatiche e degli Uffici Consolari della Repubblica di Croazia sul territorio della Repubblica Italiana, titolari di passaporti diplomatici o di servizio della Repubblica di Croazia in corso di validità, ed altrettanto i membri delle loro famiglie titolari di passaporti diplomatici o di servizio della Repubblica di Croazia, possono entrare, soggiornare o lasciare il territorio della Repubblica Italiana durante il corso del loro mandato, senza visto.

Cittadini della Repubblica Italiana membri delle Missioni Diplomatiche e degli Uffici Consolari della Repubblica Italiana sul territorio della Repubblica di Croazia, titolari di passaporti diplomatici o di servizio della Repubblica Italiana in corso di validità, ed altrettanto i membri delle loro famiglie titolari di passaporti diplomatici o di servizio, possono entrare, soggiornare o lasciare il territorio della Repubblica di Croazia durante il corso del loro mandato, senza visto.

Se la Parte italiana concorda con la suddetta proposta, il procedimento stabilito con la presente Nota Verbale entrerà in vigore alla data di ricezione della Nota di riscontro del Ministero degli Esteri della Repubblica Italiana con la quale viene espresso il consenso all'applicazione del procedimento proposto nei rapporti tra la Repubblica di Croazia e la Repubblica Italiana."

Il Ministero degli Affari Esteri ha l'onore di informare l'Ambasciata della Repubblica di Croazia che il Governo italiano concorda con il contenuto della Nota Verbale sopradescritta.

Come previsto da quest'ultima, il presente accordo entrerà in vigore alla data di ricezione della presente Nota Verbale.

Questo Ministero degli Esteri, nel restare in attesa di conoscere la predetta data di ricezione, si avvale dell'occasione per rinnovare all'Ambasciata della Repubblica di Croazia i sensi della sua più alta considerazione.

Roma, - 4 APR. 2000

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

....

All'Ambasciata della Repubblica di Croazia
ROMA

939.

Roma, 7 aprile 2000

Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Senegal di consolidamento del debito (Club di Parigi del 17.06.1998) con allegati

(Non riprodotti per motivi tecnici)

(Entrata in vigore: 1° marzo 2001)

ACCORD DE CONSOLIDATION ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ITALIENNE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DU SENEGAL

Le Gouvernement de la République Italienne et le Gouvernement de la République du Sénégal, dans l'esprit d'amitié et de coopération économique existant entre les deux Pays et en application des dispositions du Procès Verbal signé a Paris le 17 juin 1998 entre les Pays participants au " Club de Paris ", concernant la consolidation de la dette extérieure du Sénégal, sont convenus de ce qui suit :

ARTICLE 1

Le présent Accord concerne la consolidation:

a) du montant total de l'encours, en principal et intérêts contractuels, du Gouvernement de la République du Sénégal ou bénéficiant de sa garantie, au 17 juin 1998 se rapportant aux opérations prévoyant un réglement échelonné sur une période supérieure à un an, ayant fait l'objet d'un contrat ou d'une convention financière conclus avant le 1er janvier 1983 et bénéficiant d'une garantie de l'Etat Italien par l'entremise de l' "**ISTITUTO PER I SERVIZI ASSICURATIVI DEL COMMERCIO ESTERO**", ci- après denommé " SACE ";

b) des dettes, en principal dues à " SACE " à compter du 17 juin 1998, y compris le principal et les intérêts au 16 juin 1998 inclus non réglés ainsi que les intérêts courus depuis la dernière échéance d'intérêt jusqu'au 17 juin 1998 exclu, résultant de l'accord de consolidation entre le Gouvernement de la République Italienne et le Gouvernement de la République du Sénégal conclu en application du Procès - Verbal du Club de Paris du 17 novembre 1987,

c) des dettes, en principal, dues à " SACE " à compter du 17 juin 1998, y compris le principal et les intérêts non reglés ainsi que les intérêts courus depuis la dernière échéance d'intérêt jusqu'au 17 juin 1998 exclu, résultant de l'accord de consolidation entre le Gouvernement de la République Italienne et le Gouvernement de la République du Sénégal conclu en application du Procès - Verbal du Club de Paris du 24 janvier 1989, y compris les paiements dus en application de l'article II paragraphe 2D/ du Procès - Verbal agréé du 3 mars 1994;

d) des dettes, en principal, dues à " SACE " à compter du 17 juin 1998, y compris le principal et les intérêts non reglés ainsi que les intérêts courus depuis la dernière échéance d'intérêt jusqu'au 17 juin 1998 exclu, résultant de l'accord de consolidation entre le Gouvernement de la République Italienne et le Gouvernement de la République du Sénégal conclu en application du Procès - Verbal du Club de Paris du 12 février 1990, y compris les paiements dus en application de l'article II paragraphe 2D/ du Procès - Verbal agrée du 3 mars 1994 ;

e) des dettes, en principal, dues à " SACE " à compter du 17 juin 1998, y compris le principal et les intérêts non reglés ainsi que les intérêts courus depuis la dernière échéance d'intérêt jusqu'au 17 juin 1998 exclu, résultant de l'accord de consolidation entre le Gouvernement de la République Italienne et le Gouvernement de la République du Sénégal conclu en application du Procès - Verbal du Club de Paris du 21 juin 1991, y compris les paiements dus en application de l'article II paragraphe 2D/ du Procès - Verbal agréé du 3 mars 1994 ;

f) des dettes, en principal, dues à " SACE " à compter du 17 juin 1998, y compris le principal et les intérêts non reglés ainsi que les intérêts courus depuis la dernière échéance d'intérêt jusqu'au 17 juin 1998 exclu, résultant de l'accord de consolidation entre le Gouvernement de la République Italienne et le Gouvernement de la République du Sénégal conclu en application du Procès - Verbal du Club de Paris du 3 mars 1994, à l'exception des montants reprofilés en application de l'article II paragraphe 2D/ du Procès - Verbal agréé du 3 mars 1994;

g) des dettes en principal et intérêts dues à " SACE " du 1er juin 1998 au 31 décembre 2000 inclus et non réglées, résultant de l'article II paragraphe 2D/ du Procès - Verbal agréé du 20 avril 1995;

Les montants des dettes en question sont indiqués dans les Annexes à cet Accord et pourront être modifiés d'un commun accord entre les Parties signataires du présent Accord.

ARTICLE II

Les dettes visées au précedent Article I, paragraphes a), b), c), d), e) et f) seront remboursées par le Gouvernement de la République du Sénégal (ci après denommé "**Gouvernement** ") et transférées par l'entremise de la Banque Centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO) (ci après denommée " **Banque** ") à " SACE ", dans les devises indiquées dans les contrats et conventions financières respectifs, comme suit:

17.12.2001	0,23 %
17.06.2002	0,25 %
17.12.2002	0,27 %
17.06.2003	0,28 %
17.12.2003	0,30 %
17.06.2004	0,32 %
17.12.2004	0,34 %
17.06.2005	0,36 %
17.12.2005	0,38 %
17.06.2006	0,41 %
17.12.2006	0,43 %
17.06.2007	0,46 %
17.12.2007	0,48 %
17.06.2008	0,51 %
17.12.2008	0,54 %
17.06.2009	0,57 %
17.12.2009	0,60 %
17.06.2010	0,63 %
17.12.2010	0,67 %
17.06.2011	0,70 %
17.12.2011	0,74 %
17.06.2012	0,78 %
17.12.2012	0,82 %
17.06.2013	0,87 %
17.12.2013	0,91 %

17.06.2014	0,96 %
17.12.2014	1,01 %
17.06.2015	1,07 %
17.12.2015	1,12 %
17.06.2016	1,18 %
17.12.2016	1,24 %
17.06.2017	1,30 %
17.12.2017	1,37 %
17.06.2018	1,44 %
17.12.2018	1,51 %
17.06.2019	1,59 %
17.12.2019	1,67 %
17.06.2020	1,75 %
17.12.2020	1,84 %
17.06.2021	1,93 %
17.12.2021	2,02 %
17.06.2022	2,12 %
17.12.2022	2,23 %
17.06.2023	2,34 %
17.12.2023	2,45 %
17.06.2024	2,57 %
17.12.2024	2,70 %
17.06.2025	2,83 %
17.12.2025	2,97 %
17.06.2026	3,12 %
17.12.2026	3,27 %
17.06.2027	3,43 %
17.12.2027	3,59 %
17.06.2028	3,77 %
17.12.2028	3,95 %
17.06.2029	4,14 %
17.12.2029	4,34 %
17.06.2030	4,55 %
17.12.2030	4,77 %
17.06.2031	5,01 %

ARTICLE III

1) Sur le montant total de chaque dette dont le paiement est rééchelonné aux termes du précedent Article II , le " **Gouvernement** " s'engage à rembourser et à transférer à " **SACE** " par l'entremise de la " **Banque** ", les intérêts relatifs aux dettes en question, calculés à partir du 17 juin 1998 jusqu'au réglement total des mêmes dettes.

2) Les intérêts seront calculés pour les dettes mentionnées au paragraphes a), b), c), d), e) et f) en Lires italiennes, Ecu et Francs français (maintenant EURO) au taux de 0,85 % par an

3) Les intérêts seront réglés dans les devises indiquées dans les contrats ou conventions financières respectifs en versements semestriels (17 juin - 17 décembre) dont le premier échéant le 17 juin 2000.

ARTICLE IV

1) Les dettes visées au précedent Article I, paragraphe g) seront remboursées par le **"Gouvernement "** , et transférées par l'entremise de la " **Banque** " à " **SACE** ", dans les devises indiquées dans les contrats et conventions financiéres respectifs, comme suit :

- 2,00 % le 15 juin 2001
- 2,36 % le 15 décembre 2001
- 2,67 % le 15 juin 2002
- 2,97 % le 15 décembre 2002
- 3,30 % le 15 juin 2003
- 3,61 % le 15 décembre 2003
- 3,90 % le 15 juin 2004
- 4,23 % le 15 décembre 2004
- 4,52 % le 15 juin 2005
- 4,84 % le 15 décembre 2005
- 5,15 % le 15 juin 2006
- 5,43 % le 15 décembre 2006
- 5,80 % le 15 juin 2007
- 6,07 % le 15 décembre 2007
- 6,40 % le 15 juin 2008
- 6,70 % le 15 décembre 2008
- 7,00 % le 15 juin 2009
- 7,35 % le 15 décembre 2009
- 7,70 % le 15 juin 2010
- 8,00 % le 15 décembre 2010

2) Sur le montant total de chaque dette dont le paiement est rééchélonné aux termes de cet Article, le " **Gouvernement** " s'engage à rembourser et à transférer à " **SACE** ", par l'entremise de la " **Banque** ", les intérêts relatifs aux dettes en question, calculés à partir de la date d'échéance jusqu'au réglement total des mêmes dettes au taux d'intérêt de 4,00% p.a..

3) Les intérêts seront réglés dans les devises indiquées dans les contrats ou conventions financières respectifs en versements semestriels (15 juin - 15 décembre) dont le premier échéant le 15 juin 2000.

ARTICLE V

Le '' **Gouvernement** '' s'engage á transférer, dans les devises indiquées dans les conventions financières respectives, au '' **MEDIOCREDITO CENTRALE** '', par l'entremise de la ''**Banque**'', dans le délai de trente jours à partir de la date de signature de cet Accord, les dettes dues au titre de prêts accordés par le ''**MEDIOCREDITO CENTRALE**'' échues à la date du 17 juin 1998 et non encore reglées.

Des intérêts de retard calculés aux taux prévus dans les conventions financières respectives seront percus sur ces montants.

ARTICLE VI

En cas de retard, superieur à trente jours, sur tout paiement prévu aux precedents Articles II, III, IV du present Accord, le " **Gouvernement** " s'engage à rembourser et à transférer promptement à la " **SACE** ", par l'entremise de la " **Banque** ", les intérêts de retard calculés aux

taux d'intérêt de 1,85 % p.a. pour ce qui concerne les paiements prévus aux articles II et III et de 5% p.a. pour ce qui concerne les paiements prévus a l'article IV.

ARTICLE VII

Sur une base volontaire et bilatérale, les Parties signataires du présent Accord pourront appliquer les dispositions, relatives à la conversion de dettes, indiquées à la Section II, 3 du Procès Verbal du Club de Paris du 17 juin 1998.

ARTICLE VIII

A l'exception des dispositions du présent Accord, celui-ci n'affecte en rien les liens juridiques prévus par le droit commun, ou les engagements souscrits par les Parties pour les opérations auxquelles se réfèrent les dettes mentionnées aux précedents Articles II e IV.

ARTICLE IX

Les dispositions du présent Accord continueront d'etre appliquées à moins que les pays créanciers du Club de Paris constatent que les conditions prévues par le Procès – Verbal du 17 juin 1998 ne sont pas satisfaites.
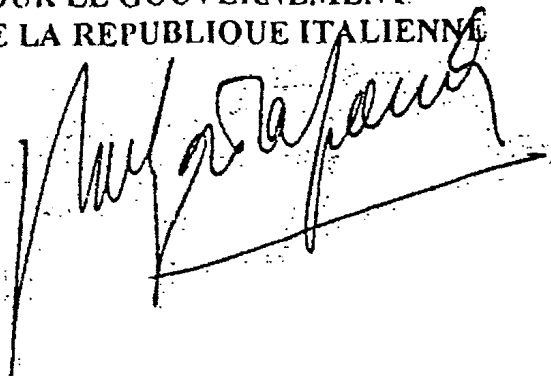
ARTICLE X

Le présent Accord entrera en vigueur à la date de la réception de la dernière des deux notifications avec lesquelles les Parties se seront communiqué officiellement la conclusion des procédures internes prévues par les legislations respectives.
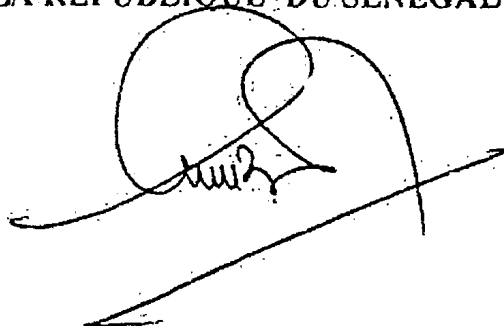
En foi de quoi, les Représentants soussignés, dûment habilités, ont signé le présent Accord.

Fait à Rome en deux exemplaires, en langue francaise le 7 avril 2000

POUR LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ITALIENNE

POUR LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DU SENEGAL

Traduzione non ufficiale

ACCORDO DI CONSOLIDAMENTO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL SENEGAL

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica del Senegal, nello spirito di amicizia e di cooperazione economica esistente fra i due Paesi ed in applicazione delle disposizioni del Processo Verbale firmato a Parigi il 17 giugno 1998 fra i paesi partecipanti al <<Club di Parigi>>, concernenti il consolidamento del debito estero del Senegal, hanno convenuto quanto segue:

ARTICOLO I

Il presente Accordo concerne il consolidamento

a) dell'ammontare totale del saldo a debito, in capitale ed interessi contrattuali, del Governo della Repubblica del Senegal o beneficiante della sua garanzia, alla data del 17 giugno 1998, relativo alle operazioni che prevedono un pagamento scaglionato su un periodo di oltre un anno, che sono oggetto di un contratto o di una convenzione finanziaria conclusi anteriormente al 1° gennaio 1983 e che beneficiano della garanzia dello Stato Italiano tramite la Sezione Speciale per l'Assicurazione del Credito all'Esportazione (di seguito denominata <<SACE>>;

b) dei debiti in capitale dovuti alla SACE a decorrere dal 17 giugno 1998, , compreso il capitale e gli interessi alla data del 16 giugno 1998 compreso , non pagati, nonché gli interessi decorrenti dall'ultima scadenza d'interesse fino al 17 giugno 1998 escluso, risultanti dall'accordo di consolidamento fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Senegal concluso in applicazione del Processo Verbale del Club di Parigi del 17 novembre 1987;

c) dei debiti in capitale dovuti alla SACE a decorrere dal 17 giugno 1998, compreso il capitale e gli interessi non pagati nonché gli interessi decorrenti dall'ultima scadenza d'interesse fino al 17 giugno 1998 escluso, risultanti dall'accordo di consolidamento fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Senegal, concluso in applicazione del Processo Verbale del Club di Parigi del 24 gennaio 1989 , compresi i pagamenti dovuti in applicazione dell'articolo II paragrafo 2D/ del Processo Verbale concordato del 3 marzo 1994;

d) dei debiti in capitale, dovuti alla SACE a decorrere dal 17 giugno 1998, compreso il capitale e gli interessi non pagati nonché gli interessi decorrenti dall'ultima scadenza d'interesse fino al 17 giugno 1998 escluso, risultanti dall'accordo di consolidamento fra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica del Senegal concluso in applicazione del Processo-Verbale del Club di Parigi del 12 febbraio 1990, compresi i pagamenti dovuti in applicazione dell'articolo II paragrafo 2D/ del Processo-Verbale concordato del 3 marzo 1994.

e) dei debiti in capitale, dovuti alla SACE a decorrere dal 17 giugno 1998, compreso il capitale e gli interessi non pagati nonché gli interessi decorrenti dall'ultima scadenza d'interesse fino al 17 giugno 1998 escluso, risultanti dall'accordo di consolidamento fra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica del Senegal concluso in applicazione del

Processo-Verbale del Club di Parigi del 21 giugno 1991 , compresi i pagamenti dovuti in applicazione dell'articolo II paragrafo 2D/ del Processo-Verbale concordato del 3 marzo 1994.

f) dei debiti in capitale, dovuti alla SACE a decorrere dal 17 giugno 1998, compreso il capitale e gli interessi non pagati nonché gli interessi decorrenti dall'ultima scadenza d'interesse fino al 17 giugno 1998 escluso, risultanti dall'accordo di consolidamento fra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica del Senegal concluso in applicazione del Processo-Verbale del Club di Parigi del 3 marzo 1994, ad eccezione degli importi riaggiustati in applicazione dell'articolo II paragrafo 2D/ del Processo-Verbale concordato del 3 marzo 1994.

g) dei debiti in capitale ed interessi dovuti al SACE dal 1° giugno 1998 fino al 31 dicembre 2000 compreso e non pagati, risultanti dall'articolo II paragrafo 2D/ del Processo-Verbale concordato del 20 aprile 1995; .

Gli importi dei debiti in questione sono indicati negli Annessi al presente Accordo e potranno essere modificati di comune accordo fra le Parti firmatarie del presente Accordo.

ARTICOLO II

I debiti di cui al precedente Articolo I, paragrafi a), b), c), d) e) ed f) saranno rimborsati dal Governo della Repubblica del Senegal (di seguito denominato "**Governo**") e trasferiti tramite la Banca Centrale degli Stati dell'Africa Occidentale (BCEAO) (di seguito denominata "**Banca**") alla SACE nelle valute indicate nei rispettivi contratti e convenzioni finanziarie, come segue.

17.12.2001	0,23%
17.06.2002	0,25%
17.12.2002	0,27%
17.06. 2003	0,28%
17.12.2003	0,30%
17.06.2004	0,32%
17.12.2004	0,34%
17.06.2005	1,36%
17.12.2005	0,38%
17.06.2006	0,41%
17.12.2006	0,43%
17.06.2007	0,46%
17.12.2007	0,48%
17.06.2008	0,51%
17.12.2008	0,54%
17.06.2009	0,57%
17.12.2009	0,60%
17.06.2010	0,63%
17.12.2010	0,67%
17.06.2011	0,70%
17.12.2011	0,74%
17.06.2012	0,78%
17.12.2012	0, 82%
17.06.2013	0,87%
17.12.2013	0,91%
17.06.2014	0,96%
17.12.2014	1,01%

17.06.2015	1,07%
17.12.2015	1,12%
17.06.2016	1,18%
17.12.2016	1, 24%
17.06.2017	1, 30%
17.12.2017	1, 37%
17.06.2018	1, 44%
17.12.2018	1, 51%
17.06.2019	1, 59%
17.12.2019	1, 67%
17.06.2020	1, 75%
17.12.2020	1,84%
17.06.2021	1, 93%
17.12.2021	2, 02%
17.06.2022	2, 12%
17.12.2022	2, 23%
17.06.2023	2, 34%
17.12.2023	2, 45%
17.06.2024	2, 57%
17.12.2024	2, 70%
17.06.2025	2, 83%
17.12.2025	2, 97%
17.06.2026	3,12%
17.12.2026	3, 27%
17.06.2027	3, 43%
17.12.2027	3,59%
17.06.2028	3, 77%
17.12.2028	3, 95%
17.06.2029	4, 14%
17.12.2029	4, 34%
17.06.2030	4, 55%
17.12.2030	4, 77%
17.06.2031	5,01%

ARTICOLO III

1) Sull'importo totale di ciascun debito il cui pagamento è riscaglionato ai sensi del precedente Articolo II, il <<**Governo**>> s'impegna a rimborsare ed a trasferire alla SACE tramite la "**Banca**" gli interessi relativi ai debiti in questione , conteggiati a decorrere dal 17 giugno 1998 fino al pagamento totale dei suddetti debiti.

2) Gli interessi saranno calcolati, per i debiti menzionati ai paragrafi a), b), c) d), e) ed f), in Lire italiane, Ecu e Franchi francesi (attualmente EURO) al tasso dello 0,85% annuo.

3) Gli interessi saranno pagati nelle valute indicate nei rispettivi contratti o convenzioni finanziarie, in rate semestrali (17 giugno-17 dicembre) la prima delle quali a scadere il 17 giugno 2000.\

ARTICOLO IV

1) I debiti di cui al precedente Articolo I, paragrafo g) saranno rimborsati dal "**Governo**" e trasferiti tramite la "**Banca**" alla SACE, nelle valute indicate nei rispettivi contratti e convenzioni finanziarie, come segue.

- 2,00 % il 15 giugno 2001	- 2,36 % il 15 dicembre 2001
- 2,67 % il 15 giugno 2002	- 2,97 % il 15 dicembre 2002
- 3,30 % il 15 giugno 2003	- 3,61 % il 15 dicembre 2003
- 3,90 % il 15 giugno 2004	- 4,23 % il 15 dicembre 2004
- 4,52 % il 15 giugno 2005	- 4,84 % il 15 dicembre 2005
- 5,15 % il 15 giugno 2006	- 5,43 % il 15 dicembre 2006
- 5,80 % il 15 giugno 2007	- 6,07 % il 15 dicembre 2007
- 6,40 % il 15 giugno 2008	- 6,70 % il 15 dicembre 2008
- 7,00 % il 15 giugno 2009	- 7,35 % il 15 dicembre 2009
- 7,70 % il 15 giugno 2010	- 8,00 % il 15 dicembre 2010

2) Sull'importo totale di ciascun debito il cui pagamento è riscaglionato ai sensi del presente Articolo, il <<**Governo**>> s'impegna a rimborsare ed a trasferire alla SACE tramite la "**Banca**" gli interessi relativi ai debiti in questione, conteggiati a decorrere dalla data di scadenza fino al pagamento totale dei suddetti debiti, al tasso d'interesse del 4,00% annuo.

3) Gli interessi saranno pagati nelle valute indicate nei rispettivi contratti o convenzioni finanziarie, in rate semestrali (15 giugno-15 dicembre) la prima delle quali a scadere il 15 giugno 2000..

ARTICOLO V

Il <<**Governo**>> s'impegna a trasferire nelle valute indicate nelle rispettive convenzioni finanziarie al MEDIOCREDITO CENTRALE tramite la "**Banca**", entro trenta giorni a decorrere dalla data di firma del presente Accordo, i debiti dovuti a titolo di prestiti concessi dal MEDIOCREDITO CENTRALE, scaduti alla data del 17 giugno 1998 e tuttora non pagati.

Su questi importi saranno percepiti gli interessi di mora calcolati ai tassi previsti nelle rispettive convenzioni finanziarie.

ARTICOLO VI

In caso di ritardo di oltre trenta giorni di qualsiasi pagamento previsto nei precedenti Articoli II,III, IV del presente Accordo, il <<**Governo**>> s'impegna a rimborsare ed a trasferire sollecitamente alla SACE, per il tramite della "**Banca** , gli interessi di mora conteggiati al tasso d'interesse dell'1,85% annuo per quanto riguarda i pagamenti previsti agli articoli II e III e del 5% annuo per quanto concerne i pagamenti previsti all'articolo IV.

ARTICOLO VII

Su base volontaria e bilaterale, le Parti firmatarie del presente Accordo potranno applicare le disposizioni relative alla conversione dei debiti, indicate alla Sezione II,3 del Processo Verbale del Club di Parigi del 17 giugno 1998. .

ARTICOLO VIII

Fatte salve le disposizioni del presente Accordo, quest'ultimo non pregiudica in alcun modo i vincoli giuridici stabiliti dal diritto comune o gli impegni sottoscritti dalle Parti per le operazioni cui si riferiscono i debiti menzionati nei precedenti Articoli II e IV.

ARTICOLO IX

Le disposizioni del presente Accordo continueranno ad essere applicate , salvo se i paesi creditori del Club di Parigi constatano che le condizioni previste dal processo-verbale del 17 giugno 1998 non sono soddisfatte.

ARTICOLO X

Il presente Accordo entrerà in vigore alla data di ricezione dell'ultima delle due notifiche con le quali le due Parti contraenti si saranno ufficialmente comunicate l'avvenuto espletamento delle procedure interne previste dalle rispettive legislazioni.

IN FEDE DI CHE, i sottoscritti Rappresentanti, debitamente abilitati, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Roma, il 7 aprile 2000 in due esemplari in lingua francese.

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL SENEGAL

940.

Vilnius, 8 maggio 2000

Memorandum d'Intesa sulla cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Lituania nel campo della veterinaria

(Entrata in vigore: 24 luglio 2001)

MEMORANDUM D'INTESA SULLA COOPERAZIONE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI LITUANIA NEL CAMPO DELLA VETERINARIA

Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica di Lituania, qui di seguito denominate "le Parti", desiderosi di

PROMUOVERE la cooperazione tra le istituzioni veterinarie ufficiali dei rispettivi Paesi nel campo della sanità pubblica veterinaria,

PRESERVARE i territori dei rispettivi Paesi da eventuali malattie infettive e diffusive degli animali e da zoonosi e

PROMUOVERE gli scambi commerciali di animali vivi, di prodotti animali e di origine animale,

hanno convenuto quanto segue:

ARTICOLO 1

1. Allo scopo di incrementare e rendere più fattiva la collaborazione bilaterale nel settore della veterinaria, le Parti incoraggeranno e faciliteranno:

a) la cooperazione tra i servizi e le istituzioni veterinarie dei rispettivi Paesi;
b) lo scambio di funzionari e specialisti al fine di una reciproca conoscenza delle conquiste scientifiche e tecniche nel campo della medicina veterinaria;
c) lo scambio di medici e tecnici veterinari per stages di aggiornamento e di perfezionamento;
d) lo scambio di informazioni relative agli aspetti sanitari dei metodi di produzione, preparazione e lavorazione dei prodotti di origine animale;
e) la partecipazione di specialisti di una Parte a simposi e seminari organizzati dall'altra Parte;
f) lo scambio di informazioni su metodi di lotta contro le malattie animali e sulle questioni concernenti la situazione della sanità pubblica veterinaria;
g) lo scambio di ceppi batterici e virali adoperati nella produzione di prodotti biologici (antigeni, sieri, vaccini ed altri).

2. Le modalità di esecuzione degli impegni indicati nel comma 1 del presente Articolo saranno definite da una Commissione Mista di cui all'Articolo 6 del presente Memorandum d'Intesa.

ARTICOLO 2

Le Parti si forniranno reciprocamente informazioni, nel più breve tempo possibile, su:

- comparsa di focolai delle malattie indicate nella lista A dell'Organizzazione Mondiale per la Sanità Animale (qui di seguito denominata O.I.E.) e di qualsiasi altra malattia che possa costituire un pericolo per la sanità pubblica nonché delle relative misure adottate.
- ogni significativo cambiamento relativo alla presenza delle malattie indicate nella lista A dell'O. I. E..

ARTICOLO 3

Nell'ambito delle competenze della Commissione Mista di cui all'Articolo 6, ed allo scopo di salvaguardare la salute umana ed animale, le Parti definiranno le disposizioni che regoleranno l'importazione, l'esportazione ed il transito di animali vivi e di prodotti di origine animale attraverso i territori dei rispettivi Paesi, osservando le leggi nazionali e gli impegni derivanti dalla loro appartenenza ad istituzioni ed organismi internazionali competenti per materia.

ARTICOLO 4

1. Le Parti sospenderanno l'invic di animali e prodotti di origine animale dalle zone in cui si verifichi un focolaio di malattie della lista A dell'O.I.E. o di altra malattia che possa rappresentare pericolo per l'uomo o per il patrimonio zootecnico.

2. I principi e le modalità per l'applicazione delle misure di protezione e di ripresa degli scambi verranno stabiliti dalla Commissione Mista di cui all'Articolo 6.

ARTICOLO 5

1. Salvo le disposizioni di cui all'Articolo 4, in caso di un rischio grave ed immediato per la salute pubblica o per la sanità animale, ciascuna delle Parti, previa comunicazione all'altra Parte, può adottare misure di salvaguardia per la tutela della sanità pubblica o animale.

2. Le Parti si impegnano a riesaminare al più presto le misure di cui al comma 1 mediante consulenze reciproche ed appositi incontri entro un periodo di tempo non superiore a trenta giorni.

ARTICOLO 6

1. Ai fini dell'applicazione del presente Memorandum d'Intesa, le Parti istituiscono una Commissione veterinaria Mista costituita dai Direttori Generali e dai funzionari dei competenti servizi veterinari e degli Istituti di ricerca e diagnosi.

2. La Commissione, che si riunirà non meno di una volta l'anno alternativamente a Roma e a Vilnius, potrà costituire gruppi di esperti per la valutazione di argomenti specifici.

ARTICOLO 7
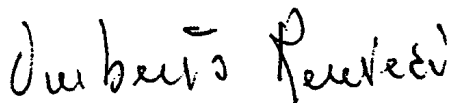
1. Il presente Memorandum d'Intesa entrerà in vigore dopo cinque giorni dalla data in cui le Parti si notificheranno l'avvenuto adempimento delle loro procedure interne legali.

2. Il presente Memorandum d'Intesa rimarrà in vigore per un periodo di cinque anni. Esso sarà automaticamente rinnovato per altri cinque anni qualora una delle Parti non decida di denunciarlo. La denuncia dovrà essere notificata all'altra Parte sei mesi prima della data di scadenza del periodo in vigore.

3. Le Parti potranno modificare il presente Memorandum d'Intesa di comune accordo mediante Scambio di Note.

In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Memorandum d'Intesa.
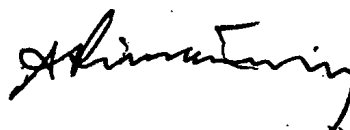
Fatto a ...Vilnius..............., il .8.maggio.2000.. in due originali, ciascuno nelle lingue Italiana, Lituana ed Inglese , tutti i testi facenti egualmente fede.

In caso di divergenza farà fede il testo in Inglese.

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA	PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI LITUANIA
Umberto Ranieri	[signature]

**MEMORANDUM OF UNDERSTANDING
ON COOPERATION IN THE VETERINARY SECTOR BETWEEN THE
GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC AND
THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF LITHUANIA**

The Government of the Italian Republic and the Government of the Republic of Lithuania, hereinafter defined as 'the Parties', wishing to

PROMOTE co-operation between the official veterinary institutions of their respective countries in the sector of veterinary public health;

PROTECT the territories of their respective countries from possible infectious and contagious diseases and from zoonosis;

PROMOTE trade of livestock and products of animal origin,

have agreed as follows:

ARTICLE 1

1. With a view to increasing and improving bilateral co-operation in the veterinary sector, the Parties shall encourage and facilitate:

a) co-operation between the veterinary services and institutions of their respective countries;
b) the exchange of Officials and experts with a view to mutually knowing the scientific and technical advances in the sector of veterinary medicine;
c) the exchange of veterinarians and experts for specialisation stages;
d) the exchange of information on the sanitary aspects of the production, preparation and processing of products of animal origin;
e) the participation of either Party's experts in symposia and seminars organised by the other Party;
f) the exchange of information on the methods to fight against animal diseases and the issues concerning the situation of veterinary public health;
g) the exchange of bacterial and viral strains used in the production of biological products (antigens, serums, vaccines and other substances).

2. The ways to execute the commitments under paragraph 1 of this Article shall be defined

by a Joint Commission pursuant to article 6 of this Memorandum of Understanding.

ARTICLE 2

The Parties shall mutually provide information as soon as possible on:

a) the appearance of any focus of diseases under list A of the World Organisation for Animal Health (hereinafter defined as O.I.E.) and any other disease which may be a danger for public health, as well as the related measures adopted;

b) any significant change concerning the presence of diseases under list A of O.I.E.

ARTICLE 3

In the framework of the Joint Commission's competence under Article 6, with a view to safeguarding human and animal health, the Parties shall define the provisions regulating the import, export and transit of livestock and products of animal origin through the territories of their respective countries, by honouring the national laws and the commitments stemming from their membership of international institutions and bodies relevant in that field.

ARTICLE 4

1. The Parties shall suspend the sending of animals and products of animal origin in the areas where there is a focus of diseases under list A of O.I.E. or any other disease which may be a danger for man or livestock.

2. The principles and ways to apply the protection measures and the measures to resume trade shall be defined by the Joint Commission under Article 6.

ARTICLE 5

1. Subject to the provisions under Article 4, in case of serious and immediate risk for public health or animal health, each Party, after giving notice to the other, may adopt measures to protect public or animal health.

2. The Parties shall commit themselves to re-examine measures under paragraph 1 as soon as possible through mutual advice and ad hoc meetings within thirty days.

ARTICLE 6

1. In order to implement this Memorandum of Understanding, the Parties shall set up a Joint Veterinary Commission made up of Directors-General and officials of the relevant veterinary services and institutes for research and diagnosis.

2. The Commission, which shall meet at least once a year alternately in Rome and Vilnius, may set up groups of experts to assess specific issues.

ARTICLE 7

1. This Memorandum of Understanding shall come into force after five days than Parties notify one other that all necessary national legal requirements in respective countries have been fulfilled.

2. This Memorandum of Understanding shall remain in force for a period of five years. It shall be renewed automatically for other five years unless either Party decides to terminate it. Termination shall be notified to the other Party six months before the expiry date.

3. The Parties may amend this Memorandum of Understanding by joint agreement through an Exchange of Notes.

In witness whereof the undersigned Representatives, duly authorised by their respective Governments , have signed this Memorandum of Understanding.

Done in VILNIUS 2000 ,on 8 May in two originals, each in the Italian, Lithuanian and English languages, all the texts being equally authentic.

In cases of divergence on interpretation the English text shall prevail.

FOR THE GOVERNMENT
OF THE ITALIAN REPUBLIC

FOR THE GOVERNMENT OF THE
REPUBLIC OF LITHUANIA

941.

Ancona, 19 maggio 2000

Protocollo d'Intesa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Croazia per lo stabilimento di un comune sistema VTS nel Mare Adriatico, con annesso

(Entrata in vigore: 16 maggio 2001)

PROTOCOLLO D'INTESA
TRA
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
ED
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI CROAZIA
PER LO STABILIMENTO DI UN COMUNE SISTEMA VTS
NEL MARE ADRIATICO

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica di Croazia (qui di seguito denominati Parti Contraenti),

CONSIDERANDO che l'adozione di un comune sistema VTS nel Mare Adriatico, insieme con altri Accordi di cooperazione nel settore marittimo, accrescerebbe la sicurezza di navigazione attraverso una diminuzione dei rischi di incidente in mare, contribuendo a ridurre i pericoli alla vita umana;

CONSIDERANDO anche che l'adozione di un comune sistema VTS può migliorare l'efficienza dei porti e la gestione delle rotte per le navi che sono dirette o lasciano i porti adriatici, contribuendo così allo sviluppo economico dell'intero bacino ed entroterra adriatici;

NOTANDO che le Parti Contraenti hanno già rappresentato l'intenzione di concludere accordi di cooperazione nel settore marittimo, allo scopo di ottimizzare le rispettive risorse e capacità;

NOTANDO che le competenti Autorità per la realizzazione di quanto sopra sono – per la Repubblica Italiana - il Ministero dei Trasporti e della Navigazione e - per la Repubblica di Croazia - il Ministero degli Affari Marittimi, Trasporti e Comunicazioni;

NOTANDO inoltre che le Autorità operative cui è affidata la responsabilità della gestione operativa del servizio VTS che dovrà essere sviluppato sono, per l'Italia, il Comando Generale delle Capitanerie di Porto- Guardia Costiera e, per la Croazia, l'Organo che il Governo della Repubblica di Croazia designa;

CONSIDERANDO che il Ministero dei Trasporti e della Navigazione della Repubblica Italiana sta adottando un sistema nazionale VTS ed è pronto a mettere a disposizione della controparte il necessario know-how, così come suggerimenti operativi allo scopo di sviluppare un sistema similare e compatibile ad uso della corrispondente Amministrazione della Repubblica di Croazia,

hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

Le Parti Contraenti intraprenderanno ogni azione necessaria ad eseguire analisi, studi e progetti finalizzati all'adozione di un sistema VTS nel Mare Adriatico su base bilaterale.

Articolo 2

Allo scopo di dare esecuzione a quanto sopra, verrà costituito un Gruppo di Lavoro misto-composto da personale competente designato dalle rispettive Amministrazioni- con il compito di adempiere alle funzioni di cui al precedente Articolo 1.
Il Gruppo di Lavoro misto ricercherà, come concordato nella Dichiarazione di Intenti sottoscritta a Zagabria il 28 gennaio 1998, che il sistema da sviluppare sia in linea con gli elementi minimali quali specificati nell'Annesso a questo Protocollo, di cui costituisce parte integrante.

Articolo 3

L'Autorità operativa italiana si impegnerà a fornire alla controparte ogni rilevante know - how e supporto necessari per la realizzazione del sistema; tale Autorità provvederà anche -se richiesta- all'addestramento del personale e, nelle fasi operative iniziali, all'assistenza nella gestione del sistema.

Articolo 4

Al fine di assicurare una gestione armonizzata del servizio VTS, le Autorità operative di entrambe le Parti Contraenti svilupperanno procedure operative comuni, che saranno attuate da ciascuna Parte Contraente nell'ambito delle rispettive competenze.

Articolo 5

Il presente Protocollo di Intesa entrerà in vigore alla data in cui è ricevuta l'ultima delle due notifiche, tramite i canali diplomatici, attestante che entrambe le Parti Contraenti hanno soddisfatto le condizioni sancite dalle loro rispettive legislazioni per l'entrata in vigore del presente Protocollo di Intesa.

Articolo 6

Il presente Protocollo può essere modificato o emendato su richiesta da parte di ciascuna delle Parti Contraenti. Gli emendamenti al presente Protocollo entreranno in vigore un mese dopo la data in cui le Parti Contraenti li avranno accettati, informandone ufficialmente di conseguenza l'altra Parte Contraente attraverso canali diplomatici.
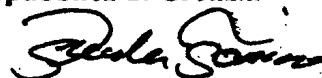
IN FEDE DI CHE, i sottoscritti Rappresentanti hanno firmato il presente Protocollo d'Intesa.

Fatto a Ancona il 19 maggio 2000 in due originali, ciascuno in lingua Italiana, Croata ed Inglese, tutti i testi facendo egualmente fede. In caso di divergenza nell'interpretazione, prevarrà il testo Inglese.

Per il Governo della Repubblica Italiana

Per il Governo della Repubblica di Croazia

ANNESSO

al Protocollo di Intesa tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica di Croazia per la realizzazione di un Vessel Traffic Service comune nel Mare Adriatico

REQUISITI MINIMI DEL SISTEMA DA REALIZZARE:

- Uso di tecnologia a prova di errore;
- ridondanza di tutti i componenti interni, quali processori, memoria, sottosistema 1/0, gruppo di alimentazione di emergenza, sistemi di raffreddamento, dischi;
- servizio continuo H24 per 365 giorni l'anno;
- integrità e protezione dei dati;
- gruppo di continuità;
- sistema operativo UNIX, conforme agli standards XPG/4, POSIX 1003.1b,FIPS 151-2 SVID4;
- prodotti SW in C: che si integrano in ambienti, NFS, X/Windows, TCP/IP Veritas Volume Manager, OSF/Motif, Veritas File System.

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING
BETWEEN
THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC
AND
THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF CROATIA
FOR THE ESTABLISHMENT OF A COMMON VESSEL TRAFFIC SERVICE
IN THE ADRIATIC SEA

The Government of the Italian Republic and the Government of the Republic of Croatia (hereinafter referred to as Contracting Parties),

CONSIDERING that the implementation of a common Vessel Traffic Service in the Adriatic Sea, together with other co-operation agreements in the maritime sector, would improve the safety of navigation by cutting down the risk of accidents at sea, contributing to reduce hazards to human life;

CONSIDERING also that the implementation of a common Vessel Traffic Service may improve the efficiency of ports and routes management for vessels bound for/or leaving Adriatic ports, thus contributing to the economic development of the whole Adriatic basin and inland;

NOTING that the Contracting Parties have already expressed their intention to conclude co-operation agreements in the maritime sector, with the purpose of optimising respective resources and capabilities;

NOTING that the competent Authorities for the realization of the above are, for the Italian Republic, the Ministry of Transport and Navigation and, for the Republic of Croatia, the Ministry of Maritime Affairs, Transport and Communications;

NOTING further that the operational Authorities entrusted with the responsability for the operational management of the VTS service to be developed are, for Italy, the General Headquarters of Harbour Masters Corps – Italian Coast Guard, and, for Croatia, a body appointed by the Government of the Republic of Croatia;

CONSIDERING that the Italian Ministry of Transport and Navigation is implementing a national Vessel Traffic Service, and is ready to put at the Counterpart's disposal the necessary know-how as well as technical and operational advice in order to develop a similar and compatible system for use by the correspondent Croatian Administration,

have agreed as follows:

Article 1

Contracting Parties will undertake any necessary action to carry out analyses, studies and projects aimed at the implementation of a Vessel Traffic Service in the Adriatic Sea on a bilateral basis.

Article 2

In order to put the above into effect, a joint Working Group – composed of competent people designated by respective Administrations – will be set up, with the purpose of accomplishing the tasks indicated in the previous Article 1.
The joint Working Group will keep, as stated in the Declaration on Intention signed in Zagreb on 28 January 1998, developing the system according to the minimal requirements specified in the Annex to this Memorandum, thereof it is an integral part.

Article 3

The Italian operational Authority will undertake to provide the Counterpart with all the relevant know-how and support which are necessary for the system to be realized; the former will also provide – whether required – for personnel training and, in the earliest operational period, for assisting in running the system.

Article 4

In order to ensure the harmonised management of the VTS service, the operational Authorities of both Contracting Parties will develop the operative procedures, which will be exercised by each Contracting Party within the scope of its competence.

Article 5

This Memorandum of Understanding shall come into force upon the date of receipt of the last of the two notifications received through diplomatic channels, stating that both Contracting Parties have fulfilled the conditions laid down by their respective legislation for the entry into force of this Memorandum of Understanding.
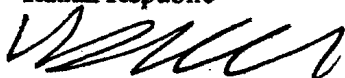
Article 6

This Memorandum of Understanding can be altered or amended upon demand made by any Contracting Party. Amendements to this Memorandum of Understanding shall become effective one month following the date upon which Contracting Parties have accepted the amendments and have accordingly notified the other Contracting Party through diplomatic channels.

In witness thereof, the undersigned Representatives have signed the present Memorandum of Understanding.

Done at Ancona on 19th May 2000 in two originals, each in Italian, Croatian and English languages, all texts being equally authentic. In case of divergence on interpretation, the English text shall prevail.

For the Government of the Italian Republic

For the Government of the Republic of Croatia

ANNEX

to the Memorandum of Understanding between the Government of the Italian Republic and the Government of the Republic of Croatia for the establishment of a Common Vessel Traffic Service in the Adriatic sea

MINIMAL REQUIREMENTS FOR THE SYSTEM TO BE DEVELOPED

- use of fault-tolerant technology;
- duplication of all inner components, such as processors, memory, I/O subsystem, power supply, cooling devices, disks;
- H24 continuous service 365 days a year;
- integrity and protection of data;
- back-up power supply;
- operating system UNIX, complying with standards XPG/4, POSIX 1003.1b, FIPS 151-2 and SVID4;
- SW products: C developing environment, NFS, X/Windows, TCP/IP, Veritas Volume Manager, OSF/Motif, Veritas File System.

942.

Ancona, 19 maggio 2000

Protocollo d'Intesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Croazia sullo stabilimento di un sistema comune di rotte e di uno schema di separazione del traffico nelle parti settentrionale e centrale del Mare Adriatico, con annesso e carta

(Entrata in vigore: 16 maggio 2001)

PROTOCOLLO D'INTESA
TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI CROAZIA SULLO STABILIMENTO DI UN SISTEMA COMUNE DI ROTTE E DI UNO SCHEMA DI SEPARAZIONE DEL TRAFFICO NELLE PARTI SETTENTRIONALE E CENTRALE DEL MARE ADRIATICO.

Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica di Croazia (qui di seguito denominati Parti Contraenti)

DESIDERANDO	incrementare le relazioni amichevoli tra le Parti Contraenti sulla base di eguaglianza e mutuo vantaggio;
NOTANDO	che le Parti Contraenti hanno già concluso un Protocollo d'Intesa sullo stabilimento di un sistema comune di rotte e di uno schema di separazione del traffico nella parte settentrionale del Nord Adriatico -esteso alla Repubblica di Slovenia- con il fine di accrescere la sicurezza in mare;
CONSIDERANDO	l'importanza della densità del traffico marittimo nel mare Adriatico e l'elevata percentuale di navi passeggeri e navi che trasportano petrolio, carichi pericolosi e/o nocivi allo stato liquido o allo solido;
CONSIDERANDO	che l'adozione di un sistema comune di rotte e di uno schema di separazione del traffico in Adriatico accrescerà nel complesso la sicurezza di navigazione attraverso la riduzione del rischio di incidenti in mare , contribuendo a diminuire i pericoli di ogni tipo ;
RICHIAMANDO	le Risoluzioni dell'IMO: A. 572(14) "Disposizioni generali sulle rotte delle navi", A.851(20) "Principi generali sul Sistema di Rapportazione Navale e sui requisiti di rapportazione navale", A.857 (20) "Linee guida per i servizi di traffico marittimo":
RICHIAMANDO	ulteriormente la Convenzione SOLAS del 1974 , quale emendata, regole V.8 e V.8.1 ;
NOTANDO	che le competenti Autorità per l'adozione di questo Protocollo sono, per la Repubblica Italiana, il Ministero dei Trasporti e Navigazione, Comando Generale delle Capitanerie di Porto, Guardia Costiera e, per la Repubblica di Croazia, il Ministero degli Affari Marittimi, Trasporti e Comunicazioni;

hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

Il sistema di rotte e lo schema di separazione del traffico nelle parti settentrionale e centrale del Mare Adriatico è concordato come specificato nell'Annesso 1, il quale costituisce parte integrante del presente Protocollo.

Articolo 2

Le Parti Contraenti intraprenderanno attività armonizzate e congiunte in ambito IMO allo scopo di mettere in pratica il sistema menzionato all'Articolo 1.

Articolo 3

Il presente Protocollo di Intesa entrerà in vigore alla data in cui è ricevuta l'ultima delle due notifiche, tramite i canali diplomatici, attestante che entrambe le Parti Contraenti hanno soddisfatto le condizioni sancite dalle loro rispettive legislazioni per l'entrata in vigore del presente Protocollo di Intesa.

Articolo 4

Il presente Protocollo può essere modificato o emendato su richiesta presentata da una delle Parti Contraenti. Gli emendamenti a questo Protocollo entreranno in vigore un mese dopo la data in cui le Parti Contraenti hanno accettato gli emendamenti e ne hanno di conseguenza ufficialmente informato l'altra Parte Contraente attraverso i canali diplomatici.
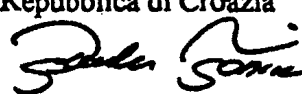
In fede di che i sottoscritti Rappresentanti hanno firmato il presente Protocollo di Intesa.

Fatto a Ancona il 19 maggio 2000 in due originali, ciascuno in lingua Italiana, Croata ed Inglese, tutti i testi facenti egualmente fede. In caso di controversie sulla interpretazione, farà fede il testo inglese.

Per il Governo della Repubblica Italiana

Per il Governo della Repubblica di Croazia

ANNESSO I

I. SCHEMA OBBLIGATORIO DI SEPARAZIONE DEL TRAFFICO - AREE DI SEPARAZIONE

Area 1

A 45 08,6'N - 013 06,5'E
B 45 09,4'N - 013 11,0'E
C 45 23,2'N - 013 06,5'E
D 45 21,5'N - 013 02,6'E

Area 2

A 44 55,3'N - 012 44,0'E
B 44 56,8'N - 012 48,0'E
C 45 12,7'N - 012 36,0'E
D 45 11,3'N - 012 32,0'E

Area 3

A 43 58,3'N - 013 52,5'E
B 44 00,8'N - 013 55,0'E
C 44 28,0'N - 013 06,8'E
D 44 44,5'N - 012 55,7'E
E 44 43,5'N - 012 52,0'E
F 44 26,0'N - 013 03,5'E
H 44 02,8'N - 013 57,4'E
I 44 30,5'N - 013 08,5'E
J 44 52,0'N - 013 05,8'E

Area 4

A 44 04,4'N - 014 01,0'E
B 44 05,9'N - 014 04,0'E
C 44 06,7'N - 014 05,8'E
D 44 08,2'N - 014 08,8'E
E 44 56,9'N - 013 24,7'E
F 44 55,3'N - 013 21,2'E
G 44 54,8'N - 013 19,6'E
H 44 53,2'N - 013 16,2'E

Area 5

ROTATORIA CENTRATA IN POSIZIONE 43 52,0'N-014 11,0'E, RAGGIO 2 NM

II. AREA INTERDETTA

A 44 13,5'N - 013 38,7'E
B 44 17,0'N - 013 43,8'E
C 44 25,3'N - 013 37,5'E
D 44 34,5'N - 013 25,5'E
E 44 41,9'N - 013 25,0'E
F 44 52,0'N - 013 17,1'E
G 44 52,0'N - 013 05,8'E
H 44 30,5'N - 013 08,5'E

III ROTTE RACCOMANDATE

Tra il parallelo 43°10' N e il punto di rotatoria, come definito nell'Area 5, sono raccomandate rotte secondo la descrizione riportata nella carta nautica annessa al presente Memorandum.

IV Tra il parallelo 41°35'N e il parallelo 43°10'N le rotte normalmente utilizzate rimarranno come attualmente.

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING
BETWEEN
THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC
AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF CROATIA
ON THE ESTABLISHMENT OF A COMMON ROUTING SYSTEM AND TRAFFIC SEPARATION SCHEME IN NORTH AND CENTRAL PART OF THE ADRIATIC SEA.

The Government of the Italian Republic and the Government of the Republic of Croatia (hereinafter referred to as Contracting Parties),

WISHING to improve the friendly relationship among the Contracting Parties, on the basis of equality and common benefit;

NOTING that the Contracting Parties have already concluded a Memorandum of Understanding on the establishment of a common routing system and traffic separation scheme in the North part of North Adriatic –extended to the Republic of Slovenia- with the purpose to improve safety at sea;

CONSIDERING the importance of density of the maritime traffic in the Adriatic Sea and a large percentage of passenger ships and vessels trasporting oil, dangerous and/or harmful cargo in liquid or in solid state;

CONSIDERING that the implementation of a common routing system and a traffic separation scheme in the Adriatic as a whole would improve safety of navigation by reducing the risk of accidents at sea, contributing to diminish hazards of any kind;

RECALLING IMO Resolutions: A.572(14) "General provision on Ships' Routing", A.851(20) "General principles for Ship Reporting System and ship reporting requirement", A.857(20) "Guidelines for Vessel Traffic Services";

RECALLING further the SOLAS Convention, 1974, as amended, rules V.8 and V.8.1;

NOTING that competent Authorities for the implementation of this Memorandum are, for the Italian Republic, the Ministry of Transport and Navigation – Harbour Masters and Italian Coast Guard Headquarters and for the Republic of Croatia, the Ministry of Maritime Affairs, Transport and Communications;

have agreed as follows:

Article 1

A routing system and a traffic separation scheme in the North and Central parts of the Adriatic Sea is agreed as specified in Annex 1, which constitutes an integral part of this Memorandum.

Article. 2

The Contracting Parties will undertake harmonised and joint activities whithin IMO in order to put the system mentioned in Article 1 into practice

Article 3

This Memorandum of Understanding shall come into force upon the date of receipt of the last of the two notifications received through diplomatic channels, stating that both Contracting Parties have fulfilled the conditions laid down by their respective legislation for the entry into force of this Memorandum of Understanding.
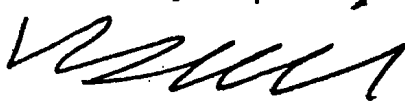
Article 4

This Memorandum of Understanding can be altered or amended upon demand made by any Contracting Party. Amendments to this Memorandum of Understanding shall become effective one month following the date upon which any Contracting Party has accepted the amendments and have accordingly notified the other Contracting Party through diplomatic channels.

In witness thereof, the undersigned Representatives have signed the present Memorandum of Understanding.

Done at Ancona on 19th May 2000 in two originals, each in Italian, Croatian and English languages, all texts being equally authentic. In case of divergence on interpretation, the English text shall prevail.

For the Government of the Italian Republic

For the Government of Republic of Croatia

ANNEX I

I. COMPULSORY TRAFFIC SEPARATION SCHEME- SEPARATION AREAS

Area 1

A 45 08,6'N - 013 06,5'E
B 45 09,4'N - 013 11,0'E
C 45 23,2'N - 013 06,5'E
D 45 21,5'N - 013 02,6'E

Area 2

A 44 55,3'N - 012 44,0'E
B 44 56,8'N - 012 48,0'E
C 45 12,7'N - 012 36,0'E
D 45 11,3'N - 012 32,0'E

Area 3

A 43 58,3'N - 013 52,5'E
B 44 00,8'N - 013 55,0'E
C 44 28,0'N - 013 06,8'E
D 44 44,5'N - 012 55,7'E
E 44 43,5'N - 012 52,0'E
F 44 26,0'N - 013 03,5'E
H 44 02,8'N - 013 57,4'E
I 44 30,5'N - 013 08,5'E
J 44 52,0'N - 013 05,8'E

Area 4

A 44 04,4'N - 014 01,0'E
B 44 05,9'N - 014 04,0'E
C 44 06,7'N - 014 05,8'E
D 44 08,2'N - 014 08,8'E
E 44 56,9'N - 013 24,7'E
F 44 55,3'N - 013 21,2'E
G 44 54,8'N - 013 19,6'E
H 44 53,2'N - 013 16,2'E

Area 5

ROUNDABOUT CENTRED IN POSITION 43 52,0'N-
014 11,0'E, RADIUS 2 NM

II. FORBIDDEN AREA

A	44 13,5'N - 013 38,7'E
B	44 17,0'N - 013 43,8'E
C	44 25,3'N - 013 37,5'E
D	44 34,5'N - 013 25,5'E
E	44 41,9'N - 013 25,0'E
F	44 52,0'N - 013 17,1'E
G	44 52,0'N - 013 05,8'E
H	44 30,5'N - 013 08,5'E

III RECOMMENDED ROUTES

Between the parallel 43°10' N and roundabout point, as defined in the Area 5, navigational routes are recommended in accordance with the description in the nautical chart annexed to this Memorandum.

IV Between the parallel 41°35'N and parallel 43°10'N the commonly used navigational routes shall remain as in the present.

943.

Roma, 26 giugno 2000

Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica indiana in materia di cooperazione turistica

(Entrata in vigore: 26 giugno 2000)

ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA INDIANA IN MATERIA DI COOPERAZIONE TURISTICA

Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica indiana (qui di seguito denominati "le Parti"),

Desiderosi di estendere i già esistenti legami di amicizia e promuovere una ampia comprensione nello stabilimento di una allargata cooperazione nel settore turistico tra le Parti,

Hanno concordato quanto segue :

ARTICOLO I

Le Parti favoriranno misure per promuovere ed incrementare i reciproci scambi turistici. A tal fine ognuna delle Parti favorirà lo sviluppo sia della cooperazione tra i rispettivi enti ufficiali per il turismo, che del potenziale turistico.

ARTICOLO II

Entro i limiti stabiliti dalle rispettive vigenti legislazioni, le Parti favoriranno lo sviluppo di :

(a) promozione turistica e relativa pubblicità;
(b) misure atte a semplificare il più possibile le formalità richieste per i viaggi;
(c) lo scambio di informazioni relative sia all'industria del turismo che ai progetti di sviluppo turistico;
(d) studio dell'opportunità di cooperazione in altri settori di interesse comune.

ARTICOLO III

Le Parti faciliteranno l'importazione e l'esportazione di materiale e documentazione turistica a fini pubblicitari, senza dazi doganali, sulla base del principio della reciprocità.

ARTICOLO IV

In conformità con le rispettive leggi e regolamenti, le Parti faciliteranno e promuoveranno attività e servizi turistici suscettibili di generare flussi turistici e creare contatti tra le rispettive agenzie di viaggio, operatori turistici e catene di alberghi senza pregiudizio per altre entità economiche.

ARTICOLO V

Le Parti valuteranno la possibilità di istituire joint ventures nei rispettivi settori turistici, in conformità con le rispettive vigenti legislazioni.

ARTICOLO VI

Le Parti scambieranno informazioni sulle risorse turistiche, l'esperienza acquisita nel settore alberghiero o altri tipi di sistemazione turistica, la regolamentazione e la legislazione che ciascuna Parte applica nello specifico settore, nonché la protezione, conservazione delle risorse naturali e culturali, quale siti di attrazione turistica, il curriculum sull'insegnamento turistico, studi e ricerche in questo settore, al fine di perfezionare l'addestramento del personale tecnico e specialistico.

ARTICOLO VII

Considerata l'importanza dello scambio di informazioni sul volume e le caratteristiche del reale potenziale del mercato turistico di entrambi i Paesi, le Parti cercheranno di migliorare l'attendibilità delle statistiche turistiche.
Le Parti concordano che verranno rispettati i parametri stabiliti dal World Tourism Organization per la raccolta e l'elaborazione dei dati sul turismo interno ed internazionale.

ARTICOLO VIII

Le Parti studieranno la possibilità di scambi di esperti per l'addestramento turistico nelle competenti istituzioni o organizzazione dei rispettivi Paesi.

ARTICOLO IX

Le Parti faciliteranno e si assisteranno vicendevolmente per lo stabilimento e la gestione di uffici turistici ufficiali nella Repubblica italiana e nella Repubblica indiana.

ARTICOLO X

Per i seguiti operativi del presente Accordo, la promozione e la valutazione dei risultati del medesimo, le Parti istituiranno un Gruppo di Lavoro composto da un numero uguale di rappresentanti di ambedue le Parti; Gruppo di Lavoro al quale potranno essere chiamati a far parte rappresentanti del settore privato turistico allo scopo di coadiuvare per il conseguimento dei fini del presente Accordo.
Il Gruppo di Lavoro si riunirà alternativamente in Italia ed in India.
Le riunioni saranno convocate, se necessario, in data ed in luogo concordati tra le Parti.

ARTICOLO XI

Le modalità per le singole attività di cooperazione previste dall'Articolo 1 del presente Accordo saranno concordate da entrambe le Parti. Ogni progetto iniziato dalle Parti in base al presente Accordo sarà disciplinato dal relativo documento di progetto.

ARTICOLO XII

Il presente Accordo entrerà in vigore al momento della firma e avrà una validità di cinque anni. L'accordo verrà automaticamente rinnovato per ulteriori quinquenni, salvo il caso di denuncia da una delle Parti all'altra Parte per il tramite di notifica scritta da inoltrarsi per via diplomatica con tre mesi di preavviso.
D'intesa tra le Parti il presente Accordo potrà essere emendato ed integrato in ogni momento.
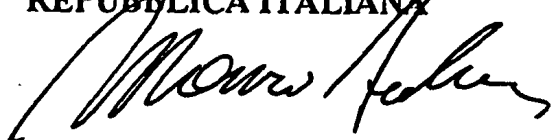
La denuncia del presente Accordo non influirà sulla realizzazione dei programmi e progetti formalizzati durante il periodo di validità dell'Accordo stesso a meno che le Parti non concordino diversamente.

In testimonianza di quanto sopra i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a ...Roma..........., il 26.06.2000.. in due originali, ognuno nella lingua hindi, italiano e inglese, ogni testo considerato autentico. In caso di divergenze sull'interpretazione, farà fede il testo inglese.

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA INDIANA

944.

Addis Abeba, 15 settembre 2000

Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica Federale Democratica di Etiopia sull'attuazione del progetto «Partecipazione al progetto sul settore dei fertilizzanti in Etiopia»

(Entrata in vigore: 15 settembre 2000)

AGREEMENT

BETWEEN

THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC

AND

THE GOVERNMENT OF THE FEDERAL DEMOCRATIC REPUBLIC OF ETHIOPIA

ON THE IMPLEMENTATION OF THE PROJECT ENTITLED "PARTICIPATION TO THE NATIONAL FERTILIZER SECTOR PROJECT OF ETHIOPIA"

Whereas the Italian Government and the Ethiopian Government (hereinafter called "the Parties") have decided to implement the Project entitled "Participation to the National Fertilizer Sector Project of Ethiopia" (hereinafter called "the Project"), within the Ethio-Italian agreed Country Programme 1999-2001.

Whereas the Parties agreed that the Project falls under the sector of intervention "Rural Development and Food Security" and that it will address one of the priority needs of the sector, that is the "adequate and uninterrupted supply of fertilizer".

ARTICLE 1 – ROLES AND RESPONSIBILITIES

1. Ethiopia designates the Ministry of Economic Development and Co-operation (hereinafter called "MEDaC") as the Agency responsible for the implementation of its obligations under this Agreement.

2. Italy designates the Embassy of Italy in Addis Ababa (hereinafter called "the Embassy") as the Agency responsible for the implementation of its obligations under this Agreement.

ARTICLE 2 - OBJECTIVES

As part of the National Fertilizer Sector Project (NFSP) of Ethiopia, the overall objective of the Project is to help achieve accelerated and sustainable growth in agricultural production and productivity, with a view to improving food security and reducing poverty, through the establishment of an efficient and competitive fertilizer sector.

The NFSP has become effective on February 16, 1996 and is due to complete its activities on June 30, 2001. It consists of three components: the first component relates to capacity building and comprises institutional strengthening and human resource development; the second component addresses fertilizer demand and supply-side constraints; the third component relates to soil fertility management and environmental conservation.

The Project will support the second component of the NFSP. The expected output is to contribute to the adequate and timely availability of fertilizer for the agricultural campaign 2000/2001.

ARTICLE 3 - PROJECT ACTIVITIES AND IMPLEMENTATION MODALITIES

1. The Activity of the Project is to import Di-ammonium Phosphate (DAP) fertilizer to be distributed in Ethiopia for the agricultural campaign 2000/2001.

2. The funds allocated to the Activity as per point 1 above are US$ 17,250,000 that will be totally used for the import of fertilizer. The remaining balance, if any, will be returned by the World Bank/International Development Association to the Italian Treasury.

3. Based on the current price and on the expected trend, it is estimated that the quantity of fertilizer to be imported will approximately be 75,000 metric tons (MT).

4. The procurement of fertilizer shall be carried out by the National Bank of Ethiopia/Foreign Exchange Fertilizer Facility Committee (NBE-FEFFC) through an eligible importer to be selected by the Government of Ethiopia based on "the guidelines for fertilizer import under foreign exchange facility".

5. The financing and disbursement modalities will follow the procedures adopted by the World Bank/International Development Association for the procurement of fertilizer under the NFSP.

6. The fertilizer has to be delivered at the destination port of Djibouti before June 30, 2001.

ARTICLE 4 - OBLIGATIONS OF THE ITALIAN SIDE

1. The financier of the Project - the Italian Government - has to entrust the World Bank/International Development Association as delegated financier of the Project through a specific "Administration Agreement".

2. The Italian side shall finance the Project, out of the allocation of 28 million EURO earmarked in the above-mentioned Ethio-Italian Agreed Country Programme 1999-2001 for the sector of intervention "Rural Development and Food Security", through the World Bank/International Development Association. The total amount to be disbursed is US$ 17,595,000 out of which US$ 17,250,000 shall be utilized for the procurement of fertilizers and US$ 345,000 will be paid to the World Bank/International Development Association as service fee (2% of the administered amount of US$ 17,250,000).

3. Given the fact that, as indicated in Art. 7 point 2 below, the Parties hereby agree that the counterpart funds generated through the Project shall be deposited in a special joint signature separate account, the Italian side will disburse the funds to the World Bank/International Development Association only after:

   (i) receipt by the Embassy of a copy of a letter in which MEDaC instructs the Ministry of Finance to instruct the Commercial Bank of Ethiopia, in which the importer will open the Letter of Credit (L/C), to directly transfer the counterpart funds generated as per Art. 7 point 1 below in the joint signature separate account mentioned in Art. 7 point 2 below;

   (ii) receipt by the Embassy of copy of a letter in which the Ministry of Finance, in response to the letter as per point (i) above, accepts to comply with the instructions received in such letter. In the same letter, the Ministry of Finance has also to assure its acceptance that

the disbursement from the joint signature separate account of the counterpart funds generated under this Agreement and of those generated by the "Structural Food Aid Project" financed by the Italian Government under the "Memorandum of Understanding between the Government of the Italian Republic and the Federal Democratic Republic of Ethiopia" signed in Addis Ababa on May 11, 1999, will take place only on the basis of the indications contained in a specific Agreement to be agreed upon between the Parties and only after its signature.

ARTICLE 5 - OBLIGATIONS OF THE ETHIOPIAN SIDE

1. The NFIA shall be responsible for the overall supervision and smooth implementation of the activities to achieve the anticipated Project outcome.

2. The NBE-FEFFC will carry out the procurement activities through the proper selection of the eligible importer using the procedures set by the Government of Ethiopia as well as properly following the guidelines of the World Bank/International Development Association.

3. MEDaC will give all possible assistance to support the project and will ensure the full participation and co-operation of the involved parties, as the representative of the Government of Ethiopia.

4. The Ethiopian side (NFIA, NBE-FEFFC, MEDaC, and MoF) shall provide any information and data regarding the Project when requested by the Italian side for monitoring, reviewing and evaluation purposes.

ARTICLE 6 - MONITORING

1. As part of the NFSP, the Project shall be monitored through the established system and, in particular, through the regular quarterly meetings of the Fertilizer Committee, chaired by the NFIA General Manager and co-chaired by FAO where the status of all activities of the NFSP, problems encountered and possible recommendations are presented and discussed by representatives of stakeholders (donors, Government, Financial Institutions, importers and distributors).

2. The Project shall be as well monitored through the "Annual Review Meeting" and the "Programme Progress Assessment Meeting" of the Ethio-Italian Agreed Country Programme 1999-2001 which will be held respectively in the first and third quarter of each calendar year.

ARTICLE 7 - COUNTERPART FUNDS GENERATION, MANAGEMENT AND USE

1. Counterpart Funds Generation: the Project has to generate counterpart funds for an amount of Ethiopian Birr equivalent to the CIF Djibouti value of the fertilizer imported. The exchange rate (Birr versus US$) to be adopted will be the official one at the date of the opening of the Letter of Credit (L/C) in the Commercial Bank of Ethiopia.

2. Counterpart Funds Management: the counterpart funds shall be deposited in the joint signature separate account (Ministry of Finance and Embassy of Italy) number 0160101051300 at the National Bank of Ethiopia. Immediately after the signature of the present Agreement, MEDaC has to instruct the Ministry of Finance to instruct the Commercial Bank of Ethiopia, in which the importer will open the Letter of Credit (L/C), to directly transfer the counterpart funds in the double signature account mentioned above. The Ministry of Finance has to accept, in written form, the full responsibility to comply with the above instruction and has to make sure that the Commercial Bank of Ethiopia shall deposit the counterpart funds directly into the above-mentioned bank account.

3. Counterpart Funds Use: Following the signature of the present Agreement, the Parties shall discuss and agree upon, in a specific Agreement, the programming, allocation, disbursement and accounting modalities of the counterpart funds generated under this Agreement and of those generated by the "Structural Food Aid Project" financed by the Italian Government under the "Memorandum of Understanding between the Government of the Italian Republic and the Federal Democratic Republic of Ethiopia" signed in Addis Ababa on May 11, 1999. The Ministry of Finance has to assure, in written form, its acceptance of the principle that the disbursement of the counterpart funds from the joint signature separate account will take place only on the basis of the indications contained in the above-mentioned specific Agreement and only after its signature.

4. Possible allocation of the Counterpart Funds: The Parties agree that the counterpart funds as per Art. 7 points 1 and 3 above should be used exclusively for jointly agreed development purposes.

ARTICLE 8 - DURATION

i. This agreement shall enter into force at the date of its signature by both Parties and shall remain effective until the completion of the Project activities.

ARTICLE 9 - AMENDMENTS

i. Any amendment and any revision of this agreement has to be handled by means of an exchange of notes between the two Parties.

ARTICLE 10 - DISPUTES SETTLEMENT

i. If any dispute arises relating to the interpretation to this agreement there shall be mutual consultation between the Parties with a view to secure successful co-operation.
ii. Disputes not settled through negotiation by the contracting Parties shall be handled through diplomatic channels.

Signed in Addis Abeba, on September 15, 2000, in two original copies, in the English language.

FOR THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC

The Ambassador
(Marcello Ricoveri)

FOR THE GOVERNMENT OF THE FEDERAL DEMOCRATIC REPUBLIC OF ETHIOPIA

DR. MULATU TESHOME
Vice Minister

TRADUZIONE NON UFFICIALE

ACCORDO FRA
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
E
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA FEDERALE DEMOCRATICA DI ETIOPIA
SULL'ATTUAZIONE DEL PROGETTO INTITOLATO "PARTECIPAZIONE AL PROGETTO NAZIONALE ETIOPICO NEL SETTORE DEI FERTILIZZANTI "

Premesso che il Governo Italiano ed il Governo Etiopico (qui di seguito definiti "le Parti") hanno deciso di attuare il Progetto intitolato "Partecipazione al Progetto nazionale etiopico nel settore dei fertilizzanti" (qui di seguito definito "il Progetto"), nell'ambito del Programma Paese italo-etiopico concordato per il periodo 1999-2001;

Premesso che le Parti hanno convenuto che il Progetto rientra nel settore di intervento "Sviluppo Rurale e Sicurezza Alimentare" e che affronterà una delle esigenze prioritarie del settore, ossia "la fornitura adeguata e continua di fertilizzanti",

Articolo 1 – Ruoli e responsabilità

1. L'Etiopia designa il Ministero dello Sviluppo e della Cooperazione Economica (qui di seguito definito "MEDaC") quale Agenzia responsabile dell'attuazione dei suoi obblighi, di cui al presente Accordo.
2. L'Italia designa l'Ambasciata d'Italia ad Addis Abeba (qui di seguito definita "l'Ambasciata") quale Agenzia responsabile dell'attuazione dei suoi obblighi, di cui al presente Accordo.

Articolo 2 – Obiettivi

Quale componente del Progetto nazionale etiopico nel settore dei fertilizzanti (NFSP), obiettivo generale del Progetto è quello di contribuire a conseguire una crescita

accelerata e sostenibile della produzione e della produttività agricola, ai fini di una miglioramento del livello di sicurezza alimentare e della riduzione della povertà, tramite l'istituzione di un settore dei fertilizzanti efficiente e competitivo.

L'NFSP è operativo dal 16 febbraio 1996 e le sue attività dovrebbero concludersi il 30 giugno 2001. Esso consta di tre componenti: la prima riguarda la creazione di capacità e comprende il rafforzamento delle istituzioni e lo sviluppo delle risorse umane; la seconda componente affronta il tema della domanda di fertilizzanti e delle difficoltà di fornitura; la terza componente riguarda la gestione della fertilità del suolo e della protezione ambientale.

Il Progetto sosterrà la seconda componente del NFSP. Il risultato previsto è contribuire alla disponibilità adeguata e tempestiva di fertilizzanti per la campagna agricola 2000/2001.

Articolo 3 – Attività del progetto e modalità di realizzazione

1. L'Attività del Progetto consiste nell'importazione del fertilizzante Fosfato di di-ammonio (DAP) da distribuire in Etiopia per la campagna agricola 2000/2001.
2. I fondi stanziati per l'Attività, di cui al precedente punto 1, ammontano a 17.250.000 dollari USA che saranno impiegati interamente per l'importazione di fertilizzanti. L'eventuale saldo rimanente sarà restituito dalla Banca Mondiale/Associazione per lo Sviluppo Internazionale al Tesoro italiano.
3. In base al prezzo attuale ed alle previsioni, si stima che la quantità di fertilizzante da importare sarà pari a circa 75.000 tonnellate metriche (MT).
4. L'approvvigionamento di fertilizzanti sarà effettuato a cura della Banca Nazionale di Etiopia/Comitato per lo Sportello per i Fertilizzanti in Valuta Estera (NBE-FEFFC) tramite un importatore eleggibile, che verrà selezionato dal Governo di Etiopia in base alle "direttive per l'importazione di fertilizzanti in valuta estera".
5. Il finanziamento e le modalità di erogazione seguiranno le procedure adottate dalla Banca Mondiale/Associazione per lo Sviluppo Internazionale per l'approvvigionamento di fertilizzanti nell'ambito del NFSP.
6. Il fertilizzante dovrà essere consegnato al porto di destinazione di Gibuti entro il 30 giugno 2001.

Articolo 4 – Obblighi della parte italiana

1. Il finanziatore del Progetto – il Governo italiano – affiderà alla Banca Mondiale/Associazione per lo Sviluppo Internazionale la funzione di ente finanziatore delegato del Progetto con uno specifico "Accordo Amministrativo".
2. La parte italiana finanzierà il Progetto, con lo stanziamento di 28 milioni di EURO accantonati nel Programma Paese italo-etiopico concordato 1999-2001 per il settore di intervento "Sviluppo Rurale e Sicurezza Alimentare", tramite la Banca Mondiale/Associazione per lo Sviluppo Internazionale. L'importo totale da erogare è pari a 17.595.000 dollari USA, dei quali 17.250.000 saranno impiegati per l'approvvigionamento di fertilizzanti; e 345.000 saranno versati alla Banca Mondiale/Associazione per lo Sviluppo Internazionale quale compenso per il servizio (2% dell'importo amministrato pari a 17.250.000 dollari USA).
3. Poiché, come indicato nel successivo Articolo 7, punto 2, le Parti concordano con il presente documento che i fondi di contropartita creati con il Progetto saranno versati su un conto a parte a firma congiunta, la parte italiana erogherà i fondi alla Banca Mondiale/Associazione per lo Sviluppo Internazionale solo dopo:

(i) aver ricevuto dall'Ambasciata una copia di una lettera in cui il MEDaC dà istruzioni al Ministero delle Finanze di dare l'ordine alla Banca Commerciale di Etiopia, presso la quale l'importatore aprirà una Lettera di Credito (L/C), di versare direttamente i fondi di contropartita generati come previsto al successivo Articolo 7, punto 1, sul conto separato a firma congiunta di cui al successivo Articolo 7, punto 2;

(ii) aver ricevuto dall'Ambasciata una copia della lettera in cui il Ministero delle Finanze, rispondendo alla lettera di cui al precedente punto (i), accetta di eseguire le istruzioni ricevute in tale lettera. Nella medesima lettera, il Ministero delle Finanze dovrà altresì assicurare di accettare che i pagamenti dal conto separato a firma congiunta costituito con i fondi di contropartita generati ai sensi del presente Accordo e di quelli generati con i proventi del " Aiuto Alimentare Strutturale" finanziato dal Governo italiano, ai sensi del "Memorandum d'Intesa fra il Governo della Repubblica Italiana e la Repubblica Federale Democratica di Etiopia" firmato ad Addis Abeba l'11 maggio 1999, sarà effettuato solo sulla base delle indicazioni contenute in un Accordo specifico, che sarà concordato fra le Parti, e solo dopo la relativa firma.

Articolo 5 – Obblighi della parte etiopica

1. Il NFIA sarà responsabile della supervisione globale e della corretta attuazione delle attività volte a conseguire il risultato previsto nel Progetto.
2. Il NBE-FEFFC svolgerà le attività di approvvigionamento selezionando opportunamente l'importatore eleggibile, avvalendosi delle procedure stabilite dal Governo dell'Etiopia, nonché seguendo opportunamente le linee guida della Banca Mondiale/Associazione per lo Sviluppo Internazionale.
3. Il MEDaC fornirà tutta l'assistenza possibile a sostegno del progetto ed assicurerà la piena partecipazione e cooperazione delle parti interessate, quale rappresentante del Governo di Etiopia.
4. La parte etiopica (NFIA, NBE-FEFFC, MEDaC e MoF) fornirà tutte le informazioni e i dati relativi al Progetto su richiesta della parte italiana, onde consentire l'effettuazione delle attività di monitoraggio, analisi e valutazione.

Articolo 6 – Monitoraggio

1. Quale parte del NFSP, il Progetto sarà monitorato tramite il sistema già costituito e, in particolare, tramite regolari riunioni trimestrali del Comitato per i fertilizzanti - presieduto dall'Amministratore Delegato del NFIA e co-presieduto dalla FAO - in occasione delle quali vengono presentati e discussi dai rappresentanti delle parti in causa (donatori, Governo, Istituzioni Finanziarie, importatori e distributori) lo stato di tutte le attività dell'NFSP, i problemi incontrati ed eventuali raccomandazioni.
2. Il Progetto sarà inoltre monitorato tramite la "Riunione di Revsione Annuale" e la "Riunione di Valutazione sullo Stato di Avanzamento del Programma" del Programma Paese italo-etiopico concordato per il periodo 1999-2001, che si terranno rispettivamente nel primo e nel terzo trimestre di ogni anno solare.

Articolo 7 – Generazione, gestione e impiego dei fondi di contropartita

1. Creazione dei fondi di contropartita: il Progetto genererà fondi di contropartita per un importo in Birr etiopici equivalente al valore di CIF Gibuti del fertilizzante importato. Il tasso di cambio (Birr/dollari USA) da adottare sarà quello ufficiale della

data di apertura della Lettera di Credito (L/C) presso la Banca Commerciale di Etiopia.

2. Gestione dei fondi di contropartita: i fondi di contropartita saranno versati sul conto separato a firma congiunta (Ministero delle Finanze e Ambasciata d'Italia) numero 0160101051300 presso la Banca Nazionale di Etiopia. Immediatamente dopo la firma del presente Accordo, il MEDaC dovrà istruire il Ministero delle Finanze di dare ordine alla Banca Commerciale di Etiopia, presso la quale l'importatore aprirà la Lettera di Credito (L/C), di versare direttamente i fondi di contropartita sul conto a parte a firma congiunta sopra menzionato. Il Ministero delle Finanze dovrà accettare, per iscritto, la totale responsabilità di eseguire le istruzioni di cui sopra e dovrà assicurare che la Banca Commerciale di Etiopia versi i fondi di contropartita direttamente sul conto bancario sopra citato.
3. Impiego dei fondi di contropartita: a seguito della firma del presente Accordo, le Parti discuteranno e concorderanno in un Accordo specifico le modalità di programmazione, allocazione, erogazione e rendicontazione dei fondi di contropartita generati ai sensi del presente Accordo e di quelli derivanti dall'"Aiuto alimentare strutturale " finanziato dal Governo italiano ai sensi del "Memorandum d'Intesa fra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Federale Democratica di Etiopia" firmato ad Addis Abeba l'11 maggio 1999. Il Ministero delle Finanze dovrà garantire per iscritto di accettare il principio in base al quale l'erogazione di fondi di contropartita dal conto a parte a firma congiunta avrà luogo solo in base alle indicazioni contenute nell'Accordo specifico sopra citato e solo dopo la relativa firma.
4. Eventuale stanziamento dei fondi contropartita: le Parti convengono che i fondi di contropartita di cui al precedente Articolo 7, punti 1 e 3, saranno impiegati esclusivamente per obiettivi di sviluppo concordati congiuntamente.

Articolo 8 – Durata

Il presente Accordo entrerà in vigore alla data della firma delle due Parti e resterà in vigore fino a completamento delle attività del Progetto.

Articolo 9 – Emendamenti

Eventuali emendamenti e revisioni del presente Accordo dovranno essere trattati tramite uno scambio di note fra le due Parti.

Articolo 10 – Composizione delle controversie

i. In caso di controversie sull'interpretazione del presente Accordo, si terranno consultazioni reciproche fra le Parti, ai fini di garantire una positiva cooperazione.

ii. Le controversie non composte tramite negoziato tra le Parti contraenti saranno trattate attraverso i canali diplomatici.

Fatto ad Addis Abeba il 15 settembre 2000, in due esemplari originali in lingua inglese.

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA	PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA FEDERALE DEMOCRATICA DI ETIOPIA
(F.to: Marcello Ricoveri) Ambasciatore	(F.to: Dr. Mulatu Teshome) Vice Ministro

945.

San Marino, 21 settembre 2000

Accodo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di San Marino per lo smaltimento secondo metodi ecologicamente corretti dei rifiuti speciali e dei rifiuti pericolosi prodotti in territorio sammarinese

(Entrata in vigore: 21 giugno 2001)

ACCORDO TRA

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

ED

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO

PER LO SMALTIMENTO SECONDO METODI ECOLOGICAMENTE CORRETTI DEI RIFIUTI SPECIALI E DEI RIFIUTI PERICOLOSI, PRODOTTI IN TERRITORIO SAMMARINESE.

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica di San Marino,

Vista la nota prot. n. 172/98 in data 25 febbraio 1998 a firma del Segretario di Stato per il Territorio, l'Ambiente e l'Agricoltura della Repubblica di San Marino, con la quale si richiede di pervenire ad un'intesa al fine di trasferire i rifiuti speciali e i rifiuti pericolosi prodotti nel territorio della Repubblica di San Marino presso impianti nel territorio della Repubblica Italiana, rappresentando, a tal fine, che le ridotte dimensioni e le caratteristiche del territorio della Repubblica di San Marino nonché l'alta densità abitativa impediscono di realizzare impianti di smaltimento dei rifiuti speciali e dei rifiuti pericolosi idonei ed adeguati al fabbisogno, e determinano, di conseguenza, una situazione di eccezionale difficoltà nella gestione dei rifiuti;

Visto il prospetto riassuntivo allegato alla nota suddetta, concernente la valutazione previsionale di massima di produzione di rifiuti speciali e di rifiuti pericolosi nella Repubblica di San Marino;

Nel rispetto della normativa comunitaria vigente in materia;

Visto l'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica di San Marino sulla cooperazione nel campo della protezione dell'ambiente, firmato a Roma il 16 marzo 1994, con particolare riferimento all'articolo II, punto 4, e IV;

hanno convenuto quanto segue:

ARTICOLO 1

Fatto salvo quanto previsto all'articolo 2, è consentita l'importazione e lo smaltimento nel territorio della Repubblica Italiana di rifiuti speciali e di rifiuti pericolosi prodotti nel territorio della Repubblica di San Marino.
I rifiuti speciali e i rifiuti pericolosi importati dalla Repubblica di San Marino devono essere sottoposti ad attività di smaltimento in impianti autorizzati ai sensi della normativa vigente nella Repubblica Italiana e nel rispetto della stessa.
La Repubblica di San Marino stipula intese con le Regioni della Repubblica Italiana e preferibilmente con quelle più vicine al suo territorio, al fine di ridurre i movimenti dei rifiuti e consentire lo smaltimento degli stessi in uno degli impianti appropriati più vicini al luogo di produzione, in attuazione del principio comunitario di prossimità.

ARTICOLO 2

E' vietata l'importazione nel territorio della Repubblica Italiana dei rifiuti prodotti nel territorio della Repubblica di San Marino contenenti PCB (policlorodifenili, policlorotrifenili, monometiltetraclorodifenilmetano, monometildiclorodifenilmetano, monometildibromodifenilmetano, nonché ogni miscela che presenti una concentrazione complessiva di qualsiasi delle suddette sostanze superiore allo 0,005% in peso).

ARTICOLO 3

Le importazioni nel territorio della Repubblica Italiana dei rifiuti speciali e dei rifiuti pericolosi prodotti nel territorio della Repubblica di San Marino sono soggette alle procedure stabilite dalle vigenti normative comunitaria ed italiana. Ove ne ricorrano le condizioni, le Autorità competenti di destinazione possono stipulare con la Repubblica di San Marino accordi relativi all'uso della procedura di notifica generale prevista dalla normativa comunitaria vigente.

ARTICOLO 4

I rifiuti speciali ed i rifiuti pericolosi in uscita dalla Repubblica di San Marino devono viaggiare accompagnati dal formulario di identificazione previsto dalla vigente normativa italiana.

ARTICOLO 5

I trasportatori che effettuano operazioni di raccolta e di trasporto dei rifiuti speciali e dei rifiuti pericolosi prodotti nel territorio della Repubblica di San Marino e importano tali rifiuti nel territorio della Repubblica Italiana devono essere autorizzati secondo la normativa vigente nella Repubblica di San Marino. I predetti soggetti, qualora effettuino anche operazioni di trasporto all'interno del territorio italiano, devono essere iscritti all'Albo Nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti. A tal fine le Sezioni regionali dell'Albo provvedono ad iscrivere, alle condizioni previste dalla normativa vigente, i trasportatori della Repubblica di San Marino che ne facciano richiesta.

ARTICOLO 6

I rifiuti oggetto del presente Accordo introdotti nel territorio della Repubblica Italiana devono essere gestiti secondo metodi ecologicamente corretti. L'Autorità competente di destinazione è autorizzata a vietare l'introduzione dei rifiuti nella zona di giurisdizione se ha motivo di ritenere che non possa essere soddisfatta la predetta condizione.

ARTICOLO 7

Le importazioni dei rifiuti di cui al presente Accordo nel territorio della Repubblica Italiana sono soggette al deposito, a favore della Repubblica di San Marino, di una garanzia finanziaria o di un'assicurazione corrispondente che copra le spese di trasporto - compresi gli eventuali casi

di spedizioni di rifiuti non conformi alle clausole del documento di accompagnamento o del contratto e di traffico illecito di rifiuti -, nonché le spese di smaltimento o di recupero e gli eventuali costi per la bonifica dei siti inquinati connessi alle predette operazioni.
Le Autorità della Repubblica di San Marino provvederanno allo svincolo della polizza fideiussoria solo dopo aver ricevuto il certificato di avvenuto corretto smaltimento da parte della competente Autorità di destinazione.

ARTICOLO 8

Per tutto quanto non previsto dal presente Accordo, si applicano le disposizioni che regolano il trasporto transfrontaliero di rifiuti.

ARTICOLO 9

Il presente Accordo, e le eventuali modifiche ad esso apportate, saranno notificati alla Commissione europea a cura del Ministero dell'Ambiente della Repubblica Italiana entro tre mesi dalla data di entrata in vigore.

ARTICOLO 10

Il presente Accordo entrerà in vigore alla data di ricezione della seconda notifica con cui il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica di San Marino si saranno comunicati ufficialmente l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne all'uopo previste.
Il presente Accordo può essere modificato consensualmente per Scambio di Note/Lettere tramite la via diplomatica. Le modifiche così concordate entreranno in vigore con le stesse procedure previste dall'Accordo per la sua entrata in vigore.
Il presente Accordo rimarrà in vigore per un periodo indeterminato, fatta salva la facoltà di ciascuna delle Parti di denunciarlo per iscritto all'altra Parte con notifica non inferiore a sei mesi.
La denuncia dell'Accordo non inciderà sui diritti e sugli obblighi da esso derivanti nel periodo precedente alla denuncia.

In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a SAN MARINO , il 21 SETTEMBRE 2000 in due originali entrambi nella lingua italiana e facenti ugualmente fede.

Per il Governo
della Repubblica Italiana

Valerio Calzolaio

Per il Governo
della Repubblica di San Marino

Roberto Rossi

946.

San Marino, 21 settembre 2000

Accodo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di San Marino per il recupero secondo metodi ecologicamente corretti dei rifiuti speciali e dei rifiuti pericolosi prodotti in territorio sammarinese

(Entrata in vigore: 15 giugno 2001)

ACCORDO TRA

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

ED

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO

PER IL RECUPERO SECONDO METODI ECOLOGICAMENTE CORRETTI DEI RIFIUTI SPECIALI E DEI RIFIUTI PERICOLOSI, PRODOTTI IN TERRITORIO SAMMARINESE.

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica di San Marino,

Vista la nota prot. n. 172/98 in data 25 febbraio 1998 a firma del Segretario di Stato per il Territorio, l'Ambiente e l'Agricoltura della Repubblica di San Marino, con la quale si richiede di pervenire ad un'intesa al fine di trasferire i rifiuti speciali e i rifiuti pericolosi prodotti nel territorio sammarinese presso impianti in territorio italiano, rappresentando, a tal fine, che le ridotte dimensioni e le caratteristiche del territorio della Repubblica di San Marino nonché l'alta densità abitativa impediscono di realizzare impianti di smaltimento dei rifiuti predetti idonei ed adeguati al fabbisogno e determinano, di conseguenza, una situazione di eccezionale difficoltà nella gestione dei rifiuti;

Visto il prospetto riassuntivo allegato alla nota suddetta, concernente la valutazione previsionale di massima di produzione di rifiuti speciali e di rifiuti pericolosi nella Repubblica di San Marino;

Nel rispetto della normativa comunitaria vigente in materia;

Visto l'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica di San Marino sulla cooperazione nel campo della protezione dell'ambiente, firmato a Roma il 16 marzo 1994, con particolare riferimento all'articolo II, punto 4, e IV;

hanno convenuto quanto segue:

ARTICOLO 1

E' consentita l'importazione nel territorio della Repubblica Italiana dei rifiuti speciali e dei rifiuti pericolosi prodotti nel territorio della Repubblica di San Marino e destinati ad essere sottoposti ad attività di recupero, in impianti autorizzati ai sensi della normativa vigente nel territorio della Repubblica Italiana.
A tal fine la Repubblica di San Marino stipula con le Regioni della Repubblica Italiana tenendo conto, per quanto possibile in relazione alla tipologia dei rifiuti da recuperare ed alla situazione degli impianti specializzati ed appropriati esistenti, dell'obiettivo di ridurre i movimenti dei rifiuti.

ARTICOLO 2

Le importazioni nel territorio della Repubblica Italiana dei rifiuti speciali e dei rifiuti pericolosi prodotti nel territorio della Repubblica di San Marino sono soggette alle procedure stabilite dalle vigenti normative comunitaria ed italiana. Ove ne ricorrano le condizioni, le Autorità competenti di destinazione possono stipulare con la Repubblica di San Marino accordi relativi all'uso della procedura di notifica generale prevista dalla normativa comunitaria vigente.

ARTICOLO 3

I rifiuti speciali ed i rifiuti pericolosi in uscita dalla Repubblica di San Marino devono viaggiare accompagnati dal formulario di identificazione previsto dalla vigente normativa italiana.

ARTICOLO 4

I trasportatori che effettuano operazioni di raccolta e di trasporto dei rifiuti speciali e dei rifiuti pericolosi prodotti nel territorio della Repubblica di San Marino e importano tali rifiuti nel territorio della Repubblica Italiana devono essere autorizzati secondo la normativa vigente nella Repubblica di San Marino. I predetti soggetti, qualora effettuino anche operazioni di trasporto all'interno del territorio italiano, devono essere iscritti all'Albo Nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti. A tal fine le Sezioni regionali dell'Albo provvedono ad iscrivere, alle condizioni previste dalla normativa vigente, i trasportatori della Repubblica di San Marino che ne facciano richiesta.

ARTICOLO 5

Per la raccolta, il trasporto, nonché per il riciclaggio ed il recupero nel territorio della Repubblica Italiana di determinate tipologie di rifiuti speciali e di rifiuti pericolosi prodotti sul proprio territorio, la Repubblica di San Marino può stipulare specifiche convenzioni con enti o imprese che operano sul territorio della Repubblica Italiana, ed in particolare con consorzi, anche obbligatori.

ARTICOLO 6

I rifiuti oggetto del presente Accordo introdotti nel territorio della Repubblica Italiana devono essere gestiti secondo metodi ecologicamente corretti. L'Autorità competente di destinazione è autorizzata a vietare l'introduzione dei rifiuti nella zona di giurisdizione se ha motivo di ritenere che non possa essere soddisfatta la predetta condizione.

ARTICOLO 7

Le importazioni nel territorio della Repubblica Italiana dei rifiuti di cui al presente Accordo sono soggette al deposito, a favore della Repubblica di San Marino, di una garanzia finanziaria o di un'assicurazione corrispondente che copra le spese di trasporto - compresi gli eventuali casi di spedizioni di rifiuti non conformi alle clausole del documento di accompagnamento o del contratto e di traffico illecito di rifiuti -, nonché le spese di smaltimento o di recupero e gli eventuali costi per la bonifica dei siti inquinati connessi alle predette operazioni.
Le Autorità della Repubblica di San Marino provvederanno allo svincolo della polizza fideiussoria solo dopo aver ricevuto il certificato di avvenuto corretto recupero da parte della competente Autorità di destinazione.

ARTICOLO 8

Per tutto quanto non previsto dal presente Accordo, si applicano le disposizioni che regolano il trasporto transfrontaliero di rifiuti.

ARTICOLO 9

Il presente Accordo entrerà in vigore alla data di ricezione della seconda notifica con cui il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica di San Marino si saranno comunicati ufficialmente l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne all'uopo previste.
Il presente Accordo può essere modificato consensualmente per Scambio di Note/Lettere tramite la via diplomatica. Le modifiche così concordate entreranno in vigore con le stesse procedure previste dall'Accordo per la sua entrata in vigore e saranno preventivamente notificate alla Commissione europea.
Il presente Accordo rimarrà in vigore per un periodo indeterminato, fatta salva la facoltà di ciascuna delle Parti di denunciarlo per iscritto all'altra Parte con notifica non inferiore a sei mesi.
La denuncia dell'Accordo non inciderà sui diritti e sugli obblighi da esso derivanti nel periodo precedente alla denuncia.

In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a SAN MARINO, il 21 SETTEMBRE 2000 in due originali entrambi nella lingua italiana e facenti ugualmente fede.

Per il Governo della Repubblica Italiana	Per il Governo della Repubblica di San Marino
Valerio Calzolaio	[illegible]
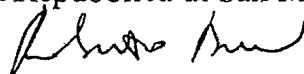
947.

Roma, 9 ottobre 2000

Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Bulgaria sulla ristrutturazione del debito bulgaro (Club di Parigi del 13 aprile 1994) con allegati

(Non riprodotti per motivi tecnici)

(Entrata in vigore: 29 marzo 2001)

AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF BULGARIA ON CONSOLIDATION OF BULGARIAN DEBT

The Government of the Italian Republic and the Government of the Republic of Bulgaria, in the spirit of friendship and economic cooperation existing between the two countries and on the basis of the Agreed Minute signed in Paris on April 13, 1994 by the countries taking part in the Paris Club meeting, have agreed as follows:

ARTICLE I

The present Agreement concerns the rescheduling of:

a) debts, for both principal and contractual interest, due to Italy from the Government of the Republic of Bulgaria or from the Bulgarian Foreign Trade Bank from April 1, 1994 up to April 30, 1995 inclusive and not paid, relating to contracts as well as to financial conventions concluded before January 1, 1991 with an original maturity of more than one year covered by Italian State insurance guarantee provided for under the Italian Law;

b) debts described in paragraph a) above, for both principal and contractual interest, due as at March 31, 1994 inclusive and not paid;

c) the late interest accrued as at March 31, 1994 on debts indicated in paragraph b) above, calculated at the rates of interest envisaged in the following article III, 2).

The above mentioned debts are listed in the Annexes to the present Agreement. These annexes may be revised by mutual consent of the two Parties.

ARTICLE II

The debts, referred to in the previous Article I, will be transferred in the currencies established in the contracts or the financial conventions by the Government of the Republic of Bulgaria (hereinafter referred to as " Government ") to the Istituto per i Servizi Assicurativi del Commercio Estero (hereinafter referred to as "SACE") in 8 equal and successive semi annual payments, the first payment to be made on March 31, 2001 and the final payment to be made on September 30, 2004 .

ARTICLE III

1 - The "**Government**" undertakes to pay and to transfer to "SACE" interest on debts covered by the present Agreement, pursuant to paragraph 2) below.

2 - Interest shall accrue from the maturity, as regards debts indicated in previous Article I, a) and from April 1, 1994, as regards debts indicated in previous Article I, b) and c) until the full settlement of the debt at the respective six month Libor (for US$ - S. F.- D.M.) up to December 31, 1998 and from January 1, 1999 at the respective six month Libor (for US$ and S. F.) and Euribor (for D.M. now Euro) quoted on the Reuters Screen page the first day or (if it is not a business day) the first business day before the relevant period plus a margin of 0,50%.

The first interest period shall run from May 13, 1993 to March 31, 1994, the second period shall run from April 1, 1994 to September 30, 1994. Thereafter interest period shall run for the six month periods beginning October 1 and April 1 of each year commencing with October 1, 1994.

3 - The said interest shall be transferred in the currencies established in the contracts or in the financial conventions in semi annual payments (March 31, - September 30) starting on March 31, 2001.

ARTICLE IV

In the event, for any reason, of delayed payment, exceeding 30 days, of the amounts due according to previous articles II, and III, the Government shall pay and transfer to SACE interest calculated at the relevant six month Libor (for US$ - S. F.) and Euribor (for D.M. now Euro) prevailing on such maturity day plus a margin of 1 percentage point p.a.

ARTICLE V

Except for its provisions, this Agreement does not impair either legal ties established by common law or contractual commitments entered into by the parties for the operations to which debts are referred to in Article I of this Agreement.
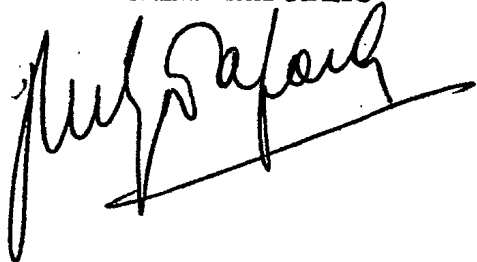
ARTICLE VI

This present Agreement shall come into force as from the receving date of the last notification by which the two Contracting Parties shall communicate officially the fulfilment of their respective ratification procedures.
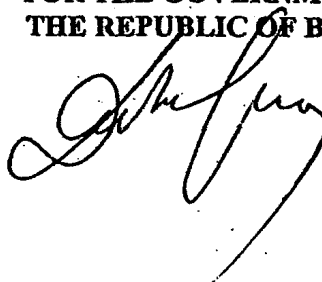
In witness thereof the undersigned Representatives, duly authorised by their respective Governments, have signed the present Agreement.

Done in ...Roma.....on..09/10/2000.., in two originals in the English language.

FOR THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC

FOR THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF BULGARIA

TRADUZIONE NON UFFICIALE

ACCORDO
FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI BULGARIA
SUL CONSOLIDAMENTO DEL DEBITO BULGARO

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica di Bulgaria, nello spirito di amicizia e cooperazione economica esistente fra i due paesi e sulla base del Processo Verbale firmato a Parigi il 13 aprile 1994 dai paesi partecipanti alla riunione del Club di Parigi, hanno concordato quanto segue:

ARTICOLO I

Il presente Accordo riguarda il riscadenzamento:

(a) dei debiti per capitale e interessi contrattuali, dovuti all'Italia dal Governo della Repubblica di Bulgaria o dalla Banca Bulgara per il Commercio Estero dal 1 aprile 1994 al 30 aprile 1995 compreso, e non regolati, relativi a contratti e a convenzioni finanziarie concluse precedentemente al 1 gennaio 1991, con scadenza originaria superiore a un anno, e coperti dalla garanzia assicurativa dello Stato Italiano, prevista dalla legislazione italiana;

(b) dei debiti di cui al precedente paragrafo (a) per capitale e interessi contrattuali, dovuti al 31 marzo 1994 compreso, e non regolati;

(c) degli interessi di ritardato pagamento, maturati al 31 marzo 1994sui debiti di cui al precedente paragrafo (b), calcolati ai tassi di interesse previsti al successivo Articolo III (2).

I debiti di cui sopra sono elencati negli Allegati al presente Accordo. Gli Allegati possono essere modificati con il consenso reciproco delle due Parti.

ARTICOLO II

I debiti di cui al precedente Articolo I saranno trasferiti nelle valute indicate nei contratti o nelle convenzioni finanziarie dal Governo della Repubblica di Bulgaria (qui di seguito definito "Governo") all'Istituto per i Servizi Assicurativi del Commercio Estero (qui di seguito definito "SACE") in 8 versamenti semestrali uguali e consecutivi, il primo dei quali da effettuare il 31 marzo 2001, e l'ultimo da effettuare il 30 settembre 2004.

ARTICOLO III

1) Il "Governo" si impegna a corrispondere ed a trasferire alla "SACE" gli interessi sui debiti di cui al presente Accordo in conformità con il successivo paragrafo (2).
2) Gli interessi matureranno dalla data di scadenza per quanto riguarda i debiti di cui al precedente Articolo I (a) e dal 1 aprile 1994 per quanto riguarda i debiti di cui al precedente Articolo I, (b) e (c) fino a completa estinzione del debito al rispettivo Libor semestrale (per dollari USA, S.F. e D.M.) fino al 31 dicembre 1998 e dal 1 gennaio 1999 al rispettivo Libor semestrale (per dollari USA e S.F.) ed Euribor (per D.M., attualmente EURO), che figurano alla pagina Reuter Screen il primo giorno o (qualora non si tratti di un giorno lavorativo) il primo giorno precedente il periodo in questione, incrementato di un margine dello 0,50%.
   Il primo periodo di interessi decorrerà dal 13 maggio 1993 al 31 marzo 1994, il secondo dal 1 aprile 1994 al 30 settembre 1994. Successivamente, il periodo di interessi decorrerà per semestri, da iniziare dal 1 ottobre e dal 1 aprile di ogni anno, a partire dal 1 ottobre 1994.
3) Detti interessi saranno trasferiti nelle valute stabilite nei contratti o nelle convenzioni finanziarie con versamenti semestrali (31 marzo – 30 settembre), ad iniziare dal 31 marzo 2001.

ARTICOLO IV

Nel caso in cui, per qualunque motivo, si dovessero verificare ritardi superiori ai 30 giorni nel pagamento degli importi dovuti in base ai precedenti Articoli II e III, il "Governo" corrisponderà e trasferirà alla "SACE" gli interessi calcolati al relativo tasso semestrale "Libor" (per dollari USA e S.F.) ed Euribor (per i D.M. attualmente EURO) prevalente alla data di scadenza, incrementato di un margine di 1 punto percentuale annuo.

ARTICOLO V

Ad eccezione di quanto in esso previsto, il presente Accordo non pregiudica i vincoli giuridici stabiliti dalla legislazione comune o gli obblighi contrattuali stipulati dalle parti per le operazioni a cui si riferiscono i debiti di cui all'Articolo I del presente Accordo.

ARTICOLO VI

Il presente Accordo entrerà in vigore a partire dalla data di ricezione della seconda notifica con cui le due Parti contraenti si saranno comunicate ufficialmente l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure di ratifica.

In fede di che i sottoscritti rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Roma il 9 ottobre 2000 in due originali in lingua inglese.

PER IL GOVERNO
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

(F.to: firma illeggibile)

PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA DI BULGARIA

(F.to: firma illeggibile)

948.

Porto Principe, 23 novembre 2000

Accordo per la gestione dei «Fondi di Contropartita» generati da aiuti bilaterali della cooperazione italiana fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Haiti

(Entrata in vigore: 23 novembre 2000)

Accordo per la gestione dei "Fondi di Contropartita" generati da aiuti bilaterali della Cooperazione Italiana

fra

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

e

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI HAITI

VISTO che nell'ambito degli aiuti alimentari ordinari previsti nei programmi della Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo del Ministero degli Affari Esteri, in seguito denominata "M.A.E. – D.G.C.S.", è prevista una fornitura al Governo della Repubblica di Haiti di aiuti alimentari destinati alla vendita in valuta locale;

CONSIDERATO che il ricavato della vendita degli aiuti sarà destinato a costituire i Fondi di Contropartita italiani, in seguito denominati "F.D.C.I.";

CONSIDERATO che occorre istituire procedure uniformi per la costituzione, il deposito, la programmazione, l'allocazione, l'esborso, la contabilizzazione e l'utilizzo di tali "F.D.C.I.";

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1
Scopo dell'accordo

1. Il presente accordo instaura le procedure, convenute tra le "Parti", per la costituzione, il deposito, la programmazione, l'allocazione, l'esborso, la contabilizzazione e l'utilizzo dei FDCI generati dalla vendita, in valuta haitiana, degli aiuti alimentari forniti dal MAE-DGCS (di seguito denominati "forniture") nel quadro della cooperazione bilaterale. Le suddette procedure possono essere modificate o integrate dalle Parti per mezzo di un accordo scritto sotto forma di Note Verbali.

2. Gli aiuti forniti dal Governo italiano non saranno soggetti al pagamento di diritti doganali, tasse, imposte od altri tributi con effetto equivalente.

ARTICOLO 2
Costituzione e deposito dei Fondi di Contropartita Italiani.

1. Le Parti convengono di istituire ed utilizzare i FDCI secondo le seguenti procedure:

2. Almeno un mese prima dell'invio delle forniture, debitamente notificato al Paese beneficiario da parte del MAE-DGCS, il beneficiario presenterà al MAE-DGCS una proposta contenente le modalità di commercializzazione ed il prezzo di vendita dei prodotti.

3. Il prezzo di vendita, concordato tra le parti secondo la procedura sopra menzionata, sarà determinato sulla base del prezzo internazionale o del prezzo vigente sul mercato locale. Quando tale prodotto non esista sul mercato locale, i prezzi applicabili saranno quelli praticati

per prodotti analoghi. In nessun caso il prezzo concordato dovrà danneggiare la produzione locale di tale prodotti o di prodotti similari.

4. Tutti i fondi risultati dalla vendita degli aiuti alimentari italiani, compresi quelli già disponibili al momento dell'entrata in vigore del presente accordo nonché gli interessi bancari maturati, saranno depositati su un apposito conto corrente bancario in valuta locale a firma congiunta (Governo di Haiti / Ambasciata d'Italia a Santo Domingo), denominato "Fondi di Contropartita italiani".
Detti fondi dovranno essere versati nella loro totalità sull'apposito conto corrente bancario in un tempo massimo di 90 (novanta) giorni dall'arrivo delle forniture nel porto di sbarco. Nel caso eccezionale in cui i termini di cui sopra non possano essere rispettati, dovrà essere chiesta una proroga motivata.

ARTICOLO 3
Utilizzazione dei Fondi di Contropartita

1. I FDCI possono essere utilizzati, su parere favorevole del Comitato di Gestione di cui all'art. 4.1 del presente accordo, in progetti di sviluppo ed attività di carattere umanitario, quali:

   a) costi locali di progetti bilaterali finanziati dal Governo italiano;
   b) interventi eseguiti nel quadro di situazioni di emergenza;
   c) interventi volti a fronteggiare bisogni prioritari socioeconomici della popolazione haitiana.

ARTICOLO 4
Controllo sull'utilizzo dei FDCI

1. I FDCI sono gestiti e controllati da un Comitato di Gestione formato da:
- l'Ambasciatore d'Italia in Santo Domingo o un suo rappresentante;
- il Direttore Esecutivo del "Bureau de Gestion PL480" o un suo rappresentante.

Le funzioni di Segreteria del Comitato di Gestione saranno svolte dal Governo di Haiti.

2. Al Comitato di Gestione compete:
a. l'approvazione dei singoli progetti;
b. il controllo sulla gestione dei fondi e sull'esecuzione dei singoli progetti;
c. l'emissione e la firma degli assegni per i prelievi da effettuare sul conto corrente "Fondi di Contropartita italiani" di cui all'art. 4.2 del presente accordo.

3. Il Governo di Haiti si impegna a presentare al Comitato di Gestione, con scadenze convenute dal Comitato di Gestione stesso, un rapporto su:
a. l'ammontare dei depositi effettuati sul conto corrente "Fondi di Contropartita italiani",
b. le attività relative ai progetti finanziati tramite i FDCI.

Tale rapporto dovrà essere presentato anche per le attività realizzate con i FDCI prima della firma del presente accordo.

4. Il Comitato di Gestione si riunirà almeno due volte l'anno, alternativamente a Port-au-Prince e presso l'Ambasciata Italiana in Santo Domingo, e potrà, in ogni caso, essere convocato ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, su richiesta di uno dei membri. Alle riunioni del Comitato di Gestione potranno partecipare, in qualità di consulenti, esperti e funzionari competenti nelle materie trattate.

5. Il Governo di Haiti è responsabile nei confronti del MAE/DGCS della corretta esecuzione dei progetti. Pertanto, sarà suo compito utilizzare tutti gli strumenti appropriati allo scopo, ivi compreso l'invio sul terreno di esperti e revisori dei conti.

ARTICOLO 5
Disposizioni finali

1. Il presente Accordo ha durata indeterminata ed entrerà in vigore alla data della firma.

2. Le procedure di cui al presente Accordo potranno essere interrotte da ciascuna delle Parti in qualsiasi momento dietro preavviso scritto di 60 (sessanta) giorni. Tale eventuale interruzione non riguarderà i FDCI in corso di utilizzazione salvo disposizioni scritte contrarie delle Parti.
3. Il presente Accordo può essere modificato dalle Parti con scambio di Note.

Fatto e firmato a Porto Principe il ventitré novembre duemila in 2 (due) originali in lingua italiana e 2 (due) originali in lingua francese, entrambi i testi facenti egualmente fede.

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Atellonerò

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI HAITI

ACCORD ENTRE LES GOUVERNEMENTS DE LA REPUBLIQUE D'ITALIE ET DE LA REBUPLIQUE D'HAITI POUR LA GESTION DES FONDS DE CONTREPARTIE GENERES PAR LES AIDES BILATERALES DE LA COOPERATION ITALIENNE

LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE D'ITALIE
ET
LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE D'HAÏTI

ATTENDU que dans le cadre du programme des aides alimentaires ordinaires de la Direction Générale pour la Coopération au Développement du Ministère des Affaires Etrangères italien, ci-après dénommé MAE-DGCS, il a été prévu en faveur d'Haïti des aides alimentaires destinées à la vente en monnaie locale;

CONSIDERANT que le produit de la vente des aides vise à alimenter un fonds de contrepartie italien, ci-après dénommé "FDCI";

CONSIDERANT qu'il est nécessaire d'instituer une procédure standard pour la constitution, le dépôt, la programmation, l'allocation, le déboursement, la comptabilité et l'utilisation du FDCI,

ONT CONVENU CE QUI SUIT:

ARTICLE 1

Objet de l'Accord

1. Le présent accord établit les procédures convenues entre les Parties pour la constitution, le dépôt, la programmation, l'allocation, le déboursement, la comptabilité et l'utilisation du FDCI généré par la vente en monnaie haitienne des aides alimentaires du MAE-DGCS (ci après dénommés "fournitures") dans le cadre de la coopération bilatérale. Les susdites procédures peuvent être modifiées par les Parties moyennant un accord réciproque écrit, sous forme d'échange de Notes.

2. Les fournitures octroyées par le Gouvernement italien seront exonérées de tous droits et taxes douanières ou autres impôts équivalents.

ARTICLE 2

Constitution et dépôt du Fonds de Contrepartie italien

1. Les parties conviennent de constituer et utiliser le FDCI selon les procédures standards suivantes:

2. Au moins un (1) mois avant l'expédition des fournitures, dûment notifiée au Pays bénéficiaire par le MAE-DGCS, le bénéficiaire présentera au MAE-DGCS une proposition contenant les modalités de commercialisation. Cette proposition deviendra exécutive une fois approuvée par le MAE-DGCS.
   Le prix de vente des produits sera déterminé à l'arrivée des produits en Haïti par le Secrétariat du Comité Conjoint (art. 4.1).

3. Le prix de vente, établi d'un commun accord selon les procédures susmentionnées sera calculé sur la base du prix international ou du prix en vigueur sur le marché local. Au cas où il n'existerait pas les mêmes produits sur le marché local, les prix applicables seront ceux pratiqués pour des produits analogues, de qualité et de quantité comparables. Dans aucun cas, le prix établi par les Parties ne devra nuire à la production locale de produits analogues.

4. Tous les fonds en monnaie locale générés par la vente des aides alimentaires italiennes seront placés sur un compte bancaire porteur d'intérêts, dénommé "Fonds de Contrepartie italien".

   La totalité des dépôts sera effectuée sur ledit compte dans un délai maximum de 90 jours à partir de l'arrivée des fournitures au port. Dans le cas où, exceptionnellement, ce délai ne pourra pas être respecté, une prolongation motivée devra être sollicitée.

   Tout retrait dudit compte sera autorisé par le Comité Conjoint et portera la signature des 2 membres (voir ar. 4.1).

ARTICLE 3

Utilisation du FDCI

1. Le FDCI peut être utilisé, sur avis du Comité de Gestion (voir composition dudit comité à l'article 4.1 du présent accord), pour le financement de projets de développement et d'activités humanitaires, tels que:

   a) activités socio-économiques visant la satisfaction des besoins prioritaires de la population haïtienne, notamment celles partant d'initiatives communautaires;
   b) interventions effectuées dans le cadre des situations d'urgences; Programme d'Urgence;
   c) dépenses locales se rapportant à des inatiatives bilatérales financées par le gouvernement italien.

ARTICLE 4

Contrôle sur l'utilisation du FDCI

1. Le FDCI est géré par un Comité de Gestion composé par:
   - l'Ambassadeur d'Italie à Saint Domingue ou son représentant en Haïti;
   - le Secrétaire Exécutif du Programme d'Alimentation pour le Développement PL-480/Titre III ou son représentant.

   Les fonctions du Secrétariat du Comité de Gestion seront exécutées par le Gouvernement haïtien.

2. Le Comité de Gestion est chargé de:

   a) l'approbation des différents projets présentés;

   b) l'ouverture du compte "Projets Fonds de Contrepartie italien" et le transfert des fonds générés par la vente des produits octroyés en don, selon les activités prévues pour les projets, du compte "Fonds de Contrepartie italien" au compte "Projets Fonds de Contrepartie italien" (art. 2.4);

   - les procédures de placements des fonds de contrepartie en vigueur au Programme d'Alimentation PL-480/Titre III seront appliquées;

   - les signatures autorisées pour l'ouverture des 2 comptes bancaires susmentionnés et pour l'émission des chèques à partir de ces comptes seront celles des 2 membres du Comité Conjoint;

   c) le contrôle et la gestion des fonds utilisés pour la réalisation des projets;

3. Le Secrétaire Exécutif du Programme d'Alimentation s'engage à présenter au Comité de Gestion, dans les délais fixés par le même Comité, un rapport sur:

   a) le montant des dépôts et des retraits effectués sur les compte bancaires "Fonds de Contrepartie Italien" et " Projets Fonds de Contrepartie Italien";

   b) les activités des projets financés par le FDCI.

   c) les conciliations bancaires pour les comptes susmentionnés.

   Un rapport devra être présenté également pour les activités financées par FDCI avant la signature du présent accord
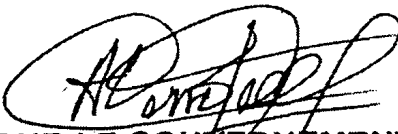
4. Le Comité de Gestion se réunira au moins deux fois par an, une fois à Port-au-Prince et une fois auprès de l'Ambassade d'Italie à Saint Domingue; en tout cas, il peut se réunir chaque fois que le Comité le jugera nécessaire, à la demande d'un des deux membres. Des experts et spécialistes des thèmes traités pourront aussi participer aux réunions du Comité de Gestion.

5. Le Gouvernement d'Haïti est responsable vis-à-vis du MAE/DGCS de l'exécution des projets. Aussi, il lui appartient d'utiliser tous les moyens appropriés, pour le suivi des projets en exécution.

ARTICLE 5
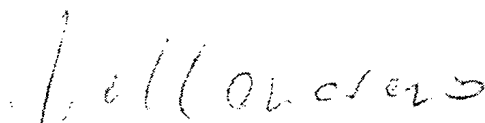
Dispositions finales

1. Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, entrera en vigueur à la date de sa signature.

2. Le présent accord peut être annulé par l'une ou l'autre partie par préavis écrit de soixante (60) jours. Toutefois, une telle annulation ne portera pas atteinte au Fonds de Contrepartie en cours d'utilisation à moins que les "Parties" en conviennent autrement par écrit.

3. Le présent accord peut être modifié par les "Parties" par des notes écrites.

Fait à Port-au-Prince, le 6 décembre 2000..... en deux (2) exemplaires originaux en italien et deux (2) exemplaires originaux en français, les deux textes faisant également foi.

POUR LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE D'HAITI

POUR LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE D'ITALIE

949.

Roma, 6 dicembre 2000

Memorandum d'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica libanese in materia di conversione di patenti di guida con tre allegati

(Entrata in vigore: 9 giugno 2001)

MEMORANDUM D'INTESA TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA LIBANESE IN MATERIA DI CONVERSIONE DI PATENTI DI GUIDA

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Libanese di seguito denominate Parti Contraenti, al fine di migliorare la sicurezza dei trasporti stradali nonché di agevolare il traffico stradale sul territorio delle Parti Contraenti, hanno convenuto quanto segue:

"Articolo 1"

Le Parti Contraenti riconoscono reciprocamente, ai fini della conversione, quelle patenti di guida non provvisorie ed in corso di validità, che sono state emesse dalle competenti autorità dell'altra Parte Contraente secondo la propria normativa interna, a favore di titolari di patenti di guida che acquisiscono la residenza sul proprio territorio.

"Articolo 2"

La patente di guida emessa dalla Autorità di una delle Parti Contraenti cessa di validità, ai fini della circolazione, nel territorio dell'altra Parte Contraente trascorso un anno dalla data di trasferimento della residenza del titolare sul territorio dell'altra Parte Contraente. Tuttavia tale patente rimane valida ai fini della conversione nel limite di validità indicato nel documento stesso.

"Articolo 3"

Nell'interpretazione degli articoli del presente Memorandum si intende per "residenza" quanto definito e disciplinato in merito alle rispettive normative vigenti presso le Parti Contraenti.

"Articolo 4"

Se il titolare della patente emessa dalle autorità di una delle due Parti Contraenti fissa la residenza nel territorio dell'altra Parte, ha il diritto di convertire la sua patente senza dover sostenere esami teorici e pratici, salvo situazioni particolari.

La disposizione del presente articolo non riguarda le normative interne concernenti le condizioni sanitarie e psicologiche necessarie per la guida. Avranno efficacia le limitazioni di guida, eventualmente previste dalle norme interne dei due Stati, con riferimento alla data di rilascio della patente originaria di cui si chiede la conversione.

"Articolo 5"

La disposizione di cui all'art. 4, primo capoverso, si applica esclusivamente a quelle patenti di guida conseguite prima dell'acquisizione della residenza nel territorio dell'altra Parte Contraente.

"Articolo 6"

Al momento della conversione della patente di guida, l'equipollenza delle categorie delle patenti delle Parti Contraenti viene riconosciuta sulla base delle tabelle tecniche di equipollenza allegate al presente Memorandum. Gli allegati tecnici possono essere modificati dalle autorità competenti delle Parti Contraenti con uno scambio di Note.

Le autorità centrali competenti per la conversione delle patenti di guida sono le seguenti:

a) nella Repubblica Libanese il Ministero dell'Interno

b) nella Repubblica Italiana il Ministero dei Trasporti e della Navigazione.

"Articolo 7"

Nel corso della conversione della patente, le autorità competenti delle Parti Contraenti ritirano la patente da convertire e la restituiscono alle autorità competenti dell'altra Parte Contraente, per il tramite delle Rappresentanze diplomatiche.

"Articolo 8"

Le Parti Contraenti, almeno due mesi prima dell'entrata in vigore del presente Memorandum, s'informano reciprocamente sugli indirizzi delle autorità centrali competenti, a cui le Rappresentanze diplomatiche dovranno inviare le patenti ritirate.

"Articolo 9"

L'autorità competente di ciascuna Parte Contraente che effettua la conversione può chiedere la traduzione della patente. Può inoltre chiedere le informazioni, per il tramite delle autorità diplomatiche, alle competenti Autorità dell'altra Parte Contraente, ove sorgano dubbi circa la validità e l'autenticità della patente.

"Articolo 10"

L'autorità centrale competente della Parte Contraente che riceve la patente ritirata a seguito di conversione, informa l'altra Parte qualora il documento presenti anomalie relative alla validità, alla autenticità ed ai dati in esso riportati.

Il presente Memorandum, con allegate le tabelle di equipollenza, entrerà in vigore sessanta giorni dopo la ricezione della seconda delle due notifiche con le quali le Parti Contraenti si saranno comunicate l'adempimento delle procedure previste dai rispettivi ordinamenti.

Il presente Memorandum, che potrà essere modificato per iscritto per mutuo consenso, avrà durata indeterminata e potrà essere denunciato per iscritto in qualunque momento da una delle Parti Contraenti, cessando di produrre i suoi effetti sei mesi dopo la ricezione dell'avvenuta denuncia.
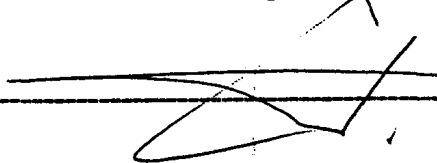
In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Memorandum.

Fatto a Roma il 6 Dicembre 2000, in due originali, ciascuno nelle lingue italiana ed araba, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

per il Governo della Repubblica Italiana

____

per il Governo della Repubblica Libanese

____

Allegato 1

1^ TABELLA DI EQUIPOLLENZA

ITALIA	LIBANO
A	**1**
B	**2**
C	**2**
D	**2**
B speciale	**6 (*)**

(*) Da valutare per ogni caso

SOTTOCATEGORIE RILASCIATE IN ITALIA

A1	**-**
B1	**-**
C1	**2**
D1	**2**

Allegato 2

2^ TABELLA DI EQUIPOLLENZA

LIBANO	ITALIA
1	A
2	B
3	B
4	B
5	–
6	B speciale (*)

(*) Da valutare per ogni caso

Allegato 3

MODELLI DI PATENTI DI GUIDA RILASCIATE IN LIBANO E IN ITALIA

MODELLI DI PATENTI DI GUIDA RILASCIATE IN LIBANO

a) modello di patente privata per le categorie 1,2,5,6

b) modello di patente pubblica per le categorie 1,2,3,4

MODELLI DI PATENTI DI GUIDA RILASCIATE IN ITALIA

a) ultimo modello di patente rilasciata in Italia ai sensi della Direttiva 96/47 CE. Le date di rilascio e di scadenza sono riportate rispettivamente ai punti 4 e 4b;

b modello di patente italiana rilasciata dal 1° luglio 1996 ai sensi della Direttiva 91/439/CEE;

b1) modello di patente successivo al modello b) con modifica della numerazione dei dati contenuti alla pagina 2.

MODELLI DI PATENTI ITALIANE RILASCIATE ANTECEDENTEMENTE AL 1° LUGLIO 1996:

) autorità preposta al rilascio: M.C.T.C. (Motorizzazione Civile e dei Trasporti in Concessione);

c1) autorità preposta al rilascio: il Prefetto.
Tale modello è precedente al modello c).

c2) autorità preposta al rilascio: il Prefetto.
Tale modello è precedente al modello c1).

950.

Asmara, 12 dicembre 2000

Accordo tecnico fra lo Stato di Eritrea e la Repubblica italiana sullo status delle scuole italiane di Asmara e del suo personale

(Entrata in vigore: 12 dicembre 2000)

ACCORDO TECNICO FRA LO STATO DI ERITREA E LA REPUBBLICA ITALIANA SULLO STATUS DELLE SCUOLE ITALIANE DI ASMARA E DEL SUO PERSONALE

Il Governo dello Stato di Eritrea e quello della Repubblica Italiana (di seguito denominate "le due parti");

Desiderose di sviluppare ulteriormente le loro antiche e storiche relazioni nei settori della cultura e della formazione scolastica;

Tenuto conto della necessità di assicurare l'attuazione pratica di quanto disposto dall'Art. 13 del "Trattato di Amicizia e Cooperazione "firmato a Roma il 9/2/96 nonchè di quanto contenuto nella "Dichiarazione comune sulle Scuole Italiane" sottoscritta ad Asmara il 20/6/99;

Preso atto del processo di riforma intrapreso dalle Scuole Statali Italiane di Asmara con l'obiettivo di armonizzare i propri curriculi di studi ed i propri programmi con quelli in vigore presso le scuole eritree;

Ritenuto che tale fatto stimolera' e favorira' l'assunzione, da parte delle Scuole Italiane di Asmara, di un ruolo di primo piano nella diffusione della formazione scolastica al'interno del paese, come anche l'attivita' del loro personale nei limiti delle leggi e delle disposizioni in vigore in Eritrea;

Hanno concordato quanto segue:

Articolo 1

Per Scuole Italiane di Asmara si intendono:

a) La Scuola Materna "M. Montessori"
b) La Scuola Elementare "M. Buonarroti"
c) La Scuola Media Inferiore "A.Volta"
d) Il Liceo Scientifico Sperimentale "G.Marconi"

Articolo 2

Le due parti riconoscono la necessità di una integrazione fra i sistemi educativi ed i curriculi in vigore nei due paesi, in linea con l'obiettivo di assicurare alle Scuole Italiane di Asmara la natura di istituzioni multiculturali e plurilinguistiche nonchè di venire incontro alle esigenze della società eritrea e del suo sistema educativo.

Al fine di conseguire tale obiettivo, le Scuole Italiane di Asmara si impegnano a rafforzare l'offerta di quelle lingue che sono di uso corrente in Eritrea e a integrare i loro curricoli con lo studio delle lingue e cultura dell'Eritrea, dell'Educazione Morale e Civica, nonchè della Storia e della Geografia eritrea ed africana, in conformità dei programmi che verranno concordati nell'ambito del Comitato Tecnico Congiunto che le due parti provvederanno ad istituire.

Gli esami di Stato si svolgeranno in conformità della normativa italiana.Nel definire la composizione delle commissioni di esame, sarà assicurata la partecipazione ai lavori delle commissioni stesse di un rappresentante del Ministero della Pubblica Istruzione eritreo in qualità di osservatore.

Articolo 3

Il Governo Eritreo provvederà a riconoscere – anche con riguardo alla domanda di mercato ed alle esigenze del paese – i titoli di studio finali dei corsi liceali ed i diplomi di Geometra e Ragioniere rilasciati dalle Scuole Italiane nonchè le specifiche qualifiche professionali di Operatore Edile e Operatore per la Gestione Aziendale, rilasciati al termine dei primi tre anni scolastici. Quanto sopra in considerazione del processo di adeguamento dei curricoli e dei programmi intrapreso dalle Scuole Italiane rispetto ai requisiti richiesti dal sistema educativo e di formazione eritrei e con l'obiettivo di assicurare ai diplomati delle Scuole Italiane eque possibilità di accesso al mercato del lavoro ed alle istituzioni universitarie eritree.

Articolo 4

Gli studenti delle Scuole Italiane sono ammessi a partecipare all'esame per il conseguimento del Certificato di Completamento dell'istruzione secondaria eritrea (ESECE), nonché a quello di ammissione alle istituzioni universitarie eritree sulla base del merito e nel rispetto di regolamenti delle suddette istituzioni.

Nell'ambito del contingente di borse di studio offerte ai cittadini eritrei, il Ministero degli Affari Esteri Italiano riserverà annualmente almeno due borse di studio ai diplomati delle Scuole Italiane in Asmara che abbiano superato l'esame finale di Stato, conseguendo il relativo titolo di studio.

Articolo 5

Il Governo Italiano provvederà alla tempestiva notifica dei nomi e di ogni altro tipo di informazione utile riguardante il personale asseganto alle scuole e si impegna ad accompagnare la suddetta notifica con i seguenti dati:

a) Nome e Cognome;
b) Data e luogo di nascita;
c) Sesso

d) Cittadinanza e residenza;
e) Titoli scolastici acquisiti;
f) Studi universitari e specializzazioni conseguite;
g) Anzianità di servizo maturata;
h) Conoscenza, scritta e orale,delle lingue straniere;
i) Stato civile;
j) Tipo e numero di passaporto.

Tali informazione saranno utilizzate dalle Autorità eritree esclusivamente ai fini amministrativi, escludendo qualsiasi altro uso senza il consenso degli interessati.

Il personale delle Scuole Italiane comprenderà cittadini di nazionalità italiana o eritrea, come anche di altri paesi, in relazione all'insegnamento di specifiche materie. Tale personale include:

a) I capi e i di Istituto delle Scuole Elementari e Secondarie, che sarnno di cittadinanza italiana;
b) Il personale docente espatriato e locale;
c) Il personale amministrativo espatriato e locale (ivi incluso il personale ausiliario costituito da guardiani, custodi, autisti e giardinieri);
d) Il personale italiano e locale assunto con contratto a tempo determinato, nominato dal Ministero degli Affari Esteri italiano per assicurare la sostituzione di docenti temporaneamente assenti in conformità delle disposizioni in materia. Il personale italiano espatriato che rimane nel paese per un periodo inferiore ad un anno scolastico, non ha diritto ai privilegi concessi a personale permanente docente ed amministrativo.

A favore del personale temporaneo italiano sopra menzionato, sarà rilasciato un permesso di soggiorno di un anno, o almeno, per la durata del contratto.

Articolo 6

Il Governo Italiano può provvedere (attraverso forme di pubblicità conformi alla disciplina eritrea in materia di lavoro) a selezionare ed assumere insegnanti eritrei, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa locale, residenti all'estero o nel paese. Ai suddetti insegnanti verranno conferiti gli incarichi relativi all'insegnamento della lingua/e e delle culture locali, nonchè ad altre materie di insegnamento a livello di scuola primaria e secondaria.

Per eventuali controversie di diritto del lavoro che dovessero insorgere tra il personale non italiano e le Scuole si applicherà la normativa eritrea vigente in materia. Le Scuole Italiane possono altresì procedere alla nomina di docenti di madrelingua di nazionalità terze per l'insegnamento delle lingue straniere.

Specifici avvisi di assunzione dovranno essere a tal fine pubblicizzati dalle Scuole Italiane in conformità delle disposizioni previste dal Diritto del Lavoro Eritreo, con l'indicazione dei titoli e delle qualifiche professionali richiesti.

Articolo 7

Il personale di ruolo asseganto alle Scuole Italiane è tenuto a prestare servizio per un periodo minimo di due anni, fatte salve circostanze imprevedibili che rendano necessaria l'interruzione del servizio stesso e/o il rimpatrio dell'interessato.

In presenza di gravi violazioni della legge, di partecipazione all'attività politica locale, di comportamenti incompatibili con i compiti di Istituto, o di delitti da esso commessi, detto personale sarà richiamato nel Paese d'origine.

Articolo 8

La determinazione e la corresponsione della retribuzione spettante al personale di cui agli Artt. 5 e 6 è di competenza del Governo Italiano in conformità della propria normativa e in considerazione dei titoli professionali degli interessati.

Il Governo Italiano provvede alla gestione delle Scuole ed alla copertura dei costi connessi al loro funzionamento.

Articolo 9

Il Governo Italiano e quello dello Stato di Eritrea verificheranno, per il tramite dei rispettivi organi competenti che le Scuole italiane mantengano standard qualitativi adeguati e che i criteri e le procedure di ammissione non abbiano carattere discriminatario sulla base della nazionalità, del sesso, della religione e dell'origine etnica.

A tal fine i rappresentanti dell'Ambasciata d'Italia e del Ministero della Pubblica Istruzione Eritreo potranno condurre regolari attività di monitoraggio nell'ambito del Comitato Tecnico Congiunto di cui all'art.15 del presente Accordo.

Articolo 10

Allo scopo di assicurare e facilitare il buon funzionameto delle Scuole, verrà istituito un Gruppo Consultivo composto dai rappresentanti della Direzione delle Scuole, e da quelli degli insegnanti e dei genitori, eletti democraticamente.

Articolo 11

Il Governo Eritreo si fa carico degli oneri derivanti dai diritti doganali e dalle tasse relativi al materiale didattico importato esclusivamente per l'espletamento delle attività istituzionali delle Scuole. Una formale notifica della consegna del suddetto

materiale alle Scuole Italiane dovrà essere indirizzata dalle Autorità italiane alle competenti Autorità Eritree. I beni in questione rimarranno di proprietà delle Scuole e non potranno essere venduti, scambiati o trasferiti sotto forma di donazione o altra forma.

Articolo 12

Il Governo Eritreo riconoscerà al personale espatriato di nazionalità italiana in servizio presso le scuole i seguenti benefici ed esenzioni:

a) Visti di ingresso e di uscita multipli, e permessi di lavoro e di residenza con validità annuale rilasciati su formale richiesta (previo pagamento dei relativi diritti amministativi da parte degli interessati). Il permesso di lavoro rilascito al predetto personale non consentirà lo svolgimento di attività lavorative diverse da quelle specificate nel permesso stesso o al servizio di datore di lavoro diverso da quello indicato in tale documento.
b) Esenzione dalle tasse e imposte relative alla retribuzione corrisposta dal Governo Italiano per il servizio reso in Eritrea.
c) Possibilità di aprire ed operare su conti correnti in valuta trasferibili, laddove la retribuzione venga corrisposta in valuta straniera.
d) Esenzione dal pagamento dei diritti doganali e delle tasse e imposte limitatamente agli effetti personali ed alle masserizie importate in Eritrea, a condizione che la notifica da parte delle Autorità italiane avvenga entro sei mesi dalla data di arrivo dell'avente diritto.
e) Esenzione dal pagamento dei diritti doganali, tasse ed imposte, limitatamente ad un solo veicolo per famiglia, a condizione che la notifica da parte delle competenti autorità italiane avvenga entro sei mesi dall'arrivo in Eritrea del personale espatriato.

Il personale espatriato Italiano delle Scuole produrrà al Ministero dell'Educazione eritreo la prescritta documentazione al fine di facilitare il rilascio del visto di uscita e di reingresso nel paese.

Il personale espatriato italiano è tenuto a rispettare le leggi eritree. I dipendenti al servizio di suddetto personale non godono dei benefici citati e la loro assunzione dovrà avvenire con il permesso del Ministero del Lavoro ed in conformità della normativa eritrea vigente in materia.

Articolo 13

I beni personali, le masserizie ed il veicolo importati nel paese sulla base dei benefici di cui all'Art.12 possono essere riesportati in esenzione doganale e fiscale; i diritti doganali e le imposte dovranno essere viceversa corrisposti nel caso di vendita in loco dei suddetti beni in favore di acquirenti che non hanno diritto alle forme di esenzione citate.

Nell'ipotesi in cui il veicolo risulti irrimediabilmente danneggiato o perduto, il beneficio dell'esenzione potrà essere rinnovato per un nuovo veicolo su

richiesta dell'Ambasciata d'Italia e previa verifica da parte delle Autorità eritree competenti.

Il personale espatriato, – secondo la propria volontà – potrà stipulare polizze assicurative miranti a garantire la copertura dei costi derivanti da suddetti danni o perdite.

Articolo 14

Il Governo Italiano sarà responsabile, in via primaria, per i risarcimenti dovuti per effetto di danni causati innavvertitamente dal personale amministrativo e docente espatriato delle Scuole Italiane nell'adempimento delle proprie mansioni. Il suddetto personale è viceversa responsabile per i danni provocati al di fuori dell'adempimento delle proprie mansioni.

Articolo 15

Al fine di assicurare l'esecuzione del presente Accordo, le due parti provvedono ad istituire un Comitato Tecnico Congiunto – le cui riunioni si svolgeranno con cadenza almeno annuale o su richiesta di una delle due parti – con il compito di monitorare, anche sulla base dei rapporti previamente inviati dalle Scuole ai suoi membri, gli indirizzi pedagogici ed altri specifici aspetti relativi al funzionamento delle Scuole, ivi compresi quelli didattici, amministrativi e finanziari.

Articolo 16

Eventuali controversie che dovessero insorgere fra le due parti sull'interpretazione e sull'esecuzione del presente Accordo – con l'eccezione delle controversie di cui all'Art. 14 – saranno risolte amichevolmente attraverso i canali diplomatici.

Articolo 17

Il presente Accordo entrerà in vigore al momento della firma apposta dalle due parti. Esso resterà in vigore per un periodo di cinque anni e sarà tacitamente rinnovato per successi periodi di un anno.

L'Accordo può essere denunciato da ciascuna delle due parti e la denuncia avrà effetto sei mesi dopo la notifica all'altra parte. Comunque, esso rimarrà in vigore fino alla conclusione dell'anno scolastico già iniziato.
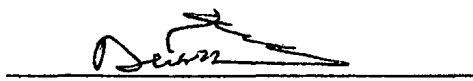
In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi – hanno firmato il presente Accordo.

Fatto ad Asmara il 12 del mese di Dicembre nell'anno Duemila in due originali, in lingua italiana ed inglese, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

Per il Governo della Repubblica Italiana	Per il Governo dello Stato di Eritrea
L'Ambasciatore Antonio Bandini	

TECHNICAL AGREEMENT BETWEEN THE STATE OF ERITREA AND THE REPUBLIC OF ITALY ON THE STATUS OF THE ITALIAN SCHOOLS AND THEIR PERSONNEL IN ASMARA

The Governments of The State of Eritrea and the Italian Republic (here-in-after referred to as the " Two Parties");

Intending to further develop their long-standing and historical relations in the fields of culture and education;

Considering the need to ensure the follow-up of the provisions of Article Thirteen of the "Treaty of Friendship and Co-operation " signed in Rome on February 9, 1996, as well as of the "Joint Declaration on the Italian Schools" done in Asmara on June 20, 1999;

Taking note of the reform process undertaken by the Italian State Schools in Asmara in order to integrate their curricula and programmes with the Eritrean curricula and programmes.

Believing that such opportunity shall foster and favour the activity of the Italian State Schools to play a part promoting education in the Country as well as of their Personnel within the limits of the laws and regulations of The State of Eritrea;
Have thus agreed as follows:

Article One

The Italian Schools in Asmara include the following:

a) Scuola Materna (Nursery School) "M. Montessori"
b) Scuola Elementare (Elementary School) "M. Buonarroti"
c) Scuola Media (Lower Secondary School) "A.Volta"
d) Liceo Scientifico Sperimentale (Upper Secondary School) G. Marconi"

Article Two

The Two Parties acknowledge that an integration between Italian and Eritrean educational system and curricula is necessary in order to ensure a multicultural and plurilingual nature in the Italian Schools in Asmara as well as to meet the needs of the Eritrean Society and of its educational system.
The Italian Schools, in order to achieve this goal, shall strengthen their offer of the English language and shall integrate their curricula with the study of Eritrean languages

Moral and Civic Education and Culture as well as with Eritrean and African History and Geography according to the syllabi which shall be agreed upon by the Two Parties through an" ad hoc" joint technical committee.

The Italian examinations and the preliminiray procedures, such as the appointment and the composition of the examining commissions shall follow the Italian regulations. A representative of the Eritrean Ministry of Education shall act as observer during the examinations.

Article Three

The Government of Eritrea shall, depending on the objective social demands and needs of the Country, acknowledge professional titles and diplomas as "Geometra" (Building Surveyor) and "Ragioniere" (Junior Accountant) awarded by the Italian Schools as well as the specific professional titles of "Operatore edile" (Specialized Building Worker) and "Operatore per la gestione aziendale" (Accountant Secretary) awarded after three school years. This shall be done in tune with the concrete measures undertaken by the Italian Schools in order to adapt their curricula and programmes to the requirements of the Eritrean vocational and technical educational system and also to ensure Italian Schools' graduates a fair access to work opportunities and to higher educational institutions.

Article Four

Students of the Italian Schools shall be entitled to sit for the Eritrean Secondary Education Certificate Examination (ESECE) and their admission to Eritrean institutions of higher learning shall be based on merit as per the rules and regulations of these institutions.

The Ministry of Foreign Affairs of Italy shall annually offer, within the contingent of scholarships offered to Eritrean citizens, at least two scholarships of higher learning in areas responsive to country demands whose beneficiaries shall include Eritrean graduates of the Italian Schools who succeed in passing the final Italian School Leaving Certificate examination.

Article Five

The Government of Italy shall forward, well in time, the names and relevant particulars concerning every member of expatriate staff appointed at the Schools which shall include and focus on:

a) Full name;
b) Date and place of birth;
c) Sex;
d) Nationality and permanent address;
e) Educational institutions attended;
f) Academic qualifications and specialization;
g) Years of service and experiences gained;

h) Languages spoken and written;
i) Marital status;
j) Passport type and Number.

Such information shall be utilized exclusively by the Eritrean Authorities for administrative purposes. No other use of those information shall be made without the consent of the concerned persons.

The personnel shall comprise both foreigners and nationals, as well as other nationals in connection to the teaching of some specific subjects. It will include:

a) the headmasters or headmistresses of the Italian Primary and Secondary Schools, who shall hold the Italian citizenship;
b) expatriate and national teachers;
c) expatriate and national administrative staff (which includes janitors, guards, drivers, gardeners, etc.); and
d) national temporary staff and expatriate temporary staff, appointed by the Ministry of Foreign Affairs of Italy to ensure the replacement of temporarily absent teachers in accordance with the relevant regulations. Temporary expatriate personnel remaining in the Country less than a school year shall not be entitled to the same privileges as permanent teaching and administrative staff.
A residence permit valid for one year or at least for the time of duration of the contract shall be issued in favour of the above mentioned Italian temporary staff.

Article Six

The Italian Government may select and appoint eligible Eritrean professional teachers (through job announcement, as per procedures of the Eritrean Labour Laws) either from overseas or within the Country, provided that their professional qualification are in accordance with the local regulations. These teachers shall fill the chairs of local language(s) and culture, as well as other teaching subjects both at primary and secondary levels. In case of any labour conflicts that arises between non-Italian personnel and the Schools, matters shall be settled as per the Eritrean Labour Law.

The Italian Schools may also appoint mother tongue teachers of third nationalities for the chairs of foreign languages.

Specific vacancy announcements for recruitment shall be locally issued by the Italian Schools in consonance with the provisions of the Eritrean Labour Law, and shall indicate the qualifications and professional background required.

Article Seven

Any permanently appointed expatriate personnel of the Italian School shall serve for a minimum of two years except under unforeseeable circumstances which may call for immediate termination and/or repatriation. Serious breaches of the Eritrean law, involvement (of foreign expatriates) in local politics, behaviours inconsistent with the duties assigned to the expatriate personnel and commitment of crime shall also result repatriation to their Country of origin.

Article Eight

The salaries of the personnel mentioned in Articles Five and Six shall be determined and covered by the Italian Government according to its laws and regulations and taking into consideration the professional background of the employees. The Italian Government shall manage and run the schools and shall bear the operational and utility costs.

Article Nine

The Government of Italy and the Government of the State of Eritrea, through their competent bodies shall see to it that the quality and standards of the Schools are properly maintained and that admission criteria and procedures do not discriminate on the basis of nationality, sex, religion or ethnic origin.
The Ministry of Education of the State of Eritrea and the Italian Embassy representatives will be entitled to carry out their regular supervisory activities. in the framework of the Joint Technical Committee mentioned in Art. 15.

Article Ten

To ensure and facilitate the smooth running and functioning of the Schools, a consultative body composed by representatives of the Management of the School, the Teachers and the Parents of students shall be established on a democratic basis.

Article Eleven

The Government of Eritrea shall cover all expenses of custom duties and taxes for educational materials imported exclusively for the institutional activities of the stated Schools. A formal note of donation or delivery to the Schools shall be duly presented by the concerned Italian Authorities to pertinent Eritrean Authorities. Such items shall remain the property of the Schools and shall not be sold, exchanged or transferred to any one in the form of donation or present or in any other form.

Article Twelve

The Government of Eritrea shall grant the following benefits and exemption to the Italian expatriate staff who serve in the Italian Schools:

a) multiple-entry and exit visas as well as work and residence permits valid for one year, upon formal request, (provided that Administrative costs are borne by the expatriates); and any staff of the Italian Schools who is issued with work permit card shall not be allowed to work outside the occupation and employer stated in the work permit card.
b) Exemption from income taxes in respect of all payments made to them by the Government of Italy for their services in Eritrea;
c) Permission to open and operate transferable currency accounts if salary is paid in foreign currency;
d) Exemption from custom duties and taxes in respect of personal effects and household goods imported into Eritrea provided that notification by the relevant Italian authority is made within six months of expatriate's date of arrival into Eritrea.
e) Exemption from custom duties taxes, in respect of one vehicle per family provided that notification by the relevant Italian authority is made within six months of the expatriate's date of arrival into Eritrea.

Italian expatriate personnel of the Schools shall produce clearance sheets to the Ministry of Education which shall facilitate the process for obtaining exit and re-entry visas.

Italian expatriate staff shall comply with Eritrean laws. Dependants of the staff are not entitled to any of the benefits mentioned above and if they seek employment they shall have to do so with the permission of the Ministry of Labour and Human Welfare in line with the Eritrean Labour Law.

Article Thirteen

Imported personal effects, household goods or vehicle brought into the Country through the entitlements enumerated in Article Twelve above may be re-exported without the payment of custom duties and taxes provided that custom duties and taxes shall be paid in respect of personal effects, household goods or vehicles which are sold locally to persons other than those entitled to similar exemption.
In the event that the vehicle is irreparably damaged or lost, the exemption may be repeated at the Embassy of Italy's request for its replacement, upon verification by concerned Eritrean authorities. Attempts shall made to cover such damages or losses through pre-agreed insurance, upon the will of and arrangements by the expatriates.

Article Fourteen

The Italian Government shall bear primary responsibility for compensations due for damages inadvertently caused by the expatriate teaching or administrative staff of the Italian Schools in the discharging of their duties. Said personnel shall on the contrary be

solely responsible for damages caused not in relation with the fulfillment of professional duties.

Article Fifteen

In order to ensure and promote implementation of the present Agreement, the Two Parties shall establish a Joint Technical Committee which shall meet at least once a year or upon request of one of the two sides, to jointly monitor – including on the basis of the reports previously submitted to the members of the Committee by the Italian Schools - the pedagogical features and all other relevant aspects of the operation of the school, including didactic, administrative and financial issues.

Article Sixteen

Any controversy that may arise between the Two Parties on the interpretation and implementation of the present Agreement except a controversy under Article Fourteen, shall be resolved amicably through diplomatic channels.

Article Seventeen

The present Agreement shall enter into force as of the date of its signing by the Two Parties and shall remain effective for a period of five years and shall be tacitly renewed for successive periods of one year.

This Agreement may be denounced by both or one of the Two Parties and the denouncement shall be effective six months after due notification, to the other Party.
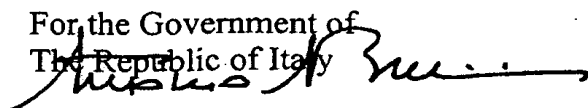
The present Agreement may mutually modified by the Two Parties through diplomatic channels.

In witness whereof, the undersigned, duly authorized by their respective Governments, have signed the present Agreement.

Done in Asmara this (12) day of the Month of (12), in the Year Two Thousand A.D.; in two originals, in the Italian and English languages, both texts being equally authentic.

L'Ambasciatore
Antonio Bandini

For the Government of
The Republic of Italy

For the Government of the
State of Eritrea

951.

Roma, 13 dicembre 2000

Memorandum di Intesa tra la Repubblica italiana e la grande Giamahiria araba libica popolare socialista sullo sminamento

(Entrata in vigore: 13 dicembre 2000)

MEMORANDUM DI INTESA
TRA
LA REPUBBLICA ITALIANA
E
LA GRANDE GIAMAHIRIA ARABA LIBICA POPOLARE SOCIALISTA
SULLO SMINAMENTO

Le Autorità della Repubblica Italiana e quelle della Grande Giamahiria Araba Libica Popolare Socialista, desiderose di dare completa e coerente attuazione al Comunicato Congiunto firmato il 4 luglio 1998, convengono di avviare un programma di sminamento in aree teatro di operazioni militari durante l'occupazione e la seconda guerra mondiale, le quali saranno successivamente individuate e delimitate dai competenti organi dei due Paesi.

A tal fine la Parte libica indicherà le zone per il programma di cui al paragrafo precedente e fornirà le mappe delle arre da sminare alla Parte italiana.

La Parte italiana assicura lo svolgimento dei corsi di formazione per lo sminamento a favore di cittadini libici. L'addestramento sarà svolto sia presso la Scuola Speciale del Genio Militare del Ministero della Difesa italiano sia presso altre organizzazioni specializzate.

La Parte italiana renderà disponibile per l'applicazione del presente Memorandum d'Intesa la somma di un miliardo di Lire italiane a valere sui fondi dell'esercizio finanziario 2000.
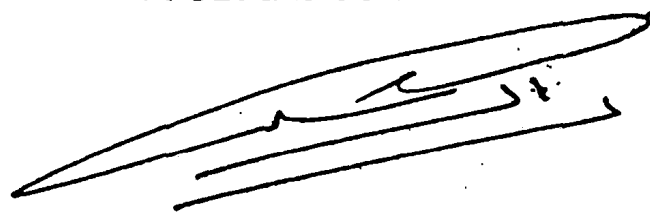
Fatto a Roma, il 13 dicembre 2000, in due originali in lingua italiana e araba, entrambi facenti fede.

PER LA REPUBBLICA ITALIANA	PER LA GRANDE GIAMAHIRIA ARABA LIBICA POPOLARE SOCIALISTA
Lamberto Dini	*Abdurrahman Mohamed Shalgam*
Ministro degli Affari Esteri	Segretario del Comitato Popolare Generale per il Collegamento Estero e la Cooperazione Internazionale

952.

Wellington, 7 febbraio 2001

Accordo in materia di vacanze lavoro tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Nuova Zelanda

(Entrata in vigore: 7 febbraio 2001)

Accordo
in materia di Vacanze lavoro
tra
il Governo della Repubblica Italiana
ed
il Governo della Nuova Zelanda

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Nuova Zelanda ("le Parti") sono addivenuti al seguente Accordo in materia di Vacanze Lavoro.

Per il Governo della Nuova Zelanda

Il Governo della Nuova Zelanda, attraverso il proprio ufficio competente al rilascio dei visti di Roma, e nei limiti di quanto previsto all'art.2, rilascerà, a richiesta di cittadini della Repubblica Italiana , visti per vacanze lavoro validi per dodici (12) mesi e da essere utilizzati entro dodici (12) mesi dal rilascio a coloro che soddisfino tutte le seguenti condizioni:

a) siano cittadini della Repubblica Italiana residenti in Italia;
b) diano al funzionario competente al rilascio dei visti la fondata impressione di avere come obiettivo prioritario quello di trascorrere un periodo di vacanza in Nuova Zelanda, e che in tale periodo un lavoro rappresenterebbe un aspetto marginale e non la ragione principale del soggiorno;
c) abbiano, al momento della richiesta del visto, un'età compresa tra i diciotto (18) ed i trenta (30) anni, entrambi inclusi;
d) non abbiano figli minori al seguito;
e) siano in possesso di un passaporto italiano in corso di validità;
f) siano in possesso di un titolo di viaggio di andata e ritorno, o di fondi sufficienti per acquistarlo;
g) siano in possesso di fondi sufficienti per mantenersi durante il periodo di soggiorno in Nuova Zelanda, secondo un ammontare determinato dalle autorità competenti;
h) paghino l'importo corrispondente al prezzo del visto per vacanza lavoro;
i) accettino di sottoscrivere una assicurazione medica e di copertura globale delle spese ospedaliere valida per tutta la durata del loro soggiorno in Nuova Zelanda;

2. Il Governo della Nuova Zelanda potrà rilasciare a cittadini italiani, ogni anno, fino ad un massimo di duecentocinquanta (250) visti del tipo "visti per vacanze lavoro" di cui all'art. 1.

3. Nei limiti di quanto previsto dall'art.2, il Governo della Nuova Zelanda rilascerà un permesso di lavoro ai cittadini della Repubblica Italiana che siano in possesso di un visto per vacanze lavoro rilasciato ai sensi dell'art.1 e che soddisfino tutti i requisiti di cui allo stesso art.1. Il permesso di lavoro sarà concesso al momento dell'arrivo in Nuova Zelanda e sarà valido per un periodo massimo di dodici (12) mesi a partire dalla data di ingresso in Nuova Zelanda.

4. Il Governo della Nuova Zelanda richiederà ai cittadini della Repubblica Italiana che siano entrati in Nuova Zelanda nel quadro del presente Accordo il rispetto delle leggi e dei regolamenti del Paese e richiederà di non assumere impegni di lavoro contrari allo spirito delle vacanze lavoro. Ai titolari di visti per vacanze lavoro non è consentito, durante il loro

soggiorno, di assumere lavori a tempo indeterminato ed essi non dovrebbero, durante la loro permanenza, lavorare per lo stesso datore di lavoro per un periodo superiore ai tre mesi. Nel corso della loro permanenza in Nuova Zelanda, potranno iscriversi ad un corso di formazione o di studio di durata non superiore ai tre mesi.

Per il Governo della Repubblica Italiana

5. Il Governo della Repubblica Italiana, attraverso l'Ambasciata d'Italia a Wellington, o, se del caso, attraverso altri Uffici diplomatici e consolari italiani, rilascerà, nei limiti di quanto previsto dall'art.6, a richiesta di cittadini della Nuova Zelanda, visti multipli per vacanze lavoro validi per dodici (12) mesi e da essere utilizzati - per il primo ingresso in Italia - entro tre (3) mesi dal rilascio a coloro che soddisfino tutte le seguenti condizioni:

   a) siano cittadini della Nuova Zelanda residenti in Nuova Zelanda;
   b) diano al funzionario competente al rilascio dei visti la fondata impressione di avere come obiettivo prioritario quello di trascorrere un periodo di vacanza nella Repubblica Italiana e che in tale periodo un lavoro rappresenterebbe un aspetto marginale e non la ragione principale del soggiorno;
   c) abbiano, al momento della richiesta del visto, un'età compresa tra i diciotto (18) ed i trenta (30) anni, entrambi inclusi;
   d) non abbiano figli minori al seguito;
   e) siano in possesso di un passaporto neozelandese in corso di validità;
   f) siano in possesso di un titolo di viaggio di andata e ritorno, o di fondi sufficienti per acquistarlo;
   g) siano in possesso di fondi sufficienti per mantenersi durante il periodo di soggiorno nella Repubblica Italiana, come stabilito dalla normativa nazionale italiana vigente in materia.
   h) paghino l'importo corrispondente al prezzo del visto per vacanza lavoro;
   i) accettino di sottoscrivere una assicurazione medica e di copertura globale delle spese ospedaliere valida per tutta la durata del loro soggiorno nella Repubblica Italiana.

6. Il Governo della Repubblica Italiana potrà rilasciare a cittadini neozelandesi, ogni anno, fino ad un massimo di duecentocinquanta (250) visti del tipo "visti per vacanze lavoro" di cui all'art.5.

7. Nei limiti di quanto previsto dall'art.6, il Governo della Repubblica Italiana, attraverso le Autorità competenti, rilascerà l'Autorizzazione al lavoro per un periodo complessivo non superiore ai sei (6) mesi e per non più di tre (3) mesi con lo stesso datore di lavoro.

8. Le competenti Autorità della Repubblica Italiana si adopereranno affinché i permessi necessari siano rilasciati nel minor tempo possibile, in conformità alla normativa nazionale italiana vigente in materia.

9. Il Governo della Repubblica Italiana richiederà ai cittadini della Nuova Zelanda che siano entrati nella Repubblica Italiana nel quadro del presente Accordo il rispetto delle leggi e dei regolamenti del Paese e richiederà di non assumere impegni di lavoro contrari allo spirito delle vacanze lavoro.

Disposizioni Generali

10. Entrambe le Parti si comunicheranno, nel minor tempo possibile dall'entrata in vigore del presente accordo, ogni riferimento normativo relativo all'attuazione di quest'ultimo.

11. Entrambe le Parti si comunicheranno, ogni volta che si renda necessario, variazioni apportate nella normativa nazionale relative all'attuazione del presente accordo.

12. Entrambe le Parti potranno rigettare singole richieste di visto.

13. Entrambe le Parti potranno rifiutare l'ingresso nel proprio territorio a cittadini dell'altro paese, titolari di visti per vacanze lavoro, considerati indesiderabili, o espellere dal proprio territorio, secondo le norme del proprio ordinamento, chi vi sia entrato ai sensi del presente Accordo.

14. Entrambe le Parti potranno, in qualunque momento ed attraverso i canali diplomatici, richiedere consultazioni sui termini del presente Accordo. La controparte risponderà nel termine di sessanta (60) giorni. L'Accordo sarà soggetto a revisione dopo due (2) anni dall'entrata in vigore, e lo potrà essere successivamente su richiesta di ciascuna delle Parti.

Sospensione dell'Accordo

15. Entrambe le Parti potranno sospendere temporaneamente, in tutto o in parte, la validità dell'Accordo per ragioni di pubblica sicurezza, di ordine pubblico o di salute pubblica. Ogni sospensione, e la data da cui essa opererà, sarà notificata alla controparte attraverso i canali diplomatici.

Rescissione
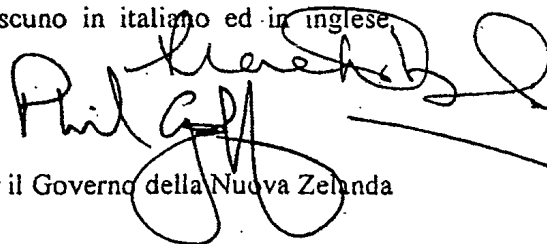
16. Il presente Accordo può essere rescisso da ciascuna delle Parti previa notifica scritta alla controparte con tre (3) mesi di anticipo.

Entrata in vigore

17. Il presente Accordo entrerà in vigore all'atto della firma.

18. Fatto a Wellington il 7 febbraio 2001 in due originali ciascuno in italiano ed in inglese, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

Per il Governo della Repubblica Italiana

Per il Governo della Nuova Zelanda

953.

Roma, 19 febbraio 2001

Accordo di conversione del debito tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica araba d'Egitto con due annessi

(Entrata in vigore: 9 luglio 2001)

Agreement on debt-for-development swap
between
the Government of the Italian Republic
and
the Government of the Arab Republic of Egypt

The Government of the Italian Republic and the Government of the Arab Republic of Egypt, hereinafter referred to as the "Parties", with a view of promoting their bilateral co-operation and relieving Egyptian debt burden,

have agreed to the following:

Article 1

1.1. The present Agreement relates to debt-for-development swap operations of Official Development Assistance (ODA) bilateral debt and establishes procedures for the implementation of swap operations on the ODA bilateral debt owed by the Arab Republic of Egypt to the Italian Republic.

1.2. The maximum amount of debt subject to swap operations under this Agreement is the sum of the principal and interest due between the entry into force of the present Agreement and 31 December 2005 on the loans listed in Annex 1, which forms an integral part of this Agreement.

1.3. Any other present and future debt owed by the Government of Egypt to the Government of Italy remains unaffected by this Agreement.

Article 2

2.1. For the purpose of the present Agreement, a Counterpart Fund (hereinafter denominated CPF) in Egyptian Pounds shall be established upon entry into force of this Agreement.

2.2. The Egyptian Government shall deposit into the CPF the equivalent of each installment (principal and interest) due in the period indicated in 1.2. above at its maturity date. The outstanding of CPF shall not exceed the total amount of projects selected by the Management Committee as per art. 4.

2.3. The installments due to the Italian Government will be extinguished upon evidence of the disbursement of the same amount into the CPF by the Government of Egypt.

2.4. Should the amount of disbursements into the CPF be lower than the installments, the said installments will be only partially converted. The residual amount of the installments, which corresponds to the difference between the original amount due and the disbursements on the Fund, shall be due by the Government of Egypt to the Government of Italy according to the provisions of the relevant Financial Agreement.

2.5. Disbursements into the CPF will be made in Egyptian Pounds at the exchange rate of the US Dollar quoted by the Central Bank of Egypt on the maturity date of each installment.

Article 3

3.1. Funds resulting from debt-swap operations collected in the CPF, including accrued interests if any, shall be used to finance jointly agreed development projects. To this effect, signatures of a representative of each Party shall be required for payments against the CPF funds.

3.2. Such projects shall aim at promoting socio-economic development and/or environmental protection and shall be identified in compliance with the principles and guidelines agreed upon by both Parties within the framework of the Egyptian Italian Development Co-operation. Funds collected in the CPF may also be used to finance local costs of relevant projects and programs undertaken by the Italian Development Cooperation.

3.3. Priority will be accorded to projects aimed at rural development, poverty alleviation and food security in a context of a sustainable resource use. To this effect, project proposals may be presented by relevant U.N. organizations such as FAO, IFAD and WFP.

3.4. Criteria for project selection will be established by a Management Committee as per article 4 here below. Projects promoted by the above mentioned organizations shall also be selected in compliance with Annex 2.

3.5. Project selection shall be terminated within three years from the entering into force of the present Agreement, taking into account the annual schedule of reimbursements. Should funds not be allocated at the end of the third year, the Parties will convene urgently at high level with the view to find a suitable solution, including the acceleration of the allocation of non allocated funds.

Article 4

4.1. A Management Committee will be established with the following tasks:

1. to select projects to be financed in accordance with the present Agreement;
2. to monitor projects implementation through field visits and evaluation of progress/financial reports;
3. to verify projects achievements.

4.2. The Management Committee shall include representatives of the Parties: on behalf of the Italian Government, H.E. the Ambassador of the Republic of Italy in Egypt, assisted by experts in the sectors of finance, agriculture, health, social development and environment; on behalf of the Egyptian Government, the Head of the European Cooperation Sector in the Ministry of International Cooperation assisted by the representatives of the Ministry of Foreign Affairs, the Central Bank of Egypt and the Ministry of Finance, and the representatives of the other relevant Ministries and/or Organizations as case may be. In case of programs financed in connection with FAO, IFAD and WFP as per Art. 3.3., experts of such organizations will be invited to attend the meetings.

4.3. Such committee will operate according to rules and procedures that will be jointly established by the Parties within three months starting from the entering into force of the present Agreement.

Article 5

5.1. The present Agreement, and any amendment, shall enter into force upon receipt of the last written notification confirming the fulfillment by the Parties of all their respective internal procedures.

5.2. The present Agreement shall remain in force for six (6) years. Its extension may be mutually agreed upon in accordance with Article 5.3., in case CPF funds allocated to specific projects have not been fully spent by the expiration date.

5.3 In the light of the results of the evaluation of this agreement, a new agreement could be agreed upon with the view to continue promoting bilateral cooperation and relieving Egyptian debt burden.
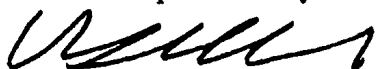
5.4 Any dispute between the Parties regarding the interpretation or application of the provisions of the present Agreement shall be settled through diplomatic channels.

5.5. All other aspects related to the implementation of the present Agreement will be dealt with in a separate document to be signed by the Parties.

In witness whereof, the undersigned Representatives being duly authorized thereto by their respective Governments have signed the present Agreement in the English language.

Done in Rome on February 18th, 2001 in two originals in the English language.

For the Government of the
Italian Republic

For the Government of the
Arab Republic of Egypt
Ahmed El Dersh

ANNEX 1

Debts subject to swap-for-development operations

CREDIT NUMBER	GLOBAL AMOUNT	AMOUNT OF INSTALLMENTS 2001-5
86/017	14.201.218,0	4.781.864,2
86/025	7.500.000,0	3.989.062,5
86/033	6.000.000,0	3.191.213,3
88/002	7.558.425,7	4.086.985,7
88/003	4.000.000,0	2.172.506,0
88/011	53.369.285,0	28.986.192,0
88/037	10.000.000,0	5.468.748,8
88/055	13.624.630,0	7.502.061,4
89/035	85.650.000,0	47.161.026,0
90/027	8.100.116,0	4.143.209,0
90/028	29.033.796,7	9.987.626,0
91/008	10.150.000,0	2.993.619,6
91/009	8.626.346,23	4.006.937,4
91/011	42.971.598,0	13.407.138,0
Subtotal		**141.878.189,9**
Consolidation		**4.917.146,7**
Total		**146.795.336,6**

It is assumed that projects listed above have been fully executed.

ANNEX 2

Implementation modalities of projects and programs promoted by the three Rome-based UN agencies (FAO, IFAD and WFP)

The three Rome-based UN agencies (FAO, IFAD and WFP) have agreed to assist eligible developing countries in preparing and implementing programs and projects for rural poverty reduction and enhancing food security. They will mobilize the necessary resources, especially those in foreign currency, as well as food aid and technical services to complement the national funds committed to such projects and programs by the beneficiary country in lieu of debt repayment to the Government of Italy.

Such programs and projects will be designed and implemented based on a participatory process, which will include the beneficiary country, the three Rome-based UN agencies and Italy.

Programs and projects shall meet most of the following criteria:

- be located in rural or peri-urban areas;
- be targeted towards the poor segment of the population;
- enhance household food security;
- be gender sensitive;
- increase local institutional capacity and self-reliance particularly through promoting decentralized development;
- be supported by enabling policy initiatives which would ensure effective implementation of the program and the sustainability of its impact.

TRADUZIONE NON UFFICIALE

ACCORDO DI CONVERSIONE DEL DEBITO PER LO SVILUPPO
FRA
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
E
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ARABA DI EGITTO

Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Araba di Egitto, qui di seguito definite le "Parti", allo scopo di promuovere la cooperazione bilaterale e di alleggerire l'onere del debito egiziano,

hanno concordato quanto segue:

Articolo 1

1.1 Il presente Accordo concerne le operazioni di conversione del debito per lo sviluppo per quanto riguarda il debito bilaterale dell'Aiuto Ufficiale allo Sviluppo (ODA) e definisce le procedure per l'attuazione delle operazioni di conversione del debito bilaterale dell'ODA dovuto dalla Repubblica Araba d'Egitto alla Repubblica Italiana.
1.2 L'importo massimo del debito oggetto delle operazioni di conversione ai sensi del presente Accordo è la somma del capitale e degli interessi dovuti fra l'entrata in vigore del presente Accordo e il 31 dicembre 2005 sui debiti elencati in Allegato 1, che forma parte integrante del presente Accordo.
1.3 Tutti gli altri debiti attuali e futuri dovuti dal Governo egiziano al Governo italiano restano esclusi dal presente Accordo.

Articolo 2

2.1 Ai fini del presente Accordo, al momento della sua entrata in vigore sarà creato un Fondo di Contropartita in Sterline egiziane (qui di seguito denominato CPF).

2.2 Il Governo egiziano verserà nel CPF l'equivalente di ciascuna rata (capitale e interesse) dovuta nel periodo indicato al precedente punto 1.2 alla sua data di scadenza. L'importo totale del CPF non dovrà superare l'ammontare complessivo dei progetti selezionati dal Comitato di gestione, come previsto all'Articolo 4.

2.3 Le rate dovute al Governo italiano saranno estinte quando il Governo egiziano avrà esibito ricevuta del versamento dello stesso importo nel CPF.

2.4 Qualora l'importo del versamento nel CPF fosse inferiore alle rate, tali rate saranno convertite solo parzialmente. L'importo rimanente delle rate, corrispondente alla differenza fra l'importo originariamente dovuto e il versamento nel Fondo, sarà corrisposto dal Governo egiziano al Governo italiano in conformità con le disposizioni del relativo Accordo Finanziario.

2.5 I versamenti nel CPF saranno effettuati in Sterline egiziane al tasso di cambio del dollaro USA quotato dalla banca Centrale Egiziana alla data di scadenza di ciascuna rata.

Articolo 3

3.1 I fondi raccolti con le operazioni di conversione del debito e versati nei CPF, compresi gli interessi eventualmente maturati, saranno impiegati per finanziare progetti di sviluppo concordati congiuntamente. A tal fine, per i pagamenti con fondi CPF saranno richieste le firme di un rappresentante di ciascuna Parte.

3.2 I progetti, con i quali si intende promuovere lo sviluppo socio-economico e/o la protezione ambientale, saranno conformi ai principi ed alle linee guida concordate dalle due Parti nel quadro della Cooperazione allo Sviluppo italo-egiziana. I fondi versati nei CPF possono altresì essere impiegati per sostenere le spese locali dei progetti e programmi intrapresi dalla Cooperazione allo Sviluppo italiana.

3.3 Sarà accordata priorità ai progetti dedicati allo sviluppo rurale, alla riduzione della povertà ed alla sicurezza alimentare in un contesto di uso sostenibile delle risorse. A tal scopo, le proposte di progetto potranno essere presentate dalle organizzazioni delle NU competenti, quali FAO, IFAD e PAM.

3.4 I criteri per la scelta dei progetti saranno fissati da un Comitato di Gestione, come previsto al successivo Articolo 4. I progetti promossi dalle organizzazioni sopra menzionate saranno inoltre selezionati in conformità con l'Allegato 2.

3.5 La scelta dei progetti si concluderà entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente Accordo, tenendo conto del programma di rimborso annuo. Qualora, alla fine del terzo anno, i fondi non dovessero ancora essere stati stanziati, le Parti si

incontreranno urgentemente per cercare una soluzione adeguata, compresa l'accelerazione dell'assegnazione dei fondi non ancora stanziati.

Articolo 4

4.1 Sarà istituito un Comitato di Gestione avente i seguenti compiti:

1. selezionare i progetti da finanziare in conformità con il presente Accordo;
2. monitorare l'attuazione dei progetti con visite sul territorio e valutazione delle relazioni finanziarie e sullo stato di avanzamento;
3. verificare i risultati dei progetti.

4.2 Il Comitato di Gestione sarà composto da rappresentanti delle Parti: per conto del Governo italiano, da S.E. l'Ambasciatore della Repubblica Italiana in Egitto, assistito da esperti dei settori finanze, agricoltura, sanità, sviluppo sociale e ambiente; per conto del Governo egiziano, il Capo del Settore Cooperazione Europea nel Ministero per la Cooperazione Internazionale, assistito da rappresentanti del Ministero degli Affari Esteri, della Banca Centrale d'Egitto e del Ministero delle Finanze, nonché da rappresentanti degli altri Ministeri e/o Organizzazioni competenti, a seconda dei casi. Nel caso di programmi finanziati di concerto con la FAO, l'IFAD e il PAM, come previsto all'Articolo 3.3, gli esperti di tali organizzazioni saranno invitati a partecipare alle riunioni.

4.3 Tale comitato lavorerà in base alle norme ed alle procedure che saranno stabilite di comune accordo dalle Parti entro tre mesi a partire dalla data di entrata in vigore del presente Accordo.

Articolo 5

5.1 Il presente Accordo e relativi emendamenti entreranno in vigore alla data di ricezione dell'ultima delle due notifiche scritte a conferma dell'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne delle Parti.

5.2 Il presente Accordo resterà in vigore per sei (6) anni. Potrà essere concordata una proroga in conformità con l'Articolo 5.3, nel caso in cui i fondi CPF stanziati per progetti specifici non siano stati interamente utilizzati alla data di scadenza.

5.3 Alla luce dei risultati della valutazione del presente accordo, si potrà concludere un nuovo accordo, al fine di continuare a promuovere la cooperazione bilaterale e alleggerire l'onere del debito egiziano.
5.4 Eventuali controversie fra le Parti sull'interpretazione o applicazione delle disposizioni del presente Accordo saranno composte attraverso i canali diplomatici.
5.5 Tutti gli altri aspetti relativi all'attuazione del presente Accordo saranno trattati in un documento a parte, sottoscritto dalle Parti.

In fede di ciò i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo in lingua inglese.

Fatto a Roma il 19 febbraio 2001 in due originali in lingua inglese.

Per il Governo della Repubblica Italiana	Per il Governo della Repubblica Araba d'Egitto
(F.to: F. Aloisi)	(F.to Ahmed El Derch)

ALLEGATO 1

Debiti oggetto delle operazioni di conversione del debito in sviluppo

Numero del credito	Importo totale	Importo delle rate 2000-5
86/017	14.201.218,0	4.781.864,2
86/025	7.500.000,0	3.989.062,5
86/033	6.000.000,0	3.191.213,3
88/002	7.558.425,7	4.086.985,7
88/003	4.000.000,0	2.172.506,0
88/011	53.369.285,0	28.986.192,0
88/037	10.000.000,0	5.468.748,8
88/055	13.624.630,0	7.502.061,4
89/035	85.650.000,0	47.161.026,0
90/027	8.100.116,0	4.143.209,0
90/028	29.033.796,7	9.987.626,0
91/008	10.150.000,0	2.993.619,6
91/009	8.626.346,23	4.006.937,4
91/011	42.971.598,0	13.407.138,0
Totale parziale		**141.878.189,9**
Consolidati		**4.917.146,7**
sul Totale		**146.795.336,6**

Si presuppone che i progetti sopra elencati siano stati completamente eseguiti.

ALLEGATO 2

Modalità di attuazione dei progetti e programmi promossi dalle tre agenzie delle NU con sede a Roma (FAO, IFAD e PAM)

Le tre agenzie delle NU con sede a Roma (FAO, IFAD e PAM) hanno convenuto di aiutare i paesi in via di sviluppo che ne hanno i requisiti a preparare e attuare programmi e progetti di riduzione della povertà rurale e di potenziamento della sicurezza alimentare. Esse mobiliteranno le risorse necessarie, specialmente quelle in valuta estera, come pure gli aiuti alimentari ed i servizi tecnici per integrare i fondi nazionali impegnati dal paese beneficiario per tali progetti e programmi al posto della restituzione del debito al Governo italiano.

Tali programmi e progetti saranno concepiti e attuati in base ad un processo di partecipazione che comprenderà il paese beneficiario, le tre agenzie ONU con sede a Roma e l'Italia.

Tali programmi e progetti dovranno soddisfare la maggior parte dei seguenti criteri:

- Essere ubicati in aree rurali o delle periferie urbane
- Essere indirizzati alle fasce povere della popolazione
- Potenziare la sicurezza alimentare delle famiglie
- Essere sensibili alle problematiche della parità dei sessi
- Far aumentare la capacità istituzionale locale e l'autosufficienza, soprattutto attraverso la promozione dello sviluppo decentralizzato
- Ricevere il sostegno di iniziative politiche che garantirebbero l'effettiva attuazione del programma e la sostenibilità del suo impatto.

954.

Roma, 1-14 marzo 2001

Scambio di lettere costituenti un Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese per l'estradizione di Gérard Weinfass ai sensi dell'articolo 5 della Convenzione europea di estradizione del 13.12.1957

(Entrata in vigore: 14 marzo 2001)

AMBASSADE DE FRANCE

EN ITALIE

L'Ambassadeur

no 441

Rome, le 1er mars 2001

Monsieur le Ministre,

Le nommé WEINEASS Gérard. condamné en France pour des faits de fraude fiscale par soustraction frauduleuse à l'établissement ou au paiement de l'impôt, a été mis en état d'arrestation provisoire par la police italienne en vue de son extradition demandée par le Gouvernement de la République Française.
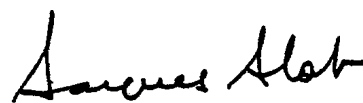
La Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 prévoit à son article 5 que l'extradition peut être accordée en matière de taxes et impôts, de douane, de change, s'il en a été ainsi décidé par les parties contractantes pour chaque infraction ou catégorie d'infractions.

Dans sa déclaration à cet article, le Gouvernement de la République Française a indiqué qu'en la matière, l'extradition sera accordée s'il en a été décidé par simple échange de lettres dans chaque cas particulier.

J'ai l'honneur de vous proposer que cette disposition soit mise en oeuvre en ce qui concerne le nommé WEINFASS Gérard.

Dans l'hypothèse où vous voudriez bien donner votre accord à cette proposition, votre réponse constituerait, avec la présente correspondance, l'échange de lettres prévu par la disposition précitée de la Convention européenne d'extradition.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Ministre, l'assurance de ma très haute considération.

Jacques Blot

Jacques BLOT

Monsieur Lamberto DINI,

Ministre des Affaires Etrangères

Palais de la Farnésina

TRADUZIONE NON UFFICIALE

AMBASCIATA DI FRANCIA
IN ITALIA

L'Ambasciatore

n.441

Roma, 1° marzo 2001

Signor Ministro,

Il signor WEIFASS Gérard, condannato in Francia per sottrazione all'accertamento o al pagamento di imposta, omissione di dichiarazione e frode fiscale, è stato arrestato dalla polizia italiana ai fini della sua estradizione richiesta dal Governo Francese.

La Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957 prevede all'articolo 5 che l'estradizione possa essere concessa in materia di tasse e imposte, di dogana e di cambio, alle condizioni previste dalla Convenzione stessa, se così è stato disposto tra le Parti contraenti per ciascuna infrazione.

Il Governo francese ha apposto una riserva a tale articolo, in base alla quale l'estradizione verrà accordata a condizione che venga così disposto mediante un semplice scambio di lettere per ciascun singolo caso.

Ho l'onore di proporLe che tale disposizione venga attuata per il nominato WEINFASS Gérard.

Nel caso in cui l'E.V. volesse dare il suo benestare a tale proposta, la sua risposta costituirebbe, insieme alla presente lettera, lo scambio di lettere previsto dalle disposizioni sopra richiamate della Convenzione europea di estradizione.

La prego di accettare, Signor Ministro, i sensi della mia più alta considerazione

Jacques BLOT

S.E.
Lamberto DINI
Ministro degli Affari Esteri
Palazzo della Farnesina

304/II/10240
Roma, 14.03.01

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ITALIANI ALL'ESTERO E LE
POLITICHE MIGRATORIE

Sig. Ambasciatore,

ho l'onore di accusare ricevuta della Sua lettera del 1° marzo 2001, il cui testo è il seguente:

"il Signor WEINFASS Gérard, condannato in Francia per sottrazione all'accertamento o al pagamento di imposta, omissione di dichiarazione e frode fiscale, è stato arrestato dalla polizia italiana ai fini della sua estradizione richiesta dal Governo Francese.

La Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957 prevede all'articolo 5 che l'estradizione "possa essere concessa in materia di tasse e imposte, di dogana e di cambio alle condizioni previste dalla Convenzione stessa, se così è stato disposto tra le Parti contraenti per ciascuna infrazione.

Il Governo francese ha apposto una riserva a tale articolo, in base alla quale l'estradizione verrà accordata a condizione che venga così disposto mediante un semplice scambio di lettere per ciascun singolo caso.

Ho l'onore di proporLe che tale disposizione venga attuata per il nominato WEINFASS Gérard.

Nel caso in cui l' E.V. volesse dare il Suo benestare a tale proposta, la Sua risposta costituirebbe, insieme alla presente lettera lo scambio di lettere previsto dalle disposizioni sopra richiamate della Convenzione europea di estradizione."

Prendo atto che la Sua lettera è stata integrata con la Nota Verbale n. 442 del 2 marzo 2001, con la quale l' E.V. avanza domanda di estradizione contro WEINFASS Gérard in esecuzione del mandato d'arresto emesso il 24 ottobre 1997 dal Tribunale di Lione per sottrazione all'accertamento o al pagamento d'imposta, per omissione di dichiarazione e frode fiscale.

Ho l'onore di informare l' E.V. che il Governo italiano è d'accordo in merito al contenuto della Lettera di cui sopra e di confermare che la Sua lettera e la presente costituiranno, ai sensi dell'art. 5 della Convenzione di estradizione, un **Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Francese,** che entrerà in vigore alla data della presente.

La prego di accettare, Signor Ambasciatore, i sensi della mia più alta considerazione.

(Min. Plen. Carlo Marsili)

S.E.
Jacques BLOT
Ambasciatore della Repubblica Francese
R O M A

955.

Tirana, 18 aprile-11 maggio 2001

Scambio di lettere tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Albania modificativo dell'allegato all'Accordo di consolidamento del debito estero dell'Albania del 12 ottobre 2000 in applicazione del Club di Parigi del 14 ottobre 1999 con allegato

(Non riprodotto per motivi tecnici)

(Entrata in vigore: 11 maggio 2001)

18 APR. 2001

Signor Ministro,

Ho l'onore di riferirmi all'Accordo tra i nostri Governi firmato a Tirana il 12 ottobre 2000, in applicazione dell'Intesa multilaterale del Club di Parigi del 14 ottobre 1999, concernente il consolidamento del debito estero dell'Albania.

Al riguardo ho l'onore di comunicarLe che, al fine di una più esatta identificazione degli importi oggetto dell'Accordo, si ritiene utile specificare l'ammontare totale relativo al debito dovuto al MEDIOCREDITO CENTRALE, di cui all'elenco allegato al suddetto Accordo, così come previsto all'Art.I, paragrafo 2.
Tale ammontare dovrà intendersi pari a Lire 1.131.445.690 e i debiti in questione sono elencati nell'Allegato alla presente Lettera.

Qualora il Suo Governo concordi sul suo contenuto, la presente Lettera e la Lettera di risposta di eguale tenore di Vostra Eccellenza costituiranno un Accordo tra i nostri due Governi che entrerà in vigore alla data della Sua Lettera di risposta.

Voglia gradire, Signor Ministro, l'assicurazione della mia più alta considerazione.

L'Ambasciatore d'Italia
Mario Bova

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
IL SECONDO SEGRETARIO
Massimiliano D'Antuono

S.E. On. Prof. Anastas Angjeli
MINISTRO DELLE FINANZE
DELLA REPUBBLICA DI ALBANIA
TIRANA

18 APR. 2001

Z. Minister,

Kam nderin t'i referohem Marreveshjes mes dy Qeverive tona, firmosur ne Tirane, me 12 tetor 2000, ne zbatim te Marreveshjes multilaterale te Klubit te Parisit te dt.14 tetor 1999, lidhur me konsolidimin e borxhit te jashtem te Shqiperise.

Ne ldhje me kete kam nderin t'Ju komunikoj se, me qellim identifikimin me te sakte te importeve objekt i Marreveshjes, gjykohet e dobishme te specifikohet shuma totale perkatese e borxhit ndaj MEDIOCREDITO CENTRALE, sipas listes bashkelidhur kesaj Marreveshje, ashtu siç parashikohet ne Nenin 1, paragrafi 2.
Kjo shume duhet te perceptohet e barabarte me 1.131.445.690 Lireta dhe borxhet ne fjale jane listuar ne dokumentin bashkelidhur kesaj Letre.

Ne rast se Qeveria Juaj do te konkordoje mbi permbajtjen e saj, kjo Leter dhe Letra e pergjigjes me permbajtje te njejte te Shkelqesise Tuaj do te perbejne nje Marreveshje mes dy Qeverive tona qe do te hyje ne fuqi ne daten e Letres Suaj te pergjigjes.

Ju lutem te pranoni, Z. Minister ndjenjat e konsiderates sime me te larte.

(firmosur)
Ambasadori Italian
Mario Bova

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

IL SECONDO SEGRETARIO
Massimiliano D'Antuono

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

I nd. Prof. Anastas Angjeli
MINISTRI I FINANCAVE
I REPUBLIKES SE SHQIPERISE
TIRANA

REPUBLIKA E SHQIPERISE
Ministria e Financave
DREJTORIA E BORXHIT
Sektori i Financimeve te Huaja

Bul. "Deshmoret e Kombit", Tirane **Tel/Fax: 355 42 284 94**

Nr. 3419 Prot. **Tirane, me 16 / 6 /2001**

Shkelqesise se Tij Zt. Mario BOVA
Ambasador i Republikes Italiane
Tirane

Zoti Ambasador,

Kam nderin te deklaroj marrjen e Letres Suaj te dates 18 Prill 2001, me permbajtjen e meposhtme:

"Kam nderin t'i referohem Marreveshjes mes dy Qeverive tona, firmosur ne Tirane, me 12 Tetor 2000, ne zbatim te Marreveshjes multilaterale te Klubit te Parisit te dates 14 Tetor 1999, lidhur me konsolidimin e borxhit te jashtem te Shqiperise.

Ne lidhje me kete kam nderin t'Ju komunikoj se me qellim identifikimin me te sakte te importeve objekt i Marreveshjes, gjykohet e dobishme te specifikohet shuma totale perkatese e borxhit ndaj MEDIOCREDITO CENTRALE, sipas listes bashkalidhur kesaj marreveshje, ashtu sic parashikohet ne Nenin 1, paragrafi 2.
Kjo shume duhet te perceptohet e barabarte me 1.131.445.690 Lireta dhe borxhet ne fjale jane listuar ne dokumentin bashkelidhur kesaj letre.

Ne rast se Qeveria Juaj do te konkordoje mbi permbajtjen e saj, kjo Leter dhe Letra e pergjigjes me permbajtje te njejte e Shkelqesise Tuaj do te perbejne nje Marreveshje mes dy Qeverive tona qe do te hyje ne fuqi ne daten e Letres Suaj te pergjigjes."

Kam nderin te informoj Shkelqesia Juaj se ne jemi dakort ne lidhje me permbajtjen e Letres se lartpermendur, pra qe ne shumen e borxhit te shtohet shuma prej 1.089.685 Lireta, me afat skadence me 27.05.2000, dhe si rrjedhim shuma totale e ketij borxhi te jete 1.131.445.690 Lireta.

Ju lutem pranoni Zoti Ambasador ndjenjat e konsiderates time me te larte.

Anastas ANGJELI

Minister i Financave

REPUBBLICA DI ALBANIA
MINISTERO DELLE FINANZE
Direzione Debito
Settore Finanziamenti stranieri

N. 3349
Tirana, 11.5.2001

Signor Ambasciatore,

ho l'onore di accusare la ricevuta della Sua lettera datata 18 aprile 2001, con il seguente contenuto:

"Ho l'onore di fare riferimento all'Accordo fra i nostri due Governo, sottoscritto a Tirana il 12 ottobre 2000, in esecuzione dell'Accordo multilaterale del Club di Parigi del 14 ottobre 1999, sul consolidamento del debito estero dell'Albania".

Per quanto sopra ho l'onore di comunicare che ai fini di una più precisa identificazione degli importi di cui all'Accordo, si rende necessario specificare la rispettiva somma totale del debito nei confronti del Mediocredito Centrale, secondo l'allegato dell'Accordo, di cui all'Articolo 2, comma 2.

Nel caso il Suo Governo concordi sul suo contenuto, la presente lettera e la lettera di risposta con lo stesso contenuto di Sua Eccellenza costituiranno un Accordo fra i nostri due Governi che entrerà in vigore nel giorno della Sua Lettera di risposta.

Ho l'onore di informarLa, Sua Eccellenza, che noi concordiamo sul contenuto della suddetta Lettera, e cioè di aggiungere al totale del debito l'importo di 1.089.685 Lire, con termine di scadenza il 27.5.2000, e di conseguenza, l'importo totale del debito sarà pari a 1.131.445.690 lire.

Voglia gradire, Signor Ambasciatore, i sensi della mia più alta considerazione.

Anastas Angjeli
Ministro

S.E. Mario Bova
Ambasciatore d'Italia
TIRANA

01A10754

GIAMPAOLO LECCISI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(4651546/1) Roma, 2001 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 16716029.** Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 2001

Ministero del Tesoro - *Provvedimento 1° febbraio 2001 (G.U. n. 78 del 3 aprile 2001)*
Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 2001
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 2001 e dal 1° luglio al 31 dicembre 2001

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI
Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

	Lire	Euro
Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
- annuale	**508.000**	**262,36**
- semestrale	**289.000**	**149,25**
Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
- annuale	**416.000**	**214,84**
- semestrale	**231.000**	**110,00**
Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:		
- annuale	**115.500**	**59,65**
- semestrale	**69.000**	**35,63**
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
- annuale	**107.000**	**55,26**
- semestrale	**70.000**	**36,15**
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
- annuale	**273.000**	**140,99**
- semestrale	**150.000**	**77,46**
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	**106.000**	**54,74**
- semestrale	**68.000**	**35,11**
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
- annuale	**267.000**	**137,89**
- semestrale	**145.000**	**74,88**
Tipo F - *Completo.* Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):		
- annuale	**1.097.000**	**566,55**
- semestrale	**593.000**	**306,25**
Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):		
- annuale	**982.000**	**507,16**
- semestrale	**520.000**	**268,55**

Integrando con la somma di **L. 150.000** **(€ 77,46)** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale *- parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 2001.*

	Lire	Euro
Prezzo di vendita di un fascicolo separato della *serie generale*	**1.500**	**0,77**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	**1.500**	**0,77**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	**2.800**	**1,45**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	**1.500**	**0,77**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**1.500**	**0,77**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	**1.500**	**0,77**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

	Lire	Euro
Abbonamento annuale	**162.000**	**83,66**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**1.500**	**0,77**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

	Lire	Euro
Abbonamento annuale	**105.000**	**54,22**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato	**8.000**	**4,13**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 2001
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

	Lire	Euro
Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	**1.300.000**	**671,39**
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	**1.500**	**0,77**
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	**4.000**	**2,07**

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

	Lire	Euro
Abbonamento annuale	**474.000**	**244,80**
Abbonamento semestrale	**283.000**	**146,15**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**1.550**	**0,80**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, *nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate, *compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 16716029 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gestione Gazzetta Ufficiale Abbonamenti Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 06 85082149/2221/2276 - Fax 2520	☎ 800-864035 - Fax 85082242	☎ 800-864035